



ALTO COMMISSARIO

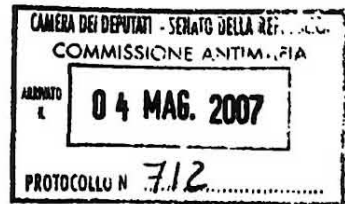
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione

DOC. N. 1 1 3 . 1

Roma, 24 aprile 2007

ACCC-0001124-24/04/2007-2.51.4.4

~~RISERVATO~~



Autore Tribunale,

in relazione alla Sua richiesta del 20 c.m., avente ad oggetto la trasmissione della Relazione finale redatta in esito all'indagine conoscitiva svolta da questo Alto Commissario nei confronti della ASL 8 di Vibo Valentia, provvedo all'invio della stessa, rappresentandoLe che la medesima è da qualificarsi riservata.

Per opportuna conoscenza, La informo che tale Relazione è stata già trasmessa, su richiesta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, nonché alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

cordialmente

Bruno Ferrante
Bruno Ferrante

On. Francesco Forgione
Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
Via del Seminario, 76
00187 Roma



R F
Lig 4/2/2008

Guardia di Finanza

COMANDO NUCLEO SPECIALE TUTELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Via Raffaele Costi 57/61, 00155 ROMA - Tel. 06225941 - Fax. 06.22594731

OGGETTO: indagine conoscitiva ai sensi dell'art. 2, lettera a, D.P.R. 258/2004 nei confronti della Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia.

INDICE

1. PREMESSA	pag. 1
a. Delega dell'Alto Commissario	pag. 1
b. Limiti dell'indagine	pag. 2
c. Modalità di esecuzione dell'attività delegata dall'Alto Commissario	pag. 2
 2. SERVIZIO SANITARIO	 pag. 7
a. Generalità sul Servizio Sanitario Nazionale	pag. 7
b. Composizione del Servizio Sanitario Nazionale	pag. 8
c. Generalità sul Servizio Sanitario Regionale	pag. 9
d. Composizione del Servizio Sanitario Regionale	pag. 10
 3. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 8	 pag. 11
a. Struttura della Azienda Sanitaria Locale di Vibo Valentia	pag. 11
b. Incarichi Dirigenziali	pag. 13
c. Regolamentazione dell'attività contrattualistica	pag. 14
 4. CRIMINALITA' ORGANIZZATA CALABRESE	 pag. 15
 5. LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI VIBO VALENTIA	 pag. 16
 6. ASPETTI NORMATIVI DI INTERESSE PER L'ATTIVITA' DELEGATA	 pag. 18
a. Appalti pubblici	pag. 18

b. Certificazioni antimafia	pag. 19
7. CONTROLLO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE	pag. 20
a. Appalti di opere	pag. 23
b. Forniture di beni e di servizi	pag. 40
8. ASSUNZIONE DI PERSONALE	pag. 57
a. Aspetti normativi	pag. 57
b. Assunzioni in attuazione del progetto "dalla sorgente alla foce"	pag. 58
c. Condizionamento della c.o. sul personale	pag. 63
d. Esito accertamenti relativi a personale dipendente A.S.L.	pag. 65
e. Provvedimenti cautelari assunti dalla ASL. nei confronti del personale dipendente	pag. 84
9. CONSULENZE	pag. 84
a. Accertamenti su consulenze	pag. 84
b. Convenzionamenti	pag. 89
10. SISTEMI DI CONTROLLO	pag. 102
11. ALTRI ACCERTAMENTI	pag. 103
a. Rapporto con la casa di cura e tempistica, in genere, dei pagamenti	pag. 103
b. Screening mammografico e citologico	pag. 103
c. Servizio di risonanza magnetica mobile	pag. 107
d. Laboratorio di analisi "biolab" di nistico' robeerto	pag. 109
e. Contratto di brokeraggio assicurativo	pag. 110
12. CRITICITA' RILEVATE	pag. 113
13. CONCLUSIONI	pag. 115



Guardia di Finanza

COMANDO NUCLEO SPECIALE TUTELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Via Raffaele Costi 57/61, 00155 ROMA - Tel. 06225941 - Fax. 06.22594731

OGGETTO: Indagine conoscitiva ai sensi dell'art. 2, lettera a, D.P.R. 258/2004
nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia.

**ALL'ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
CORRUZIONE E DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** **R O M A**

Riferimento foglio Prot.Ris n. 80/2006 del 28/06/2006.

1. PREMESSA

a. Delega dell'Alto Commissario

Con il foglio in riferimento, questo Comando è stato delegato ad eseguire una indagine conoscitiva, ai sensi dell'art. 2 lettera a), del D.P.R. n. 258/2004, nei confronti della A.S.L. di Vibo Valentia al fine di acquisire dati ed elementi in ordine alla regolarità delle procedure adottate dalla predetta Azienda Sanitaria nel periodo 1° 1. 2003 - 1° 1. 2006 relativamente:

- (1) alla gestione degli appalti di opere strutturali e non, nonché delle forniture di beni e servizi;
- (2) all'assunzione di personale con relative modalità di ingresso;
- (3) ad incarichi di qualsiasi natura conferiti;
- (4) a qualsiasi altro atto, comportamento o situazione di fatto che possano destare sospetto sulla trasparenza della gestione.

Ciò anche in considerazione del fatto che le esperienze investigative delle Forze di Polizia ed i risultati delle attività delle Autorità Giudiziarie hanno evidenziato che i pericoli di condizionamento da parte delle Organizzazioni criminali si concentrano sugli Organi Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni in misura direttamente proporzionale alla pervasività del controllo del territorio da parte delle stesse ed al potere cogente della loro forza intimidatrice, e si concentrano specialmente in alcune regioni e su determinate Pubbliche Amministrazioni, che gestiscono ingenti interessi economici.

Per l'espletamento di tale attività il Nucleo Speciale è stato autorizzato ad avvalersi delle facoltà previste dall' art. 2 comma 3 e dall' art. 3 del D.P.R. n. 258/2004, ricorrendo anche alle banche dati di Pubbliche Amministrazioni.

In relazione a tale ultima facoltà, i militari operanti hanno proceduto ad acquisire tutti gli elementi rilevabili dalle banche dati in uso alla Guardia di Finanza e quelli esistenti nei rispettivi archivi cartacei delle Autorità interessate a fornire ogni utile riscontro, come si dirà esponendo circa le modalità di svolgimento delle indagini.

La procedura di acquisizione dei dati si basa sul disposto del citato art. 3, in sintonia con l'art. 9, comma 1° della legge 1° aprile 1981, n. 121, il quale prescrive che l'accesso ai dati ed informazioni e loro uso è consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza..., senza alcuna pretesa, in questo stadio dell'indagine, di utilizzazione ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della legge n. 121/1981.

La segnalazione dei predetti dati sensibili trova rispondenza nell'art. 25 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui fa salva la comunicazione per finalità di prevenzione accertamento o repressione dei reati, considerato che proprio tali sono le finalità perseguite con l'indagine di cui si riferisce con la presente relazione.

Per quanto sopra, le notizie acquisite dalle banche dati in uso al Corpo, dal sistema S.D.I. e Infocamere/Telemaco, dai Reparti del Corpo e dagli altri Uffici interessati, sono segnalate a codesto Alto Commissario quale organismo deputato alla prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nell'ambito della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei dettami di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



b. Limiti dell'indagine

L'esercizio delle facoltà di cui al punto a. che precede ha consentito ai militari operanti di poter acquisire ed esaminare una serie di dati relativi al periodo di riferimento dell'indagine, superando, in tal modo, parzialmente il limite che sarebbe scaturito da un esame indiscriminato di tutta la documentazione.

Infatti, una simile procedura non è apparsa percorribile a causa della mole non trascurabile di documentazione, anche se l'approfondimento di situazioni e circostanze di specifico interesse avrebbero potuto maggiormente corroborare le situazioni rappresentate nella presente relazione.

Per tale motivo, considerata la natura conoscitiva dell'indagine, sono stati chiesti dati ed elementi e solo per specifiche esigenze di approfondimento l'esibizione della documentazione necessaria.

Inoltre, in base alla delega ad operare ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato DPR n. 258/2004, quando necessario sono stati sentiti soggetti che si è ritenuto potessero riferire elementi utili alle indagini.

Infine, la necessità di avere una visione più allargata delle persone aventi legami familiari con associati alla criminalità organizzata ha suggerito di ricorrere a rilevamenti anagrafici piuttosto laboriosi.

c. Modalità di esecuzione dell'attività delegata dall'Alto Commissario

In data 18 luglio 2006 una pattuglia composta da militari appartenenti al Comando Nucleo Speciale, da un Ufficiale messo a disposizione per l'impiego da Codesto Alto Commissario e da un militare del Comando Nucleo Polizia Tributaria di Vibo Valentia si è presentata al Dr. TALARICO Francesco, Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale nr. 8 di Vibo Valentia, al quale il comandante del Nucleo ha rappresentato lo scopo della visita.

Il Direttore Generale, per il prosieguo delle operazioni ha delegato, nella stessa giornata, ad assistere i militari operanti il sig. ALTOMONTE Giuseppe, Direttore Unità Operativa Economato e Provveditorato e la sig.ra TIMPANO Clara Direttore Unità Operativa Risorse Umane.

Avvalendosi delle sopraindicate facoltà previste dal D.P.R. n. 258/2004 i militari operanti, in relazione alla particolarità della indagine delegata, hanno richiesto alla parte di conoscere, per il periodo 1.1.2003 – 1.1.2006, anche con supporto informatico:

6³ 

- per gli appalti di opere infrastrutturali e non, anche con riferimento all'attuazione del programma di interventi in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 67/1988: i bandi di gara, l'oggetto dell'appalto, l'importo, la procedura adottata, il metodo di gara, le imprese partecipanti alla gara e l'aggiudicatario;
- per le forniture di beni e servizi: i bandi di gara, l'oggetto della fornitura, l'importo, la procedura adottata, il metodo di gara, le imprese partecipanti alla gara e l'aggiudicatario;
- per le opere o forniture acquisite senza espletamento di procedure concorsuali: il motivo, l'oggetto, l'importo, il contraente;
- il numero delle assunzioni, i bandi di concorso indetti e le relative procedure distinti per categorie e ruoli;
- gli incarichi di qualsiasi natura conferiti, comprese le consulenze assegnate, i beneficiari, gli importi e i criteri di attribuzione delle stesse;
- le convenzioni stipulate con strutture autorizzate e accreditate, distinti per tipologia di attività e prestazioni, con indicazione dei volumi, dei limiti massimi delle prestazioni e della spesa sostenibile e di quella effettivamente sostenuta;
- i bilanci di esercizio per gli anni 2003, 2004 e 2005 corredati delle note integrative e delle relazioni;
- l'utilizzo di contributi pubblici diversi dalla legge n. 67/88 e relative finalità.

Relativamente alla struttura ed alla sua articolazione è stato richiesto, altresì, di conoscere il modello organizzativo della A.S.L., nel periodo considerato e nella sua attuale configurazione, comprese le deleghe e gli uffici delegati, nonché gli organismi di controllo interni o esterni e relative metodologie adottate per l'esecuzione dei controlli.

La richiesta dei dati e degli elementi di cui sopra si è resa necessaria al fine di procedere, in relazione a quanto richiesto da Codesto Alto Commissario:

- alla ricostruzione degli iter degli atti posti in essere;
- alla verifica del rispetto dei dettami normativi (comunitari, nazionali e regionali);
- alla eventuale connessione dei nominativi emersi con la Criminalità organizzata (attraverso l'incrocio con i dati acquisiti alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza ed ai dati ed elementi comunicati dai Reparti del

Corpo e da altri uffici appositamente interessati descritti nel prosieguo della presente);

- alla verifica dell'utilizzo dei contributi pubblici in relazione allo scopo per il quale erano stati assegnati;
- alla verifica dell'efficienza dei sistemi di controllo.

In merito, si evidenzia che il sensibile numero di dati ed elementi forniti dalla A.S.L. non ha consentito un approfondimento generalizzato, per cui si è proceduto a selezionare ed esaminare con maggiore rigore le situazioni apparse più meritevoli di attenzioni. Peraltro, anche se le operazioni sono state limitate solo ad alcuni aspetti selettivi, si è reso necessario l'apporto dei militari del Nucleo Polizia Tributaria di Vibo Valentia, per l'esecuzione di rilevamenti anagrafici, le interrogazioni alle banche dati S.D.I., Infocamere/Telemaco e Anagrafe Tributaria, atteso che, comunque, si sono rivelate alquanto laboriose.

Parallelamente all'intervento presso l'Azienda Sanitaria sono stati richiesti:

- alla Prefettura di Vibo Valentia con foglio n. 2207 del 23 agosto 2006, dati, elementi e copia di relazioni o altra documentazione inerente profili di interesse per le indagini;
- alla Direzione Investigativa Antimafia con foglio 2212 e allo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza con foglio 2213, entrambi in pari data 23 agosto 2006, dati ed elementi, con riguardo alla provincia vibonese, riferiti alle famiglie criminali e loro affiliati, ai settori criminali gestiti, alle imprese ad essi collegate ed eventuali evidenze presenti sul conto della A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia;
- al Nucleo Polizia Tributaria di Vibo Valentia dati e notizie risultanti allo schedario nei confronti della locale Azienda Sanitaria;
- all'Ispettorato Generale di Finanza e al Servizio Ispettivo della Ragioneria Provinciale con fogli nn.rr. 2209 e 2208 entrambi datati 23 agosto 2006 dati, elementi e copia di relazioni o altra documentazione inerente profili di interesse per le indagini;
- alla Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo e Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con fogli nn.rr. 2210 e 2211 entrambi datati 23 agosto 2006 dati, elementi e copia di relazioni o altra documentazione inerente profili di interesse per le indagini.



Le richieste anzidette sono apparse necessarie per procedere contestualmente all'acquisizione dei dati e dei documenti concernenti eminentemente le procedure di appalto e di assunzione del personale e di elementi informativi in ordine alla c.d. mappatura della C.O. in tutta la provincia di Vibo Valentia, ed in particolare dell'elenco delle famiglie criminali che esercitano un'influenza nel vibonese, degli appartenenti alle stesse e delle ditte a vario titolo collegate.

E' di tutta evidenza la complessità del lavoro che è stato necessario per ricostruire la prefata mappatura, ed è altrettanto palmare che, solo una volta ultimato questo lavoro è stato possibile coniugare questi dati con tutti gli altri raccolti ed in fase di acquisizione al fine di addivenire ad una significativa e documentata diagnosi circa il grado di pervasività e di influenza della C.O. sulla A.S.L. in questione.

L'impostazione metodologica del controllo è stata, dunque, orientata a verificare il duplice profilo della conformità alla legge dell'operato della A.S.L. e del grado di infiltrazione sulla stessa della Criminalità Organizzata locale, profili che, in realtà, possono essere ricondotti ad unità laddove si accerti che una procedura, che non è stata realizzata secondo legge, ha visto interessati soggetti, persone fisiche e giuridiche, a vario titolo legati alla C.O..

Inoltre, in data 07.09.2006, i militari operanti, hanno acquisito presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia copia di tre richieste di rinvio a giudizio nell'ambito di procedimenti penali che hanno visto coinvolti i vertici, dirigenti, funzionari e dipendenti della locale Azienda Sanitaria

Avvalendosi delle richiamate facoltà previste dal D.P.R. n. 258/2004 i militari operanti hanno effettuato controlli incrociati con i seguenti soggetti che hanno intrattenuto rapporti con la citata Azienda Sanitaria:

- Obiettivo lavoro – Agenzia per il lavoro S.P.A. con sede legale in Milano, via Palmanova n. 67 - filiale di Lamezia Terme con riferimento alla fornitura di personale- lavoro interinale – a favore dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia;
- Laboratorio Analisi "Dott. Vincenzo NUSDEO s.a.s. di Raniero e Sergio Pacetti con sede legale in Vibo Valentia, in ordine ai rapporti in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

- Laboratorio Analisi Cliniche "SALUS MANGIALAVORI S.r.l. con sede legale in Vibo Valentia in ordine ai rapporti in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia;
- Studio Radiologico Associato dei Dott. Giuseppe e Pierfrancesco MARUCCIO S.n.c. con sede legale in Vibo Valentia in ordine ai rapporti in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia.

Inoltre si è proceduto all'acquisizione di dati relativi al personale dipendente delle imprese vincitrici di appalti pubblici e, in particolare, di quelle risultate affidatarie del servizio mensa per il Presidio Ospedaliero Unico (A.T.I. composta dalla ONAMA S.p.A. di Milano e la R.C.C. Srl di S. Nicola da Crissa (VV).

2. SERVIZIO SANITARIO

Di seguito sono sintetizzati gli aspetti essenziali, desunti dalle principali disposizioni di legge, ai quali si informa il Sistema Sanitario in Italia, rinviando, per maggiori dettagli all'apposito allegato (all. 1)

a. Generalità sul Servizio Sanitario Nazionale

La Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare la salute "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32).

L'assunzione, da parte dello Stato della gestione del Servizio pubblico sanitario rappresenta, pertanto, adempimento di un dovere costituzionale cui il legislatore ha provveduto, in modo organico e compiuto, a far data dal 1978 con la legge n. 833/1978.

Tale legge, istitutiva del S.S.N., in ossequio ed in attuazione del citato principio costituzionale, introduce un modello universalistico della tutela della salute, indirizzato a tutti gli appartenenti alla comunità, ponendo gli oneri a carico della fiscalità generale, e fissa i seguenti principi cardine:

- natura pubblicistica del Servizio Sanitario;
- solidarietà;
- copertura assistenziale globale.

Il D.lgs 502/92 così come risulta modificato ed integrato dal d.lgs n. 517/93, nel confermare la tutela del diritto alla salute delineato dalla legge n. 833/78,



disegna un modello organizzativo cosiddetto "dinamico", costituito dalle AZIENDE SANITARIE, le quali, sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, informano la propria attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio ed agiscono anche attraverso atti di diritto privato.

Le principali innovazioni riguardano:

- la regionalizzazione del servizio;
- l'attribuzione alle aziende sanitarie della personalità giuridica pubblica, con le conseguenti sfere di autonomia (amministrativa, contabile, ecc), con i propri organi decisionali, consultivi e di controllo;
- il finanziamento attribuito con le quote capitarie in funzione dei livelli uniformi di assistenza previsti nel Piano Sanitario Nazionale;
- la responsabilizzazione degli organi direttivi per la gestione delle risorse ed il conseguimento dei risultati;
- la prefigurazione di un sistema di concorrenza tra strutture pubbliche e private, fondato sull'accreditamento ed il finanziamento a tariffa delle strutture stesse.

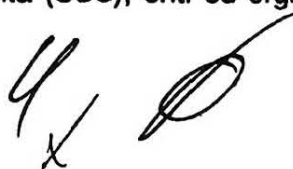
La successiva riforma, attuata su delega della legge n. 419/98, con il decreto legislativo n. 229/99 - peraltro più volte integrato e modificato :

- porta a compimento il processo di razionalizzazione avviato (regionalizzazione del sistema e aziendalizzazione delle strutture);
- potenzia il ruolo dei Comuni nella programmazione sanitaria e nella valutazione dell'attività svolta dai direttori generali;
- sottolinea il forte rilievo della integrazione sociosanitaria;
- rivisita il rapporto pubblico-privato attraverso il riconoscimento del pluralismo che caratterizza l'organizzazione e l'attività del Servizio sanitario nazionale.

b. Composizione del Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

Fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, oltre al Ministero della Salute, coadiuvato dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), enti ed organi di livello nazionale, quali:

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of an authority.

- (1) **Istituto Superiore di Sanità (ISS):** è un ente pubblico che esercita, nelle materie di competenza del Ministero della Salute, funzioni e compiti tecnico scientifici e di coordinamento tecnico;
- (2) **Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL):** è un ente pubblico che esercita, nelle materie di competenza del Ministero della Salute, funzioni e compiti tecnico scientifici e di coordinamento tecnico;
- (3) **Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR):** svolge funzioni di supporto alle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria;
- (4) **Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico:** enti nazionali autonomi che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero e cura;
- (5) **Istituti Zooprofilattici Sperimentali:** sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda: la sanità animale, il controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed il corretto rapporto tra insediamenti umani, animale ed ambientale;

c. Generalità sul Servizio Sanitario Regionale

A livello regionale, e nello specifico per la Regione Calabria, nel mutato quadro istituzionale e normativo sopra delineato, si inserisce il Piano regionale per la Salute 2004 -2006, approvato dal Consiglio Regionale con legge 19 marzo 2004, n. 11.

Questo costituisce legge sanitaria regionale fondamentale e ridefinisce e rimodula il Sistema Sanitario Regionale nel suo insieme:

- ribadendo la centralità della Regione nella materia;
- individuando nell'Assessorato alla Salute, cui fa capo il Dipartimento di Sanità che ne costituisce la struttura operativa, il perno attorno al quale

ruota tutto il meccanismo della "Sanità Regionale" nella sua nuova configurazione;

- investendo il citato Dipartimento dei fondamentali compiti di programmazione degli interventi e del controllo della spesa;
- fissando il fondamentale principio della programmazione che costituisce la base del nuovo Servizio Sanitario Regionale e lo strumento indispensabile per la definizione degli obiettivi e delle regole di funzionamento del sistema sanitario regionale, dei criteri di appropriatezza delle prestazioni e degli *standard* di funzionamento dei servizi, degli indirizzi per l'attivazione dei processi aziendali di produzione e controllo, dei criteri e requisiti per l'accreditamento.

In sintesi, i principi chiave ai quali si informa il S.S.R. sono i seguenti:

- il permanere di una prevalente responsabilità pubblica nel governo, finanziamento ed erogazione dei servizi sanitari;
- l'introduzione di una qualche forma di collegamento tra quantità e qualità di servizi offerti e risorse finanziarie messe a disposizione dell'azienda, con il definitivo superamento di modalità di finanziamento sulla base della spesa storica o dei fattori impiegati;
- un aumento dei gradi di autonomia concessi alle aziende sanitarie pubbliche, attraverso una maggiore libertà nella definizione dei propri orientamenti e nell'acquisizione e gestione delle risorse;
- la rottura delle protezioni monopolistiche tramite l'introduzione o il rafforzamento di meccanismi concorrenziali che conferiscono agli utenti poteri di selezione sui fornitori dei servizi.

d. Composizione del Servizio Sanitario Regionale

Enti ed organi territoriali:

- (1) **Regioni e Province autonome:** che programmano ed organizzano sul proprio territorio i servizi e le attività destinate alla tutela della salute, coordinano l'azione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e ne verificano l'operato;
- (2) **Aziende Sanitarie Locali:** che programmano ed organizzano l'assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ne garantiscono l'erogazione attraverso strutture pubbliche o private accreditate;



- (3) Aziende Ospedaliere:** ospedali di rilievo nazionale o regionale costituiti in azienda in considerazione delle loro particolari caratteristiche.

I. AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 8

Per la descrizione in dettaglio della struttura della A.S.L. di Vibo Valentia del suo funzionamento si rinvia all'allegato 2.

L'Azienda sanitaria n. 8 è stata costituita con legge regionale n. 3 del 13 aprile 1992 con sede in Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 67 con la denominazione "Regione Calabria Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia".

I principi generali relativi alla costituzione, al profilo istituzionale ed all'assetto organizzativo-funzionale dell'azienda sanitaria sono disciplinati nell'atto aziendale approvato con delibera del direttore generale n. 442 del 28.6.2001. In data 14 agosto 2006 è stato emanato un nuovo atto aziendale con il quale il nuovo "management aziendale" ha ridefinito tali principi.

L'ambito territoriale di competenza dell'Azienda sanitaria n. 8 coincide con quello della provincia di Vibo Valentia ed è composto da 50 comuni per una popolazione residente di circa 175.500 persone e si articola su tre distretti: Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno.

a. Struttura della Azienda Sanitaria Locale di Vibo Valentia

Dal punto di vista strutturale, l'azienda è ripartita per:

- (1) Distretti sanitari di base (Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea);
- (2) Dipartimenti;
- (3) Presidio Ospedaliero Unico, composto dai presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno e Soriano Calabro.

Ciascuna articolazione è dotata di autonomia gestionale, tecnico professionale ed è soggetta a rendicontazione analitica.

I Distretti Sanitari di base sono il livello del Servizio Sanitario più prossimo al cittadino, costituiscono il centro di gravità di tutto il sistema dei Servizi Sanitari. La loro funzione principale consiste nel garantire l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri (anche mediante l'erogazione di efficaci prestazioni domiciliari ed ambulatoriali nonché attraverso la valorizzazione della figura e del ruolo del medico di medicina generale), ma merita di essere evidenziata



anche quella di informare i cittadini circa i servizi erogati e le relative modalità di accesso.

I Dipartimenti costituiscono il modello fondamentale di gestione dell'attività operativa adottato dall'A.S.L., e sono le sovrastrutture tecniche preposte al governo delle unità operative complesse che svolgono attività omogenee, espletando funzioni di coordinamento delle strutture dipendenti e promuovendo costanti attività di verifica della qualità dei servizi erogati [mediante il sistema delle analisi partecipate della qualità (A.P.Q.) e della verifica e revisione della qualità (V.R.Q)] allo scopo di garantire l'erogazione unitaria dei servizi sanitari, sotto il profilo della omogeneità quantitativa e qualitativa del servizio.

I dipartimenti, che sono articolati in Unità operative a loro volta divise in settori, sono di 3 tipi:

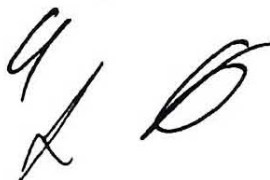
- Dipartimenti Ospedalieri (in nr. di 5), che garantiscono l'assistenza e le prestazioni ospedaliere finalizzate alla cura delle acuzie;
- Dipartimenti Territoriali (in numero di 2), che garantiscono l'assistenza sanitaria territoriale;
- Dipartimenti Misti (in numero di 5) che comprendono unità operative il cui funzionamento presuppone una integrazione tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere.

In aggiunta a tali partizioni, allo scopo di consentire l'espletamento delle attività amministrative, è costituito il Dipartimento Amministrativo, articolato in 5 Unità operative, ed il cui Direttore viene nominato direttamente dal Direttore Generale.

Il Presidio Ospedaliero Unificato (P.O.U.) che accorpa più ospedali esistenti della circoscrizione della A.S.L. per fini funzionali e che è composto dagli stabilimenti ospedalieri di Vibo Valentia, Serra S. Bruno, Soriano e Tropea, mira a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, rientrando nella sua competenza anche le attività di ricovero e cura erogate dalle case di cura convenzionate.

All'interno del P.O.U.:

- le funzioni igienico-organizzative sono dirette da un Dirigente medico che coordina le attività dei Dipartimenti;



- le funzioni amministrative sono organizzate e dirette da un Dirigente Amministrativo.

Il funzionamento del P.O.U. è disciplinato da un apposito Regolamento.

b. Incarichi dirigenziali

Tali incarichi sono ricoperti dal:

- (1) Direttore Generale, la cui figura è disciplinata dagli articoli 3 e 3bis del dlgs 502/92, che nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, i quali hanno funzione di indirizzo e di controllo, di direzione e di governo, rispettivamente dei servizi amministrativi e sanitari;
- (2) Direttore Amministrativo che ha, tra l'altro, la responsabilità di garantire la correttezza giuridico-amministrativa, economico-finanziaria, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché la gestione del patrimonio;
- (3) Direttore Sanitario che ha, tra l'altro, la responsabilità di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari sotto l'aspetto organizzativo ed igienico sanitario.

Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario costituiscono la Direzione Strategica dell'azienda che definisce la programmazione, gli obiettivi da raggiungere, le compatibilità finanziarie e controlla e verifica i risultati operativi complessivi delle strutture operative dipendenti e dei dirigenti.

Il collegio sindacale, organo disciplinato dagli articoli 3, 3ter e 9 del citato D.Lgv. n. 502/92, procede agli atti di ispezione e di controllo previsti dalla legge e riceve la collaborazione della direzione strategica, dei responsabili delle varie articolazioni organizzative e dei dirigenti.

Il collegio di direzione strategica è composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore del Servizio socio sanitario, se nominato, dai Direttori dei Distretti, di Presidio e dei Dipartimenti, è presieduto dal Direttore Generale e contribuisce, tra l'altro, alla redazione dei Piani annuali e pluriennali relativi ai fabbisogni formativi ed alla predisposizione delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale intramuraria



c. Regolamentazione dell'attività contrattualistica

Tale attività tesa all'acquisizione di beni e servizi si deve svolgere nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Nel caso in cui gli importi dei beni e servizi da acquisire siano inferiori alla soglia stabilita dalla normativa comunitaria, la relativa procedura viene effettuata in ossequio alle regole stabilite dal codice civile.

L'attività, nello specifico, è stata disciplinata da apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale (Allegato 3).

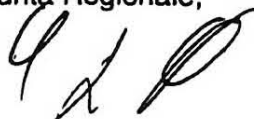
Le acquisizioni di beni e servizi, avvengono, in via ordinaria, secondo la procedura negoziata, ed in particolare, a trattativa privata diretta con il singolo fornitore, previa indagine di mercato ed analisi comparativa delle offerte da parte dei vari fornitori in linea con il principio della libera concorrenza, senza il ricorso alle formalità previste nell'ambito delle procedure concorsuali di evidenza pubblica.

Nello stesso regolamento trova la disciplina anche l'affidamento dei contratti civilistici d'appalto, di somministrazione e di compravendita relativi alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria.

Le disposizioni del regolamento in esame non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli disciplinati dal regolamento di cassa economale e nei casi di contratti di appalto per l'esecuzione di opere e/o lavori pubblici di cui alla legge quadro 109/1994.

La procedura di scelta del contraente dà luogo ad un distinto procedimento amministrativo, nell'ambito del quale è individuato un responsabile del procedimento ed è regolamentata:

- (1) per le forniture di beni il cui valore sia uguale o superiore alla soglia comunitaria dal dlgs 358/92;
- (2) per le forniture di servizi il cui valore sia uguale o superiore alla soglia comunitaria dal dlgs 157/95;
- (3) per gli appalti pubblici di servizi relativamente e limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore sia uguale o superiore alla soglia comunitaria dal dlgs 65/2000;
- (4) per le forniture di beni e servizi il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria dal regolamento della Giunta Regionale;



(5) per le spese minute e ricorrenti dal regolamento aziendale di cassa economale;

(6) per i lavori in economia fino all'importo di 200.000 Unità di Conto Europee al netto dell'IVA dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia del P.O.U.

La scelta del contraente può avvenire, in concreto, alla luce delle disposizioni del regolamento in esame:

- o mediante ^{TRATTATIVA} TRATTATIVA PRIVATA preceduta da gara informale con almeno tre ditte specializzate nel settore per fornitura di importo fino a LIRE 400 milioni;
- o mediante TRATTATIVA NEGOZIATA con unico contraente nei soli casi strettamente previsti dalla vigente normativa regionale in materia (art. 16 comma3 del regolamento di attuazione della legge regionale 43/96).

Per il 2006 è stato elaborato dal nuovo management un nuovo atto aziendale.

Il dettaglio delle procedure contrattuali è riportato in allegato 4.

4. CRIMINALITA' ORGANIZZATA CALABRESE

Si riportano di seguito le notizie di carattere generale sulla criminalità calabrese, rinviando per un maggiore dettaglio all'allegato 5 .

La 'Ndrangheta è un'organizzazione criminale particolarmente radicata e diffusa sul territorio regionale con proiezioni extraregionali in tutta Italia ed anche all'estero.

L'organizzazione è specializzata nel traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti che costituisce fonte inesauribile di proventi che vengono successivamente riciclati e reimpiegati mediante la creazione di attività economiche e finanziarie ad hoc, spesso intestate a prestanome.

Altro aspetto che connota in maniera netta la detta organizzazione è costituito dal capillare controllo del territorio che viene esercitato, anche attraverso l'infiltrazione nelle amministrazioni locali. Ciò consente di esercitare un vero e proprio condizionamento sulle attività che da quelle amministrazioni promanano quali, ad esempio, gli appalti per la realizzazione di opere, per l'affidamento di servizi o comunque, più in generale, per l'individuazione del soggetto che deve assumere la veste di contraente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

15
18 

Sono state accertate influenze e condizionamenti sui settori degli appalti pubblici aggiudicati ad imprese direttamente riconducibili alla C.O., ovvero contigue alle stesse dello smaltimento dei rifiuti, nelle fasi di programmazione dei tempi e dei siti di localizzazione degli impianti, nella loro gestione, ecc.

E' appena il caso di aggiungere che il settore della sanità ha registrato di recente un grande attenzione non solo da parte degli organi di polizia giudiziaria e della Autorità giudiziaria inquirente, ma anche delle Autorità di Pubblica Sicurezza, come testimoniato le nomine di Commissioni di accesso antimafia per la A.S.L. di Locri e per l'ospedale di Melito Porto Salvo, come pure le intimidazioni denunciate da due manager delle aziende di Castrovillari e Rossano, nonché le indagini avviate in capo ai vertici dell'Azienda Sanitaria Locale di Vibo Valentia, in relazione alla costruzione del nuovo ospedale proprio di Vibo, in esito alle quali sono stati contestati diversi reati "spia" quali la turbativa d'asta, il falso, l'abuso di ufficio e la concussione.

Merita una menzione, infine, il fenomeno molto diffuso in Calabria dello scioglimento dei Consigli Comunali per infiltrazioni mafiose (ben 13 negli ultimi 5 anni).

5. LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI VIBO VALENTIA

Nella relazione al Parlamento sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata anno 2004 risulta che nella *provincia di Vibo Valentia* hanno agito diverse cosche, tra le quali spicca la famiglia "Mancuso" di Limbadi.

La cosca Mancuso ha rivestito un ruolo di primo piano nell'intera regione, con propaggini a livello nazionale ed internazionale ed ha esercitato la propria leadership nell'intera provincia vibonese, mediante la gestione diretta delle aree territoriali di Limbadi, Nicotera, Vibo Marina e Tropea e quella decentrata del restante territorio per il tramite delle cosche "Mantino-Tripodi", "Fiarè" di San Gregorio, "Anello-Fiumara" di Filadelfia, "Vallelunga" di Serra S. Bruno, "Pititto" di San Giovanni di Mileto e "Accorinti-Fiammingo" di Zungri.

I Mancuso hanno mantenuto, inoltre, forti legami con il clan "Piromalli-Molè" di Gioia Tauro (RC) e la famiglia "Bellocco" di Rosarno (RC). Hanno intessuto rapporti con altri sodalizi attivi nelle province di Catanzaro, di Cosenza, di Crotone (gruppo "Arena" di Isola di Capo Rizzuto), di Lamezia Terme e di altre

parti del territorio nazionale (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana).

Il citato sodalizio, inoltre, si è ritagliato ampi spazi di operatività nei settori del traffico nazionale ed internazionale degli stupefacenti ed ha esteso i propri interessi anche al settore del turismo internazionale.

Tuttavia, sono state registrate tensioni sia all'interno della famiglia, sia con cosche un tempo alleate ed oggi concorrenti.

La famiglia "Lo Bianco", desiderosa di affrancarsi dalle recenti posizioni subietive e di recuperare un ruolo significativo, ha assunto una posizione di rilievo nella gestione dell'attività usuraia e nella infiltrazione nell'economia legale.

L'influenza dei Mancuso si è evidenziata anche nel settore dei lavori pubblici aggiudicati mediante appalti; ciò ha attribuito loro i connotati tipici di una formazione mafiosa ad elevata vocazione economico-finanziaria.

È stato registrato un persistente fenomeno di infiltrazioni da parte della criminalità mafiosa all'interno delle Amministrazioni comunali, che in taluni casi hanno patito "condizionamenti", di diverso genere, nella gestione delle attività.

Le altre organizzazioni criminali presenti nella provincia sono state quelle di :

- "Bonavota" e "Petrolo" nella zona di Stefanaceni;
- "Cracolici-Manco" e "Fiumara" nella zona di Pizzo;
- "Gallace-Loiolo" nella zona delle Serre Calabre.

In merito, è stato possibile ricostruire la "mappatura" delle famiglie criminali che agiscono nell'ambito della provincia vibonese e le rispettive aree di influenza come di seguito riportato, in base alle notizie acquisite da questo Comando, secondo le modalità indicate in premessa:

- (1) **"ACCORINTI/FIAMINGO"**, operante nella zona di Monte Poro (Rombiolo, Zungri, Zaccanopoli, Cessaniti, Briatico e Spilinga);
- (2) **"ANELLO – FIUMARA"** area di influenza: Filadelfia, Francavilla, Angitola, Moterosso Calabro, Pizzo e Polia; **BERTUCCI** (Brognaturo, Simbario);
- (3) **"BONAVOTA - PETROLO – PATANIA"** area di influenza: Sant'Onofrio, Stefanaceni, Filogaso, Vibo Valentia;
- (4) **"CICONTE"**, operante nei comuni di Serra Sarr Bruno, Mongiana, Soriano Calabro e Sorianello;
- (5) **"CRACOLICI- MANCO e FIUMARA"** area di influenza Pizzo e Maierato;



- (6) **"FIARE' – GASPARRO"** area di influenza: San Gregorio d'Ippona, Cessaniti, Ionadi, Pizzo, Vibo Valentia F.ne Piscopio e Briatico;
- (7) **"GALLACE-LOIELO"** nella zona delle serre Calabre;
- (8) **"LA ROSA"** (Tropea, Parghelia, Zambrone, Drapia);
- (9) **"LO BIANCO, MANTINO/TRIPODI"**, rappresenta il sodalizio di maggior spessore nell'ambito del capoluogo di provincia e dei centri immediatamente limitrofi (Pizzo e Vibo Valentia);
- (10) **"LOIELO"** (Soriano, Gerocarne);
- (11) **"MAIOLO"** (Dasà, Arena, Acquaro);
- (12) **"MANCUSO"** (Tropea, Zungri-Cessaniti, Limbadi, Nicotera, intera provincia Vibo Valentia);
- (13) **"MAZZITELLI "** (San Calogero);
- (14) **"MAZZOLLA"** (Mileto, S. Costantino Calabro);
- (15) **"MORFEI-OPPEDISANO"**, operante nei comuni di Arena, Acquaro, Dasà e Dinami;
- (16) **"PARDEA"** (Vibo Valentia);
- (17) **"PIROMALLI-FORTUNA-PUGLIESE"** (Vibo Valentia);
- (18) **"PITITTO - PROSTAMO"** area di influenza: Mileto, Paravati, San Giovanni, Comparni;
- (19) **"SORIANO"**, operante nei comuni di Filandari, Pizzini, Mileto e San Costantino Calabro;
- (20) **"VALLELUNGA"** (Serra S. Bruno, Fabrizia, Mongiana, Simbario, comprensorio delle Serre);

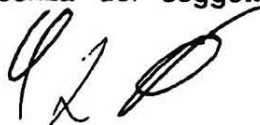
6. ASPETTI NORMATIVI DI INTERESSE PER L'ATTIVITA' DELEGATA

a. Appalti pubblici

Si riportano, di seguito, gli aspetti normativi ritenuti essenziali, relativi agli appalti nel periodo di riferimento delle indagini (2003-2005), rinviando per una più dettagliata analisi all'allegato 6.

L'appalto pubblico è lo strumento principale attraverso cui la pubblica amministrazione realizza la domanda pubblica di beni e servizi necessari al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

La natura giuridica del contratto di appalto pubblico resta squisitamente di diritto privato, ma la preminente presenza del soggetto pubblico ne



condiziona fortemente la disciplina: le norme del codice civile, infatti, intervengono solo in via residuale e suppletiva rispetto alla normativa speciale, sia di fonte nazionale che comunitaria.

Gli appalti pubblici sono suddivisi in quattro tipologie fondamentali, ognuna delle quali è regolamentata da una specifica normativa.

Le tipologie sono:

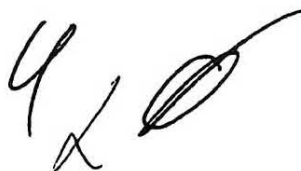
- (1) **appalti di opere** (i cosiddetti lavori pubblici) riguardanti le attività di costruzione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e demolizione;
- (2) **appalti di servizi**, tra cui, per esempio, servizi di contabilità, finanziari, informatici ecc.;
- (3) **appalti di forniture di beni**, riguardanti l'approvvigionamento di prodotti appartenenti a qualsiasi categoria merceologica, necessari agli Enti per il loro funzionamento;
- (4) **appalto nei cosiddetti "settori esclusi"**, anch'essa regolata da specifiche norme. Rientrano in questa categoria gli appalti riguardanti lo sfruttamento e la commercializzazione di acqua, energia elettrica e termica, gas, trasporti e telecomunicazioni.

b. Certificazioni antimafia

Si rinvia all'allegato 7 per la descrizione in dettaglio delle previsioni della normativa antimafia, di cui si fa cenno di seguito.

La sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione per procedimenti penali a carico di cittadini, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese facenti capo a soggetti su cui gravano dette cause, condizionano il rilascio di una licenza o autorizzazione da parte della pubblica amministrazione e la possibilità di stipulazione, o approvazione, di un contratto con la stessa.

Per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione relativi a lavori e forniture, per un valore complessivo superiore a 150 mila euro, occorre produrre la cosiddetta certificazione antimafia, da cui risulti l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione (per provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o per procedimento di prevenzione).



La certificazione antimafia è disciplinata dalle seguenti norme: L. 31 maggio 1965 n. 575; L. 17 gennaio 1994 n. 17; D. L.vo 8 agosto 1994 n. 490; D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

La certificazione antimafia si divide in "comunicazione ed "informazione" antimafia a seconda dell'entità dell'importo e dell'oggetto del contratto.

La comunicazione antimafia, prevista dall'art. 3 del D.P.R. 252/98, è una certificazione che ha l'esclusiva finalità di accertare che non ci siano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 (provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello per uno dei delitti dell'art. 51 comma 3-bis del c.p.p.) nei confronti di soggetti che intendono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le informazioni antimafia (art.4 D.Lgs. n. 490/94 e art. 10 D.P.R. n. 252/98), concernono la verifica circa la insussistenza di tentativi mafiosi in imprese o società che intendono attivare rapporti con la P.A., devono essere acquisite dai soggetti pubblici indicati nell'art. 1 del DPR 252/98.

7. CONTROLLO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

I militari operanti hanno chiesto all'Azienda Sanitaria un elenco degli appalti, distinti per le forniture di beni e servizi e appalti di opere, aggiudicati nel periodo oggetto dell'indagine 01.01.2003 – 31.12.2005.

In particolare, per tali appalti sono stati richiesti, per ciascuno di essi, i seguenti elementi, ritenuti utili ai fini dell'accertamento della regolarità delle procedure contrattuali e di eventuali condizionamenti ad opera di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali:

Per gli appalti di forniture di beni e servizi:

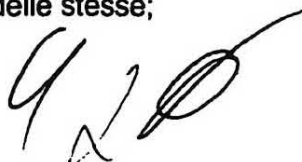
- estremi del bando di gara;
- oggetto dell'appalto con specifica di quelli misti;
- copertura finanziaria;
- luogo di esecuzione della fornitura;
- il valore economico dell'appalto;
- normativa applicata per scelta contraente;



- procedura di aggiudicazione (asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, ecc)
- tipo di pubblicità adottata;
- criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- responsabile unico del procedimento;
- membri della commissione giudicatrice indicando per primo il presidente;
- soggetti partecipanti alla gara e relative offerte;
- soggetto aggiudicatario, importo di aggiudicazione e data di aggiudicazione;
- eventuali soggetti affidatari di sub-appalto e/o cottimo;
- attestazioni e/o certificazioni antimafia;
- varianti in corso di esecuzione e/o revisione di prezzi
- eventuali rinnovi, ampliamenti o proroghe del contratto;
- stato della fornitura;
- collaudo (indicando la data e l'esito).

Per gli appalti di opere (costruzione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e demolizione.):

- estremi del bando di gara;
- oggetto dell'appalto con specifica di quelli misti;
- copertura finanziaria;
- appalto ex art. 20 l. 67/88;
- importo complessivo dei lavori;
- normativa applicata per scelta contraente;
- procedura di aggiudicazione (asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, ecc);
- tipo di pubblicità adottata;
- criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- responsabile unico del procedimento;
- membri della commissione giudicatrice indicando per primo il presidente;
- soggetti partecipanti alla gara e relative offerte;
- soggetto aggiudicatario, importo di aggiudicazione e data di aggiudicazione;
- eventuali soggetti affidatari di sub-appalto e/o cottimo;
- attestazioni e/o certificazioni antimafia;
- direttore dei lavori;
- perizia di variante con allegato dettaglio delle stesse;
- perizie suppletive con allegato dettaglio delle stesse;



- riserve formulate e relativo importo;
- riserve accettate e relativo importo;
- incarichi a collaboratori interni (per i collaboratori interni indicare per quelli remunerati al di fuori dal rapporto di lavoro dipendente le generalità e la tipologia) e/o esterni (indicando tipologia, generalità se persona fisica, e/o i dati della società);
- modalità conferimento incarichi e l'ammontare complessivo dello stesso;
- stato di realizzazione dell'opera;
- collaudo (indicando la data e l'esito).

Oltre agli elementi richiesti è stata fornita ai militari operanti copia del database estratto dal programma "ASCOT" in uso alla A.S.L. di Vibo Valentia contenente i dati di bilancio anni 2003-2004-2005 completi di mandati di pagamento.

Sulla base di quanto sopra, i verbalizzanti hanno proseguito l'attività di indagine attraverso:

- l'analisi di alcune delle imprese partecipanti e/o vincitrici degli appalti mediante il riscontro con i dati contenuti nelle banche dati in uso al Corpo;
- l'utilizzo delle notizie acquisite, come in precedenza descritto, dalla Procura della Repubblica e dalla U.T.G. Prefettura di Vibo Valentia, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dai Comandi del Corpo;
- la verifica di alcune gare al fine di riscontrare la procedura adottata.

Per quanto concerne gli appalti di forniture di beni e servizi è stato, in linea generale, rilevato un diffuso ricorso alla trattativa privata e alla trattativa privata diretta, istituto che implica la partecipazione di una sola ditta invitata dall'amministrazione.

Per la maggioranza di tali appalti "sotto soglia comunitaria", essendo al di sotto anche del valore minimo previsto dalla normativa antimafia, non veniva richiesta alcuna certificazione prevista.

La Azienda Sanitaria ha fatto in alcuni casi ricorso a rinnovi e a proroghe dei contratti eludendo gli obblighi della gara.

Infatti, l'appalto del servizio mensa affidato all'A.T.I. composto dalla soc. ONAMA S.p.A. e dalla R.C.C. Srl non poteva essere rinnovato stante il disposto dell'art. 23 della legge n. 62/2005 come nello specifico riportato nel prosieguo della presente alla lett. b. punto (1) che segue, descrittiva della procedura di gara riferita a tale appalto.

Mentre per quanto concerne le proroghe si evidenzia che nel corso dell'anno 2003 si è proceduto alla proroga per l'intero anno del servizio di pulizia affidato alla Pulisprint (27.01.2003 - 30.05.2003; 30.10.2003- 01.12.2003; 12.12.2003) fino all'affidamento del nuovo servizio in data 23.12.2003). Anche se effettive ragioni di urgenza avessero reso plausibile il ricorso all'affidamento diretto, il protrarsi della durata del contratto per circa un anno, tempi in cui si poteva bandire una nuova gara, non escludono la possibilità di prospettare un condizionamento delle scelte e comunque un non buon andamento dell'azione amministrativa.

Una ulteriore osservazione va fatta in ordine all'affidamento del servizio di lavaggio e noleggio biancheria dei presidi ospedalieri, casa di riposo, laboratorio analisi ex INAM, ambulatori dislocati sul territorio dell'Azienda Sanitaria e per il servizio "118", il quale sembra monopolizzato dalla S.A.D.E.N. Lavanderia Industriale S.r.l. di Rende (CS) che risulta essere affidataria dello stesso dal 1997 e vincitrice delle varie gare di appalto nel tempo effettuate (da ultimo l'8.08.2005).

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le circostanze di maggior rilievo rilevate nel corso della specifica attività di indagine.

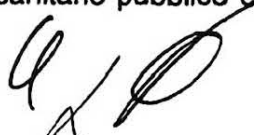
a. Appalti di opere

(1) Programma di interventi in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge n. 67/1988

Tale programma di investimenti si inserisce in un quadro complessivo di riordino della rete ospedaliera esistente, in un'ottica ispirata alla esigenza di coniugare il livello e la qualità dell'offerta con le generali esigenze di contenimento della spesa.

La normativa in esame mira a dare effettiva tutela al diritto alla salute enunciato nell'art. 32 della Costituzione da perseguirsi attraverso i presidi ed i servizi del Sistema sanitario nazionale, la concreta destinazione di strutture all'esercizio delle attività sanitarie, la destinazione di fondi per la realizzazione delle stesse, ponendo in stretta connessione gli obiettivi di ricovero e cura e l'organizzazione dei mezzi destinati allo scopo.

L'impianto originario dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988 ha previsto un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione



di residenze per anziani e soggetti disabili ad opera di Regioni, Province autonome, IRCCS, Policlinici a gestione diretta, Università, Istituti zooprofilattici sperimentali, con un finanziamento complessivo di spesa di 30.000 miliardi (€15.493.000 milioni), da ripartirsi nell'arco di dieci anni, sostenuto da operazioni di mutuo con oneri a carico dello Stato per il 95% delle spese ammissibili articolate per triennio, mentre il 5% a carico delle regioni e degli altri enti richiedenti.

Successivamente i finanziamenti sono stati portati con l'art. 28 della legge n. 488 del 1999 a circa 34.000 miliardi di lire (€17.575.000 milioni), per interventi volti al potenziamento della radioterapia, e con l'art. 83 della legge n. 388 del 2000 per realizzare strutture per la libera professione *intramoenia* e per altri programmi (2.400 miliardi, pari a 1.239,4 milioni di euro, alla cui ripartizione ha provveduto la delibera CIPE del 2.8.2002).

Tale disposizione è rimasta pressoché immutata nell'impianto del decreto legislativo n. 502 del 1992 di riordino del sistema sanitario nazionale, con il quale però ha preso avvio un sistema di finanziamento delle strutture ospedaliere misurato sulle prestazioni effettivamente erogate sulla base di un sinallagma che utilizza a parametro i cd. Raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRGs), in una logica di pianificazione nell'utilizzo delle strutture ospedaliere pubbliche e di una maggiore attenzione a soluzioni alternative ai ricoveri ospedalieri.

Le modifiche introdotte dal d.l. n. 396 del 2 ottobre 1993, convertito nella legge n. 492 del 4 dicembre 1993, hanno dato ulteriore impulso all'avvio del programma di interventi con il trasferimento alle Regioni delle funzioni esercitate dal Ministero della Sanità in sede di vigilanza e di valutazione dei progetti, attribuendo il carattere di esecutività alle progettazioni regionali e rafforzando il ruolo delle Regioni che vengono coinvolte in un disegno strategico di maggiore responsabilità.

Nel periodo di riferimento 2003 – 2005 la Azienda Sanitaria Locale di Vibo Valentia ha dato attuazione a tre interventi finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 e in particolare la:

- ristrutturazione locali ex dispensario di Serra San Bruno da destinare a Consultorio familiare per importo complessivo dei lavori di Euro



261.500 oltre 27.000 Euro di oneri per sicurezza (Disposizione N. 30 del 17.09.2001) in corso di ultimazione;

- ristrutturazione locali ex dispensario di Vibo Valentia da destinare a Consultorio familiare per importo complessivo dei lavori di Euro 249.883,61 (Disposizione n. 28 del 13.04.2005) in corso di ultimazione;
- costruzione nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia.

In merito a tale ultimo appalto, aggiudicato ad un'impresa pugliese, si evidenzia che l'intera documentazione è stata sottoposta a sequestro dalla locale Procura della Repubblica.

In particolare, l'Autorità Giudiziaria ha accertato alcuni episodi di corruzione (che sarebbero stati documentati da riprese filmate e fotografie scattate dagli inquirenti), contestati nell'ambito dell'operazione "Ricatto" che aveva portato nel settembre 2005, all'emissione di avvisi di garanzia ed al sequestro del cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia da parte dei carabinieri. Le tangenti ammonterebbero a circa 2.165.000 euro.

L'indagine ha coinvolto, il Direttore Generale e il Commissario Straordinario succedutisi negli ultimi anni alla guida dell'Asl, funzionari della stessa azienda ed un funzionario regionale.

In relazione a quanto sopra in data 07.09.2006, i militari operanti hanno acquisito copia della richiesta di rinvio a giudizio n. 266/04 del 20.04.2006 (Allegato 8) dalla quale risulta che i fatti oggetto del *Proc. Pen. 266/04* riguardano i reati di cui agli articoli del c.p. 353 (Turbata libertà degli incanti), 479 (falsità ideologica commessa da PU), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), 629 (Estorsione), 317 (concussione), 640 (truffa aggravata in danno alla ASL) e alla legge 195/1974 e 659/191 (finanziamento illeciti ai partiti) posti in essere al fine di favorire il Consorzio per lo Sviluppo degli Insediamenti Tecnologici Infrastrutturali Ecoambientali di Bitonto (BA) nell'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Vibo, tra il 2002 e 2004.

In tale procedimento sono risultati essere coinvolti a vario titolo i seguenti soggetti:



- (a) CRUPI Armando nato a Mileto il 29.04.1946 – Direttore Generale ASL .Pro tempore;
- (b) CAMPISI Giorgio, nato a Palermo il 10.11.1940 – Intermediario di esponenti partito UDC e Democratici di Centro;
- (c) FAGNANI Enzo nato a Velletri il 19.06.1940 - – Intermediario di esponenti partito UDC e Democratici di Centro;
- (d) GAROFALO Santo, nato a Carolei (CS) il 24.1.1948 – Commissario Straordinario ASL Pro tempore;
- (e) LISO Domenico nato a Bitonto il 07.10.1960 - legale rappresentante del Consorzio;
- (f) LOCOCO Olimpia nata a Vibo Valentia il 02.08.1952 – Presidente commissione aggiudicatrice;
- (g) LUZZO Giovanni Franco nato a Nicastro il 18.01.1940; ex assessore alla sanità;
- (h) NAMIA Giuseppe nato a Vibo Valentia il 24.02.1940 – Direttore POU attività Tecniche ASL (lo stesso risulta essere anche stato segnalato nel corso del 1994 per il reato di cui all'art. 416 bis e reati contro la Pubblica Amministrazione;
- (i) SCELISI Domenico nato a Milano il 22.09.1961 – legale rappresentante del Consorzio;
- (j) VITIELLO Fausto nato a Macerata il 05.09.1950 – Responsabile del procedimento;
- (k) CARULLO Antonio nato a Bologna il 06.07.1948 – Componente commissione aggiudicatrice;
- (l) CONTALDO Michele nato a Pagani il 24.05.1947 – Componente commissione aggiudicatrice;
- (m) DE SILVA Luigi nato a S. Agata dei Goti il 13.3.1948 – Componente commissione aggiudicatrice;
- (n) PASQUINO Antonio nato a Benevento il 16.01.1932 – Componente commissione aggiudicatrice.

Tra l'altro, dalle indagini è emerso che a fronte della promessa di denaro a titolo di tangente i funzionari della ASL avevano pilotato l'appalto in questione rendendo possibile l'aggiudicazione dello stesso al Consorzio suddetto. Appalto che comunque, sarebbe stato, anche attraverso



specifici contratti di sub-appalto già pattuiti, totalmente eseguito dalla Ditta Ediltrasport dei F.lli Evalto S.a.s. con sede in Vibo Valentia.

In merito, la Prefettura di Vibo Valentia in risposta alla richiesta n. 2207 del 23 agosto 2006, con proprio foglio 753/06/GAB del 13 settembre 2006, ha fatto conoscere che con riguardo all'esecuzione dell'appalto del nuovo ospedale risulta che era stato autorizzato un sub appalto a favore della Impresa Ediltrasport Evalto S.a.s. Detta autorizzazione è stata successivamente revocata a seguito del rilascio da parte della Prefettura, in data 15.10.2004, di informazioni antimafia interdittive nei confronti dell'impresa.

La stessa prefettura, in considerazione anche delle inchieste giudiziarie che avevano coinvolto i vertici della ASL e l'Assessore Regionale alla Sanità, aveva interessato le forze di polizia al fine di accertare l'esistenza di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione della medesima azienda e la Procura Distrettuale antimafia per eventuali notizie di interesse. Inoltre, aveva avanzato al Presidente e all'Assessore alla Sanità della Regione Calabria, richiesta di copia della relazione finale della Commissione regionale di indagine costituita al riguardo.

In relazione alle suddette richieste le Procure interessate hanno opposto il segreto delle indagini mentre, allo stato, nulla risulta comunicato in merito all'attività della citata commissione.

Da ricerche effettuate alle banche dati in uso al Corpo: Anagrafe Tributaria, Telemaco/Infocamere e al sistema di indagine S.D.I. è emerso che:

- legale rappresentante e socio accomandatario della Evalto S.a.s con sede in Vibo Valentia, via Napoli n. 14 è EVALTO Rocco (di Domenico) n. il 10.04.1960 a Seminara (RC) e domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari n. 60. Lo stesso risulta essere stato condannato nel 1979 per porto abusivo di armi e segnalato per i reati di attività gestione rifiuti non autorizzata nel 2001, usurpazione e invasione terreni ed edifici nel 2001, omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali nel 2005 e omesso versamento di ritenute certificate nel 2006;
- soci accomandati sono i fratelli: EVALTO Francesco n. a Seminara il 08.12.1961 e residente in Vibo Valentia – contrada Colamaza snc;



EVALTO Michele n. a Spilinga (VV) il 01.10.1972 e residente in Vibo Valentia, via Napoli n. 14; EVALTO Antonino n. a Seminara il 17.11.1973.

Dalla banca dati è stato rilevato che:

- EVALTO Antonino è stato oggetto di controlli sul territorio in data 12.12.2001 unitamente a LO BIANCO Carmelo n. il 23.5.1932 – elemento di spicco dell'omonimo Clan – mentre in data 02.05.2004 è stato controllato unitamente a LO BIANCO Paolino n. 27.6.1963 elemento di spicco dell'omonima cosca (figlio del Capo clan LO BIANCO Carmelo - Cl. 45). Inoltre è emerso che lo stesso risulta sposato con LO BIANCO Rosy nata a Vibo Valentia il 05.11.1974 (nominativo rilevato attraverso il codice fiscale LBNRSY74S45F537K riportato nella dichiarazione come coniuge a carico, tenuto conto che il Codice fiscale non risulta agli archivi anagrafe tributaria). Lo BIANCO Rosy risulta essere la sorella del citato LO BIANCO Paolino, nonché figlia dal capo clan LO BIANCO Carmelo.
- EVALTO Michele è stato oggetto di segnalazione nel 1996 per il reato di porto abusivo e detenzione di armi e di ricettazione, nel 2001 per violazione alle norme sugli stranieri mentre nel 2002, per furto, deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi, usurpazione.

Inoltre i predetti risulterebbero figli di EVALTO Domenico nato a Seminara (RC) il 05.03.1935 residente in Vibo Valentia via Napoli n. 14, ove esercita anche attività di Culture agrumicole.

Tale soggetto, in relazione a quanto comunicato dalla Direzione Investigativa Antimafia alla richiesta dati di questo Nucleo, risulterebbe appartenere alla Cosca ANELLO-FIUMARA.

Da ricerche effettuate alla banca dati anagrafe tributaria e al sistema di indagine S.D.I. è emerso che EVALTO Domenico risulta, tra gli altri, a far data dal 1996, colpito da vari provvedimenti cautelari per porto abusivo di armi, estorsione (1998 e 2000), ricettazione (1999 e 2000) e 416 bis associazione di stampo mafioso (2003).

Alla luce degli elementi sopra emarginati, EVALTO Antonino, socio della Evalto S.a.s, risulta legato da vincoli di affinità con il clan criminale



egemone in Vibo Valentia, rappresentato dalla famiglia LO BIANCO, nonché ha avuto frequentazioni con componenti del clan.

La citata società, sulla base di accordi pregressi con il Consorzio risultato vincitore dell'appalto avrebbe dovuto realizzare l'intera opera del nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia .

(2) Lavori edili e di ristrutturazione

In data 05/09/2006, a seguito di specifica richiesta dei militari operanti formulata il 25.07.2006, è stato fornito dall'Azienda Sanitaria un prospetto dati e notizie relativo all'affidamento dei lavori e degli interventi manutentivi per gli anni 2003-2004-2005, effettuati dalla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unificato (P.O.U.) – Allegato 9. Tale prospetto è riferito all'acquisizione dei lavori in economia, consentita in via generale fino all'importo di 200.000 Unità di Conto Europee al netto dell'IVA, disciplinati dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia del P.O.U. approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 121/C del 06.11.2003, come modificata dalla Delibera del D.G. n. 40 del 01.06.2004 (allegato 10).

L'affidamento e l'esecuzione di lavori in economia si ispirano ai principi stabiliti all'art. 24, comma 6 della legge quadro su lavori pubblici n. 109 dell'11.02.94 e alle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione di tale legge adottato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 e precisamente all' art. 88 e agli articoli dal 142 al 148.

La suddetta disciplina consente l'esecuzione di lavori fino all'importo di 200.000 Euro al netto degli oneri fiscali e conseguentemente vieta il frazionamento artificioso dei lavori al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole dei lavori in economia.

Inoltre lo stesso regolamento P.O.U. all'art. 5 dispone: " *E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento*".

I lavori che possono essere eseguiti in economia debbono appartenere ad una delle categorie elencate nell'art.88 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e quindi:

- manutenzione e riparazione di opere od impianti la cui esigenza derivi da eventi imprevedibili e sempre che non sia possibile la loro



realizzazione utilizzando uno dei sistemi di gara previsti dagli articoli 19 (sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) e 20 (scelta del contraente - Pubblico incanto o licitazione privata) della legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni;

- manutenzione di opere od impianti di importo non superiore ai 50.000€;
- gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso espletamento delle gare;
- lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

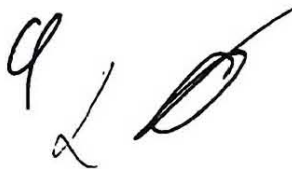
I lavori in economia possono essere eseguiti in amministrazione diretta (per importi fino a 50.000 Euro) o per cottimo.

Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolare tipologia, individuate da ciascuna stazione appaltante ai sensi del citato art. 88 e di importo non superiore a Euro 200.000.

Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 554/1999 (trattativa privata preceduta da gara informale) che prevede che la stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Le imprese così individuate sono contemporaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.



La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.

Solo per lavori di importo inferiore a Euro 20.000 si può procedere ad affidamento diretto.

L'art. 148 del D.P.R n. 554/1999 ammette, durante l'esecuzione dei lavori in economia, laddove la somma presunta si rilevi insufficiente, che il Responsabile del procedimento presenti un perizia suppletiva, ma in nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Va infine richiamato il contenuto dell'art 24 (Trattativa privata) della legge Quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 che prevede: *"Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera"*.

Come in precedenza accennato in data 05/09/2006 è stato fornito dall'Azienda Sanitaria un prospetto dati e notizie relativo all'affidamento dei lavori e degli interventi manutentivi per gli anni 2003-2004-2005, effettuati dalla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unificato (P.O.U.).

L'esame dei dati forniti ha consentito di rilevare, per quanto concerne i lavori edili di ristrutturazione dei vari presidi che:

- sono stati eseguiti di lavori di ristrutturazione in economia ripartiti in più lotti, disattendendo gli obblighi della normativa che vieta di assegnare a trattativa privata, in tempi successivi, lotti appartenenti alla medesima opera;
- alcuni lavori, come si rileva da quanto riportato nel citato prospetto, - sembrerebbero non rientrare nella categoria dei lavori in economia di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 554/1999 (manutenzione e riparazione di opere od impianti la cui esigenza derivi da eventi imprevedibili e sempre che non sia possibile la loro realizzazione utilizzando uno dei sistemi di gara previsti dagli articoli 19 - sistemi di realizzazione dei lavori pubblici- e 20 -scelta del contraente - Pubblico incanto o



licitazione privata - della legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni) ;

- sono state disattese le disposizioni sul cottimo circa il numero minimo (cinque) delle imprese da invitare, come risulta dai dati comunicati;
- si sono alternate, nell'affidamento degli appalti, diverse ditte, nel senso che si è notato come se esistesse un disegno "spartitorio" in attuazione del quale taluni appalti venivano aggiudicati a determinate ditte, risultando aggiudicatari di altri appalti le altre che già avevano partecipato, senza successo ai precedenti, laddove la ditta precedentemente vincitrice effettuava un'offerta, per la stessa tipologia di lavoro, notevolmente superiore e pertanto palesemente non concorrenziale, consentendo, in tal modo, alla ditta che era risultata soccombente nella precedente gara di aggiudicarsi quella successiva.

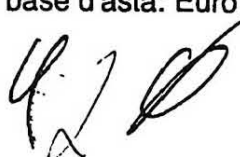
Le situazioni sopra descritte si sono verificate soprattutto per i seguenti lavori, i quali, pur avendo lo stesso oggetto (ristrutturazioni) ed eseguiti a breve distanza di tempo, sono stati appaltati frazionatamente, benché abbiano riguardato il medesimo plesso ospedaliero. Inoltre, nell'ipotesi del cottimo fiduciario è stato rilevato che a fronte dell'invio dell'invito almeno a 5 ditte, come previsto dalle norme, dal prospetto esibito risultano dati in cui le ditte partecipanti sono in numero inferiore, come si evince anche di seguito:

(a) MESSA A NORMA IMPIANTI CABINA ELETTRICA S.O. VIBO VALENTIA

- Bando di Gara: 21.02.2003;
- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 75.000 oltre IVA (di cui Euro 3.750 oneri sicurezza);
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: prezzo più basso;
- Soggetti partecipanti 1: Ing. Vincenzo LICO (ribasso 1,70%);
- Aggiudicatario: Ing. Vincenzo LICO Euro 76.590,30 IVA compresa;

(b) RISTRUTTURAZIONE ATRIO UU.OO. OCULISTICA E MICROBIOLOGIA S.O. VIBO VALENTIA

- Bando di Gara: 26.06.2003;
- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 192.121,47;



- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
 - Aggiudicazione: prezzo più basso;
 - Soggetti partecipanti 2: Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 13,17%) Ditta Guastalegname Nazareno (ribasso 18,50%);
 - Aggiudicatario: Ditta Guastalegname per Euro 172.909, 74 IVA Compresa;
 - Perizie suppletive: lavori non previsti Euro 32.523,72;
- (c) RISTRUTTURAZIONE UU.OO. OTORINO, CHIRURGIA 1, AMBULATORIO E SALETTA OPER. S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 15.12.2003;
 - Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 195.540 più Euro 2.154,27 per progettazione impianto elettrico;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
 - Aggiudicazione: prezzo più basso;
 - Soggetti partecipanti 2: Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 14,17%) Ditta Guastalegname Nazareno (ribasso 8,10%);
 - Aggiudicatario: Ditta Prestia per Euro 187.620,49 IVA Compresa;
 - Perizie suppletive: lavori non previsti Euro 17.464,87;
- (d) RISTRUTTURAZIONE UU.OO. MALATTIE INFETTIVE-BAGNI ORL E SALA CONGRESSI S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 16.01.2004;
 - Importo complessivo lavori computo metrico: Euro 45.851,82;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: somma urgenza;
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta Guastalegname Nazareno;
 - Aggiudicatario: Ditta Guastalegname per Euro 45.421,70 oltre IVA;
- (e) RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX LAVANDERIA S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 30.01.2004;
 - Importo complessivo lavori relazione di stima: Euro 13.800 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: somma urgenza;
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta Guastalegname Nazareno;

Handwritten signatures and initials, including a large 'Q' and a signature that appears to be 'Nazareno'.

- Aggiudicatario: Ditta Guastalegname per Euro 11.247 oltre IVA;
- (f) RISTRUTTURAZIONE UU.OO. DIALISI E NEFROLOGIA S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 16.02.2004;
 - Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 190.281,93 più;
Euro 2.500 per progettazione impianto elettrico;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
 - Aggiudicazione: prezzo più basso;
 - Soggetti partecipanti 3: Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 17,01%) Ditta Coop. PO.RO. Edile (ribasso 16,27%) Ditta Francesco Deodato (ribasso 19,20%);
 - Aggiudicatario: Ditta Deodato per Euro 187.692,98 IVA compresa;
 - Perizie suppletive: lavori non previsti Euro 17.628,61;
- (g) SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA ETERNIT S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 19.02.2004;
 - Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 64.708,22 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
 - Aggiudicazione: prezzo più basso;
 - Soggetti partecipanti 3: Ditta Fusca Costruzioni (ribasso 8,80%) Ditta Habitat Costruzioni (ribasso 164%) Ditta NICE (ribasso 18,21%);
 - Aggiudicatario: Ditta NICE per Euro 63.509,83 IVA compresa;
- (h) RISTRUTTURAZIONE UU.OO. PSICHIATRIA S.O. SORIANO
- Bando di Gara: 20.05.2004;
 - Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 147.889,42 (di cui Euro 2.899,80 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
 - Aggiudicazione: prezzo più basso;
 - Soggetti partecipanti 4: Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 18,90%) Ditta Deodato Francesco (ribasso 17,80%) Ditta Giannini Francesco (ribasso 14,10%) Ditta Costruzioni Cocciolo M. Rita (ribasso 13,50%);

37³⁴  

- Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Prestia per Euro 132.245,92 IVA compresa;
 - Perizie suppletive: lavori non previsti Euro 11.737,84 oltre IVA;
- (i) RISTRUTTURAZIONE CHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO S.O. TROPEA
- Bando di Gara: 26.05.2004;
 - Importo complessivo lavori: Euro (non comunicato);
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: somma urgenza;
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta Deodato Francesco;
 - Aggiudicatario: Ditta Deodato Francesco per Euro 6.336,00 IVA compresa;
- (j) LAVORI SOMMA URGENZA RISTRUTTURAZIONE LOCALI AMBULATORIO PSICHIATRIA S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 17.06.2004;
 - Importo complessivo lavori computo metrico: Euro 17.859,12 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: somma urgenza;
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta Deodato Francesco (ribasso 19,20%);
 - Aggiudicatario: Ditta Deodato Francesco per Euro 14.430,17 oltre IVA;
- (k) LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ORTOPEDIA S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 18.06.2004;
 - Importo complessivo lavori relazione di stima: Euro 4.590 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: somma urgenza;
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta NICE (ribasso 10%);
 - Aggiudicatario: Ditta NICE per Euro 4.131,00 oltre IVA;
- (l) LAVORI COPERTURA DEPOSITO OSSIGENO S.O. VIBO VALENTIA
- Bando di Gara: 21.06.2004;



- Importo complessivo lavori: Euro (non comunicato);
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: somma urgenza;
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta NICE;
 - Aggiudicatario: Ditta NICE per Euro 2.230,14 oltre IVA;
- (m) RISTRUTTURAZIONE LOCALI S.O. NICOTERA – SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA
- Bando di Gara: 28.06.2004;
 - Importo complessivo lavori COMPUTO METRICO: Euro 24.151,12 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
 - Aggiudicazione: Euro (non comunicato);
 - Soggetti partecipanti 1: Ditta Costruzioni Lombardi di Mileto (ribasso 20%);
 - Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Lombardi di Mileto per Euro 19.320,89 oltre IVA;
- (n) FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA OPERATORIA S.O. TROPEA
- Bando di Gara: 12.07.2004;
 - Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 135.000 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
 - Aggiudicazione: prezzo più basso;
 - Soggetti partecipanti 4: Ditta Francesco Vinci (Euro 127.000 + IVA) Ditta Comes MED (Euro 123.943 + IVA) Ditta Termotecnica di Stoppia (Euro 112.500 + IVA), Ditta Grillo Salvatore (ribasso 21%);
 - Aggiudicatario: Ditta Grillo per Euro 106.650 oltre IVA;
 - Perizie suppletive: lavori non previsti Euro 9.401,74;
- (o) LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI MEDICINA S.O. SORIANO
- Bando di Gara: 09.08.2004;
 - Importo complessivo lavori computo metrico: Euro 43.255,17 oltre IVA;
 - Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;

- Aggiudicazione: somma urgenza;
- Soggetti partecipanti 1: Ditta Guastalegname Nazareno (ribasso 5%);
- Aggiudicatario: Ditta Guastalegname per Euro 41.092,41 oltre IVA;

(p) RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SALA MORTUARIA
S.O. VIBO VALENTIA

- Bando di Gara: 30.08.2004;
- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 58.546,41 (di cui Euro 1.169,12 non soggetti a ribasso);
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: prezzo più basso;
- Soggetti partecipanti 4: Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 19,90%) Ditta Costruzioni Deodato (ribasso 19,75%) Ditta Vinci (ribasso 18,15%), Ditta Costruzioni Lombardi di Mileto (ribasso 21,50%);
- Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Lombardi per Euro 50.714,41 IVA Compresa;
- Perizie suppletive: lavori non previsti per Euro 6.672,76;

(q) RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SALA MORTUARIA
S.O. VIBO VALENTIA

- Bando di Gara: 16.09.2004;
- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 49.983,80 (di cui Euro 980,00 non soggetti a ribasso);
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: prezzo più basso;
- Soggetti partecipanti 1: Ditta Costruzioni Lombardi di Mileto (ribasso 13,60%);
- Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Lombardi per Euro 47.553,11 IVA Compresa;
- Perizie suppletive: lavori non previsti per Euro 2.676,01;

(r) LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIATTAMENTO
LABORATORIO ANALISI S.O. VIBO VALENTIA

- Bando di Gara: 09.11.2004;

- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 66.266,49 (di cui Euro 2.000 non soggetti a ribasso);
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: prezzo più basso;
- Soggetti partecipanti 6: Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 19,50%) Ditta Costruzioni Lombardi (ribasso 18%) Ditta Fusca Costruzioni (ribasso 17,77%) Ditta Vinci (ribasso 17,50%), Ditta Deodato (ribasso 17,10%) Ditta Giannini (ribasso 13,75%);
- Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Prestia per Euro 58.907,98 IVA Compresa;

(s) **LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRONTO SOCCORSO S.O. TROPEA**

- Bando di Gara: 09.11.2004;
- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 115.154,39 (di cui Euro 1.750 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: prezzo più basso;
- Soggetti partecipanti 3: Ditta Fusca Costruzioni (ribasso 17,77%) Ditta Vinci (ribasso 17,35%) Ditta Recol (ribasso 13,17%);
- Aggiudicatario: Ditta Fusca Costruzioni per Euro 104.327,67 IVA Compresa;

(t) **LAVORI RISTRUTTURAZIONE LATO OVEST – LOCALI NEUROLOGIA-PEDIATRIA-UROLOGIA S.O. VIBO VALENTIA**

- Bando di Gara: 28.02.2005;
- Importo complessivo lavori a base d'asta: Euro 116.943,76 (di cui Euro 4.517,80 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: prezzo più basso;
- Soggetti partecipanti 2: Ditta Costruzioni prestia (esclusa) Ditta Deodato Francesco (ribasso 3,40%);
- Aggiudicatario: Ditta Deodato per Euro 113.284,58 oltre IVA;

(u) **LAVORI RISTRUTTURAZIONE RADIOLOGIA S.O. VIBO VALENTIA**

- Bando di Gara: 10.03.2005;
- Importo complessivo computo metrico: Euro 133.301,45;
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: somma urgenza;
- Soggetti partecipanti 2: Ditta Deodato – *Lavori Edili* - (ribasso 3,40%); Ditta Stoppia – *Impianti* - (ribasso 3,40%);
- Aggiudicatario: Ditta Deodato Euro 63.328,87 Ditta Stuppia per Euro 18.530,53;
- Oneri sicurezza: Euro 3.305,27; imprevisti: Euro 2.664,00; IVA 10% Euro 8.792,87; competenze tecniche: EURO 31.824,00; IVA e tassa CNPAIALP 2% compresi incentivi: Euro 1.586,62;
- Importo complessivo offerta: Euro 130.132,17;
- Perizie suppletive: lavori non previsti per Euro 4.753,09
- Totale Lavori: Euro 134.885,26;

(v) **LAVORI COMPLETAMENTO LOCALE DIALISI E NEFROLOGIA
S.O. VIBO VALENTIA**

- Bando di Gara: 28.05.2005;
- Importo complessivo lavori computo metrico: Euro 40.638,41 oltre IVA;
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata diretta;
- Aggiudicazione: somma urgenza;
- Soggetti partecipanti 1: Ditta Deodato Francesco (ribasso 19,20%);
- Aggiudicatario: Ditta Deodato per Euro 32.853,83 oltre IVA;

(w) **GARA INFORMALE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO S.O. VIBO
VALENTIA**

- Bando di Gara: 07.07.2005;
- Importo complessivo lavori computo metrico: Euro 30.000,27 oltre IVA;
- Procedura aggiudicazione: procedura negoziata;
- Aggiudicazione: Euro (non comunicato);
- Soggetti partecipanti 3: Ditta SIGE (ribasso 15%) Ditta Lico Vincenzo (ribasso 12,08%) Ditta Costruzioni Prestia (ribasso 19,50%);

- Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Prestia per Euro 24.150,22 oltre IVA.

Con riferimento alle suddette società, si evidenzia che dalle interrogazioni effettuate a scandaglio alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, è emerso che FUSCA Francesco Antonio, n. il 10.3.1969 – titolare – della impresa FUSCA Costruzioni – risulta essere stato segnalato: nel 2003 per i reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e nel 2004 per i reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Si evidenzia, che tra i componenti della Commissione Aggiudicatrice, in generale era presente quale presidente, tra gli altri, Giuseppe PETROLO, mentre Direttore dei Lavori risulta essere stato, tra gli altri, Giuseppe NAMIA.

In merito si rappresenta che dalla banca dati S.D.I. emerge che:

- NAMIA Giuseppe (di cui si è già detto in precedenza) - dirigente Amministrativo -risulta essere stato segnalato nel corso del 1994 per il reato di cui all'art. 416 bis e reati contro la Pubblica Amministrazione; nel corso del 2004 per i reati di concussione, estorsione, turba libertà degli incanti e abuso di ufficio; nel 2005 per concussione;
- PETROLO Giuseppe nato il 23.01.1947 – Direttore Amministrativo – risulta essere segnalato per il reato di abuso di ufficio nel corso del 2004.

b. Forniture di beni e di servizi

(1) Appalto concorso per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione ai degenti ricoverati nella casa di cura per anziani di Vibo Valentia, nei quattro Presidi Ospedalieri e dei dipendenti della stessa.

Tale servizio, affidato con delibera del D.G. n. 1192 del 04.06.1998 per la durata di sei anni, successivamente prorogato con disposizione del D.G. n. 423 del 21.07.2005 fino al 31.03.2007, è effettuato dall' Associazione Temporanea di Imprese composta dalla ONAMA S.p.a. (Organizzazione Nazionale Appalti Mense e Alberghi), con sede in Milano via degli

Olivetani n. 4 e dalla R.C.C. S.r.l. di Cosentino Giuseppe, con sede in S. Nicola da Crissa (VV).

Il bando di gara approvato con delibera del D.G. n. 2106 del 28.10.1997:

- prevedeva l'affidamento del servizio mediante appalto concorso con procedura di urgenza ex art. 10, comma 8, D.lgs. n. 157/1995 (stante la necessità di assicurare il servizio in tempi brevi);
- quantificava l'importo presunto in lire 2.500.000.000 oltre IVA annuo per la durata di sei anni (per complessive 15.000.000.000 oltre IVA);
- stabiliva il criterio di aggiudicazione ex art. 23 lett. b del D.Lgs. n. 157/1995 dell'"offerta economicamente più vantaggiosa".

Con Delibera del D.G. n. 2345 del 09.12.1997 venivano approvati il capitolato speciale d'appalto e la lettera di invito e nominata la Commissione aggiudicatrice nelle persone di:

- **MARCHESE Maurizio** (Direttore Amministrativo) – Presidente;
- **PETROLO Giuseppe** (Dirigente Servizio Economato e Ragioneria) – componente;
- **GIANANI Rodolfo** (Direttore Sanitario) – componente;
- **SURACI Francesco** (Medico) – componente;
- **MAZZITELLI Annunciato** (Medico) – componente;
- **ALTOMONTE Giuseppe** Segretario.

In merito a tali componenti si evidenzia che all'epoca dell'appalto dalla banca dati S.D.I. emerge che MARCHESE Maurizio risulta essere segnalato per il reati contro la Pubblica Amministrazione nel corso del 1994. Successivamente è stato coinvolto a far data dal 2003 al 2006, in altre vicende giudiziarie per reati di abuso di ufficio, occultamento di atti veri, turbata libertà degli incanti, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture.

Il capitolato aveva ad oggetto (art. 2):

- la ristrutturazione dei locali cucina, la fornitura e posa in opera degli impianti e delle attrezzature e loro relativa manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli ospedali di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno;
- la individuazione e l'allestimento presso l'ospedale di Vibo Valentia di una sala da adibire a mensa per il personale dipendente e di tre centri ristoro per gli ospedali di Serra San Bruno, Tropea, Soriano Calabro;



- l'espletamento del servizio di fornitura pasti ai degenti dei quattro plessi ospedalieri e della Casa di Riposo nei momenti della colazione, del pranzo del thè e/o camomilla pomeridiani e della cena, nonché quello di fornitura dei pasti, in regime di self-service ai soggetti autorizzati all'uso della mensa.

Lo stesso capitolato riportava a titolo indicativo che il numero complessivo annuo delle giornate alimentari dei degenti era di 127.750 mentre quello dei pasti della mensa era di 91.250 nei due turni pomeridiani e serale.

Con riferimento alla ristrutturazione dei locali cucina, alla fornitura e posa in opera degli impianti e delle attrezzature, pur essendo stato rinvenuto nella documentazione esaminata il carteggio relativo al progetto presentato per l'esecuzione degli stessi dalla soc. CONSEB Italia, di Bari, non sono stati rinvenuti documenti o altro che ne comprovasse l'avvenuta esecuzione da parte della stessa.

La lettera di invito alla gara del 15.01.1998 prevedeva al punto C), con riferimento all'offerta economica, che la stessa, onde consentire all'Amministrazione l'analisi della spesa totale, doveva indicare:

- il prezzo della giornata alimentare degente omnicomprensivo;
- il prezzo del pasto per gli aventi diritto alla mensa;
- i singoli elementi del prezzo formulato per i precedenti punti 1) e 2) – fornitura derrate alimentari – servizio (inteso in tutte le fasi del procedimento appaltato) e la quota di ammortamento incidente solo sulla giornata alimentare relativa agli investimenti da effettuare per la ristrutturazione dei locali e per l'acquisto delle nuove attrezzature di cucina;
- il piano di ammortamento finanziario per l'investimento;
- il prezzo della giornata alimentare per i degenti interessati relativo al periodo di gestione provvisoria.

L'offerta economica doveva contenere anche l'esplicita dichiarazione di acquiescenza, in caso di aggiudicazione, al rimborso dei costi contrattuali del personale ASL messo a disposizione del Gestore del Servizio.

Dalla delibera D.G. n. 1192 del 04.06.1998 di aggiudicazione dell'appalto si rileva che:

- alla fase finale della aggiudicazione partecipano tre ditte: la Gemeaz Cusin Srl filiale di Napoli; la SIARC Srl di Catanzaro e l'ATI composta dalla ONAMA S.p.A. di Milano e la R.C.C. Srl di S. Nicola da Crissa (VV);
- l'appalto viene aggiudicato alla ONAMA S.p.A. in ATI con la R.C.C. Srl in quanto hanno presentato la migliore offerta dal punto di vista tecnico ed economico;
- veniva autorizzato il solo sub-appalto relativo ai lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica dei locali alle ditte individuate dall'impresa aggiudicataria;
- l'affidamento del servizio avrebbe avuto la durata di anni sei e che l'importo complessivo presunto per farvi fronte ammontava a £. 20.211.948.000 oltre IVA al 20% - cifra offerta dalla Ditta ONAMA in data 26.3.98 così distinta: £. 16.537.785.000 per servizio ristorazione (di cui £. 3.285.000.000 ristorazione per dipendenti) e £. 3.674.163.000 per investimento da ammortizzare nell'arco dei sei anni;
- per l'effetto dell'utilizzo del personale ASL (10 unità) le somme relative al servizio di ristorazione venivano decurtate di tale importo e quantificate come segue: £. 13.810.140.000 oltre IVA di cui £. 2.573.250.000 per servizio mensa dipendenti;
- la spesa complessiva per il periodo transitorio di 90 giorni (dal 01.08.1998) necessario per la ristrutturazione dei locali, decurtata del relativo costo del personale dipendente, ammontava a £. 512.876.000 oltre IVA.

Dagli elaborati predisposti dalla Commissione aggiudicatrice si rileva che il punteggio per le caratteristiche tecniche, qualitative e sanitarie attribuito alla SIARC (26) era superiore a quello attribuito all'ATI ONAMA/RCC (19), mentre risultava più vantaggiosa la sola offerta economica dell'ATI ONAMA/RCC (punteggio 79) rispetto alla S.I.A.R.C. Srl (punteggio 65).

Inoltre dal prospetto di comparazione delle offerte economiche non si rileva da dove siano stati rilevati i prezzi offerti per la giornata alimentare degenti e per il pasto della mensa posto che differiscono da quelli indicati nelle relative offerte mentre coincidono solo gli importi riferiti al prezzo per il periodo provvisorio.

Comunque anche con riguardo al criterio dell'offerta economica in relazione alla fornitura di derrate alimentari, si rileva che la circostanza che il prezzo offerto dall'ATI era notevolmente inferiore a quello della SIARC non poteva non riverberare evidenti ricadute sulla qualità dei prodotti (rilevabile anche dalla tabella predisposta dalla Commissione).

Va inoltre evidenziato che relativamente al piano finanziario per l'investimento nel corso dell'aggiudicazione di cui al verbale della commissione aggiudicatrice del 18.5.1998, il rappresentante della SIARC aveva chiesto la sospensione anche provvisoria dell'aggiudicazione e che per quanto concerneva l'investimento tecnico di circa £. 3.700.000.000, lo stesso si meravigliava come il piano di ammortamento presentato dalla Soc. Onama, pur scontando interessi in percentuale minore di quello presentato dalla SIARC (il 7% contro il 9,85%) addiveniva sostanzialmente ad un'offerta economicamente equipollente, affacciando l'eventualità che nell'offerta presentata dalla soc. Onama fossero riscontrabili profili di anomalia, riservandosi, conseguentemente di richiedere l'accesso ai documenti presentati dalla prefata Onama a giustificazione della detta offerta.

Il rappresentante della ditta Gemeaz, invece, aveva richiesto tutti gli atti deliberativi della commissione ed in particolare quelli relativi alla progettazione per accedere ad eventuale ricorso alle sedi competenti.

Dagli atti esaminati non risultano proposti ricorsi.

In merito a quanto sopra si evidenzia che l'art. 23 comma 1 lett. b) del D.LGs. 157/1995 dispone che gli appalti pubblici di servizi sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: "...b) *a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.*".

In data 16.3.1999 veniva stipulato il relativo contratto per la durata di sei anni.

Con delibera D.G. n. 423 del 22/7/2005 il contratto è stato prorogato fino al 31.3.2007.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Tale disposizione veniva motivata facendo riferimento a ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse perché:

- il servizio veniva migliorato mediante consegna dei pasti al letto dei degenti con successivo ritiro dei vassoi a costo zero per l'Azienda Sanitaria;
- le quote residue per il previsto piano di ammortamento dell'investimento venivano dilazionate mensilmente nell'arco dei due anni (tale quota, così come calcolata dall'ONAMA, era pari a Euro 337.967,64 oltre IVA e riferita alle giornate alimentari non raggiunte;
- indagini di mercato effettuate presso altre Aziende Sanitarie Calabresi avevano confermato quotazioni più alte per il medesimo servizio di fornitura.

Appare opportuno rilevare che all'epoca della proroga del contratto era in vigore l'art. 23 della legge n. 62 del 18.4.2005 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" c.d. Legge Comunitaria 2004 che aveva sancito il divieto per la Pubblica Amministrazione di rinnovare in contratti giunti in scadenza, per l'acquisto di beni e servizi. In particolare il comma 1 di tale articolo aveva soppresso l'ultimo periodo dell'art. 6 comma 2 della legge 537/ 93 (il quale prevedeva " *entro 3 mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza delle ragioni di convenienza dei contratti medesimi e, verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione*", sancendo, quindi, in via generale, il divieto di rinnovo dei contratti di appalto per fornitura di beni e di servizi. Mentre il 2° comma prevedeva che " *per i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*".

L'ultimo comma di tale art. 23 prevedeva per i contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento.

E' evidente che l'art. 23 è teso ad eliminare la possibilità di qualsiasi forma di rinnovo contrattuale, attraverso l'imposizione dell'evidenza pubblica come regola per la stipula di nuovi contratti di acquisto di beni e servizi, intervenendo sulla sorte dei contratti già scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, attraverso la previsione di:

- una sola proroga per i contratti di fornitura (limitata a 6 mesi) nelle more di indizione di una nuova gara;
- di un periodo non superiore alla metà della durata contrattuale, previa pattuizione di una riduzione del corrispettivo al almeno il 5% dei prezzi e comunque transitoriamente fino al 31.12.2008, per i contratti inerenti allo svolgimento di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

Per quanto concerne la legislazione antimafia, tra la documentazione esibita sono state rivenute solo autocertificazioni.

In merito appare opportuno rilevare che l'art. 5 (autocertificazione) del D.P.R. 03/06/1999 n. 252 dispone che fuori dei casi previsti dall'articolo 10 (informazioni del prefetto –sopra soglia comunitaria) dello stesso D.P.R. solo per i contratti e sub-contratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, l'art. 10 sexies della legge n. 575/1965 "Disposizioni contro la mafia" come modificato dall'art. 20 della legge 203/1991 "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e buon andamento

dell'attività amministrativa" aveva previsto che la pubblica amministrazione, tra le altre, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti, deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti da cui derivano obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

In merito si rappresenta che da interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo è emerso che Cosentino Nicola, all'epoca dell'appalto titolare della RCC, è stato segnalato nel 1994 per reati contro il patrimonio, nel 1997 per reati contro l'incolumità pubblica e nel 1999 per violazione alla normativa IRPEF.

(a) Notizie acquisite sul ATI formata da Onama SpA e RCC Srl

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'GZ' followed by a stylized flourish.

La ONAMA, di fatto fornisce il servizio mensa unicamente presso gli ospedali di Vibo Valentia e Tropea, nonché presso la casa di riposo di Vibo Valentia, mentre presso gli ospedali di Soriano Calabro e Serra S. Bruno il servizio è fornito dalla società R.C.C. S.r.l. di Cosentino Giuseppe.

Dall'ottobre 2003 all'aprile 2004 sono stati svolti dal Nucleo Polizia Tributaria di Vibo Valentia accertamenti finalizzati ad individuare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione degli appalti di somministrazione dei pasti, presso gli ospedali civili di competenza l'A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia.

L'attività di indagine, conclusasi con la trasmissione di una informativa alla locale A.G., ha consentito di appurare che taluni dipendenti della ONAMA S.p.a. sono risultati legati da vincoli di parentela a soggetti appartenenti alla **cosca FIARE'-GASPARRO** di San Gregorio d'Ippona (VV) e precisamente:

- (1) COSCARELLA Francesco, nato a S. Gregorio d'Ippona il 29.11.1957 ed ivi residente in rione Regina Elena s.n.c., di Gregorio e Gambino Isabella, è coniugato con FIARE' Caterina, nata a S. Gregorio d'Ippona il 12.04.1962, sorella di FIARE' Rosario, nato a S. Gregorio d'Ippona l' 11.11.1948, capo dell'omonima cosca. Risulta essere stato più volte sottoposto a controlli di polizia unitamente a soggetti pregiudicati del Vibonese, affiliati alla cosca FIARE'-GASPARRO;
- (2) COSCARELLA Gregorio, nato a Vibo Valentia il 12.02.1983 e residente a S. Gregorio d'Ippona, rione Regina Elena s.n.c., figlio di Coscarella Francesco. Risulta essere stato più volte sottoposto a controlli di polizia unitamente a soggetti pregiudicati del Vibonese, affiliati alla cosca FIARE'-GASPARRO;
- (3) GASPARRO Nicola Antonio, nato a Vibo Valentia il 01.08.1973 e residente a S. Gregorio d'Ippona in via Nazionale n. 65;
- (4) GASPARRO Pasquale, nato a S. Gregorio d'Ippona il 15.08.1970 e ivi residente in via Sabrilli n. 8;
- (5) GASPARRO Pietro, nato a Vibo Valentia il 18.01.1974 e residente a S. Gregorio d'Ippona in via Roma n. 227;
- (6) GASPARRO Vincenzo, nato a Torino il 15.07.1972 e residente a



S. Gregorio d'Ippona in via Nazionale n. 49;

(7) RUFFA Francesco, nato a S. Gregorio d'Ippona il 23.08.1957 ivi residente a in via dei Campi n. 5;

(8) CURELLO Vincenzo, nato a San Gregorio d'Ippona il 02.07.1972;

I soggetti di cui ai punti dal n. (2). al n. (7). sono risultati nipoti del citato FIARE' Rosario, coniugato con GASPARRO Antonia, di Vincenzo e RUFFA Maria Francesca, nata a S. Gregorio d'Ippona il 23.04.1949;

Nei confronti di RUFFA e CURELLO sopra citati sono emersi precedenti per il reato di favoreggiamento.

Pare evidente, pertanto, alla luce dei dati rilevati dai militari del locale Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, l'influenza della cosca FIARE' GASPARRO sulla società ONAMA, risultata aggiudicatrice dell'appalto in esame, almeno limitatamente all'assunzione dei dipendenti, molti dei quali sono risultati essere legati da vincoli parentali con il capo della cosca.

A margine di quanto sopra i militari operanti hanno, comunque proceduto al rilevamento dei dipendenti utilizzati sia dalla soc. O.N.A.M.A. S.p.A. nei presidi ospedalieri di Vibo Valentia e Tropea (dati richiesti e forniti dalla Azienda Sanitaria in data 01.12.2006) che dalla R.C.C. di Cosentino per i presidi di Serra San Bruno e Soriano Calabro, dati questi ultimi forniti tramite il Nucleo di Polizia Tributaria di Vibo Valentia dal Legale rappresentate in data 04.12.2006.

E' stato quindi riscontrato che la ONAMA SpA, oltre ai dipendenti suddetti, ha anche impiegato, tra gli altri:

- TEDESCO Antonino n. il 02.08.1984, assunto nel 2005, il quale risulta, come da precedenti SDI, essere stato segnalato nel 2002 per i reati di furto, per porto abusivo di armi atte ad offendere e lesione personale; mentre nel 2003 risulta essere stato segnalato per percosse, lesioni personali e minaccia nonché tratto in arresto in flagranza per i reati di furto, porto abusivo di armi atte ad offendere, lesioni personali, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale; nel 2005 segnalato per furto aggravato; nel 2006 segnalato per lesione personale e tratto in

arresto per detenzione illegale di armi e traffico illecito di sostanze stupefacenti

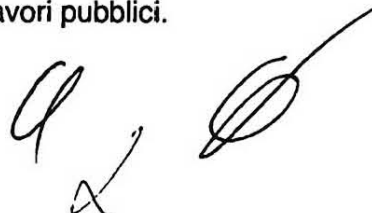
- RUSSO Carlo n. 10.08.1967, assunto nel 2005, il quale risulta arrestato nel 1986 per reati contro l'incolumità pubblica; nel 1989 arrestato per estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, lesione personale e violenza privata; nel 1991 arrestato per traffico illecito di sostanze stupefacenti; nel 1994 per associazione a delinquere di stampo mafioso, porto abusivo e detenzione di armi, ricettazione, dal 1998 al 2004, risulta colpito da provvedimenti di riabilitazione e libertà controllata .

Va comunque evidenziato che COSCARELLA Gregorio che era stato rilevato tra i dipendenti nel corso di autonomi accertamenti effettuati dal Nucleo PT di Vibo Valentia non risulta tra i nominativi forniti dalla Società ONAMA né tanto meno alla banca dati INPS. Pertanto, qualora non vi fosse stato alcun riscontro con i dati del Nucleo Provinciale la presenza del COSCARELLA non sarebbe emersa.

Relativamente alla RCC S.r.l. è risultato che la stessa, oltre ai dipendenti di cui sopra, nel corso del 2005 ha assunto tale BERARDI Caterina n. il 24.11.1954, la stessa risulta essere stata segnalata nel corso del 1991 per omicidio doloso e associazione di stampo mafioso e traffico di armi.

Va infine evidenziato che nel corso del luglio 2005 la Polizia di Vibo Valentia e la D.D.A. di Catanzaro hanno dato esecuzione a 34 ordinanze nell'ambito della cosiddetta "Operazione RIMA".

L'operazione ha riguardato i capi e i gregari della cosca FIARE' di San Gregorio d'Ippona (VV), per reati di associazione mafiosa finalizzata all'usura, estorsione, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato, dell'U.E.. Dall'inchiesta è altresì emerso il coinvolgimento di due amministratori comunali di San Gregorio d'Ippona, in particolare è emerso che la cosca FIARE' avrebbe pesantemente condizionato l'attività comunale infiltrandosi in appalti ed altre attività grazie alla diretta complicità del Sindaco e del Vicesindaco. La cosca, inoltre, avrebbe attuato anche una serie di estorsioni ai danni di imprenditori impegnati nella realizzazione di lavori pubblici.



Tra gli arrestati risultavano anche FIARE' Rosario , GASPARRO Antonia e COSCARELLA Gregorio;

(2) Fornitura e posa in opera scambiatore per produzione acqua calda P.O. Tropea

La fornitura risulta essere stata affidata alla soc. TEEG ITALIA con sede in Maierato (VV) in data 07.04.2003. L'appalto è stato aggiudicato a trattativa privata per un importo di Euro 3.596,19.

Da quanto comunicato dallo SCICO della Guardia di Finanza appositamente interessato, è risultato che la TEEG Italia S.r.l., con oggetto sociale di "attività e installazione di impianti tecnologici ed edili" è amministrata da LO BIANCO Domenico nato a Vibo Valentia il 07.06.1972 **esponente di spicco dell'omonimo clan**, mentre direttore tecnico della stessa società è LO BIANCO Carmelo nato il 12.11.1945 a Vibo Valentia, **esponente apicale del clan**.

(3) Filtri per sistema aria condizionata Utli PO Vibo Valentia

La fornitura risulta essere stata affidata alla soc. TEEG ITALIA con sede in Maierato (VV) in data 27.03.2003. L'appalto è stato aggiudicato a trattativa privata per un importo di Euro 3.350,00.

(4) Fornitura e posa in opera scambiatori di calore PO Vibo Valentia

La fornitura risulta essere stata affidata alla soc. Calor System Srl con sede in Maierato (VV) in data 28.11.2003 L'appalto è stato aggiudicato a trattativa privata – prezzo più basso - per un importo di Euro 19.900,00.

Alla gara oltre alla ditta vincitrice avevano preso parte la TEEG Italia (offerta Euro 21.850) e C.I.R. (offerta Euro 22.320).

Oltre quanto già detto per la TEEG Italia va evidenziato quanto segue:

- la impresa vincitrice Calor System con oggetto sociale di "istallazione e trasformazione di climatizzazione" è amministrata da Carnovale Vincenzo, nato il 28.6.1968 a Vibo Valentia. Direttore tecnico è il fratello Francesco nato il 31.7.1971 a Vibo Valentia marito di LO BIANCO Isabella, figlia del citato LO BIANCO Carmelo **elemento apicale del Clan**. Il capitale sociale è ripartito tra il predetto CARNOVALE Vincenzo e MICHIEZI Angela, nata il 13.9.1972 a Vibo Valentia e coniugata con il citato LO BIANCO Domenico **esponente di spicco del Clan**. Da visure effettuate alle banche dati in uso al corpo è emerso che nel 2006 nell'ambito di accertamenti patrimoniali ex art.



2 bis legge 575/65 nei confronti di Carnovale Francesco e' stato accertato che il medesimo unitamente a familiari e conviventi ha l'effettiva e la materiale disponibilita' di beni immobili risultati intestati a soggetti prestanome al fine di eludere le leggi antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Risulta segnalato oltre a Carnovale Francesco anche Lo Bianco Isabella, Lo Bianco Carmelo, Lo Bianco Maria Elena e Pavone Nicolina .

- da quanto rilevato dalle banche dati in uso al Corpo la C.I.R. Sas di Vibo Valentia ha quale oggetto sociale "installazione impianti idraulici". Rappresentante e socio accomandatario risulta LO BIANCO Antonio nato il 27.06.1978 a Vibo Valentia, mentre socio accomandante risulta LO BIANCO Domenico nato il 17.06.1979 a Vibo Valentia. Allo stato non si è riusciti a stabilire legami di parentela con l'omonimo clan.

(5) Forniture F.A.S.T. DI FRANCESCO LO BIANCO

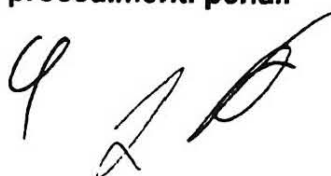
Alcune forniture per gli anni 2003/2004 risultano affidate a trattativa privata, al prezzo più basso, alla ditta F.A.S.T. di Francesco LO BIANCO esercente attività di "fabbricazione porte, finestre metalliche" con sede in Vibo Valentia, con data di inizio attività il 02/01/2003. Amministrata da LO BIANCO Francesco nato il 21.11.1957 in Brasile

Appare opportuno evidenziare che in quasi tutte le gare, unitamente alla ditta F.A.S.T e ad altre ditte, partecipava anche la ditta "La Gamba serramenti" "fabbricazione porte, finestre metalliche" con sede in Vibo Valentia, con data di inizio attività il 02/01/2003, amministrata da LA GAMBA Antonino, n. il 21.09.1961 a Vibo Valentia.

Un approfondimento su tali soggetti effettuato alle banche dati Anagrafe Tributaria in uso al Corpo ha consentito di accertare che i suddetti soggetti, fino al 31.12.2002, erano titolari della società "2 L costruzioni metalliche di La Gamba Antonino e c. s.n.c. , con sede in Vibo Valentia ed esercente attività di "fabbricazione porte, finestre metalliche" di cui era amministratore La Gamba.

Allo stato, oltre a rilevare che Lo Bianco Francesco è segnalato per reati contro l'immigrazione, non si è riusciti a stabilire legami di parentela con l'omonimo clan.

(6) Altri appalti per i quali sono in atto procedimenti penali

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'G' and several other marks.

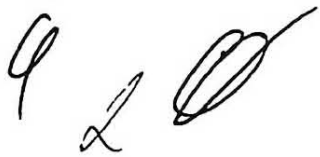
La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, oltre a quanto già riferito in ordine all'appalto per la costruzione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ha di recente formulato richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di procedimenti penali di seguito riportati:

- *Proc. Pen. 2966/05* richiesta di rinvio a giudizio del 01.12.2005 per fatti aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli del c.p. 353 (Turbata libertà degli incanti), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), 356 (Frode nelle pubbliche forniture) e 640 bis (truffa aggravata in danno alla ASL) posti in essere al fine di favorire la soc. UMS Lithomobile nell'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di risonanza magnetica mobile, tra gennaio e luglio 2004. In particolare era stata accertata la condotta delittuosa dei seguenti dirigenti della A.S.L.:

- GAROFALO Santo, nato a Carolei (CS) il 24.1.1948 – Commissario Straordinario ASL per i reati di agli artt. 353, 319, 319 bis, 356 e 640 bis c.p.;
- FUSCA Domenico, nato a Maierato il 15.9.1942 – Direttore del Dipartimento Area Amministrativa – Economato e Gestione Magazzini della ASL per i reati di agli artt. 356 e 640 bis c.p.;
- MARCHESE Maurizio, nato a S. Nicola da Crissa (VV) il 12.2.1946 – Direttore Dipartimento Risorse Umane della ASL - per i reati di agli artt. 353, 319, 319 bis, 356 e 640 bis c.p.;
- PROCOPIO Francesco, nato a Fabrizia il 15.5.1962 – Componente Ufficio Legale n ASL - per i reati di agli artt. 356 e 640 bis c.p.;
- REGAZZONI Giovanni Emilio, nato a Milano il 20.7.1938 – Amministratore Delegato soc. UMS Lithomobile - per i reati di agli artt. 353, 319, 319 bis, 321 356 e 640 bis c.p.;

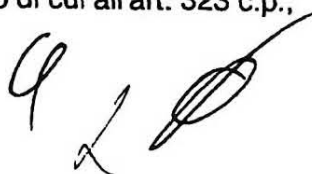
Da notizie acquisite dai media risulta che PROCOPIO Francesco e il sig. FUSCA Domenico, sarebbero stati, successivamente assolti dai reati a loro ascritti, nel corso dell'udienza preliminare.

- *Proc. Pen. 383/06* richiesta di rinvio a giudizio del 08.02.2006 per fatti aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli del c.p. 323 (abuso d'Ufficio), 476 (Falsità materia commessa da PU), 479 (falsità ideologica commessa da PU), 490 (occultamento di atti veri), 317



(concussione), commessi tra il 1998 e il 2004, per aver favorito affidamenti di appalti a determinate ditte (Giuseppe Tassone di S.S. Bruno e anche a ditte TEEG di Maierato e CALOR SYSTEM di Maierato), nomine di dirigenti (Alia Bruno), reclutamento di personale (ambito progetto Sorgente alla Foce) con conseguenti indebiti vantaggi economici; preteso denaro o altre utilità da imprese (avvalendosi – il Dr. ALIA Bruno, anche di pregiudicati legati alla C.O. – Lo Bianco Carmelo) per sbloccare liquidazioni riferite a lavori eseguiti (ditta Bruno Ruscio per lavori eseguiti presso Presidio Ospedaliero di Soriano Calabro e Pizzo). In particolare era stata accertata la condotta delittuosa dei seguenti dirigenti della A.S.L.:

- ALIA Bruno nato a Parghelia il 30.07.1949 – Direttore Sanitario ASL – per i reati di cui all'art. 476, 490, 323 e 479 c.p.;
- CALOIERO Giuseppe nato a Vazzano il 15.12.1956 – responsabile del procedimento di affidamento alla ditta TEEG Italia di Maierato dei lavori presso UTIC del P.O. Vibo Valentia - per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p.;
- CRUPI Armando nato a Mileto il 29.04.1946 – Direttore Generale ASL - per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
- FAZZITO Salvatore nato a Cessaniti il 15.11.1945 – Direttore U.O. Provveditorato ASL - per i reati di cui all'art. 323, 479 c.p.;
- GRADIA Giuseppe Nicola nato a Ionadi il 18.07.1950 – Responsabile Servizio di Prev. e Prot. ASL - per i reati di cui all'art. 323, 479 c.p.;
- GAROFALO Santo, nato a Carolei (CS) il 24.1.1948 – Commissario Straordinario ASL - per i reati di cui all'art. 323, 476, 490 e 479 c.p.;
- MARCHESE Maurizio, nato a S. Nicola da Crissa (VV) il 12.2.1946 – Direttore Unità Operativa Risorse Umane della ASL - per i reati di cui all'art. 476, 490 e 323 c.p.;
- MARTINA Mario nato a Nardò il 13.04.1951 – Direttore Dipartimento Amministrativo ASL - per i reati di cui all'art. 323 e 479 c.p.;
- MESSINA Antonio nato a Vibo Valentia il 13.08.1953 – Assistente amministrativo ASL - per il reato di cui all'art. 323 c.p.;



- MURACA Antonio nato a Catanzaro il 10.02.1966 - Assistente amministrativo ASL - per i reati di cui all'art. 323 e 479 c.p.;
- NAMIA Giuseppe nato a Vibo Valentia il 24.02.1940 – Direttore POU attività Tecniche ASL - per i reati di cui all'art. 317 (servendosi di LO BIANCO), 323 e 479 c.p.;
- PANIO Giuseppe Armando nato a S. Giorgio Lucano il 10.12.1937 - Direttore Amministrativo ASL - per i reati di cui all'art. 323, 476, 490 e 479 c.p.;
- PETROLO Giuseppe nato a Feroletto Antico il 23.01.1947 – Direttore Amministrativo ASL - per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
- PROCOPIO Francesco, nato a Fabrizia il 15.5.1962 – Componente Ufficio Legale ASL - per i reati di cui all'art. 476, 490 c.p.;
- SCHIAVELLO Fioravante nato a Serra S. Bruno il 02.11.1954 - Responsabile Settore Pianta Organica e Reclutamento del Personale ASL - per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
- SGRO' Andrea nato a Lungo (CS) l'11.04.1938 – Dirigente del Settore 40 del Dipartimento Sanità Regione Calabria - per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
- LO BIANCO Carmelo nato a Vibo Valentia il 12.11.1945 - Pregiudicato esponente apicale dell'omonimo Clan - per i reati di cui all'art. 117 e 317 c.p. (quale emissario di NAMIA).

Si ricorda quanto in precedenza detto in ordine alle ditte TEEG ITALIA già S.a.s ora S.r.l. e CALOR SYSTEM. Come in precedenza detto risultano nell'orbita della famiglia LO BIANCO;

Particolarmente significativa e pertanto assolutamente meritevole di essere evidenziata in questa sede appare la condotta, ipotizzata in sede investigativa, di taluni dirigenti di grado apicale rivestenti altissime funzioni nell'ambito della A.S.L. che hanno favorito l'aggiudicazione di talune gare di appalto a favore di ditte manifestamente riconducibili direttamente o indirettamente ad esponenti di spicco della Criminalità Organizzata locale.

Si fa riferimento, in particolare, alle ditte TEEG ITALIA, già S.a.s. ora S.r.l. e CALOR SYSTEM, che risultano nell'orbita della famiglia LO BIANCO, per essere gestite direttamente da appartenenti alla famiglia,

ovvero da soggetti comunque legati da vincoli di affinità a di coniugio con gli stessi.

La correlazione tra gli alti dirigenti sopra menzionati e le ditte da ultimo citate, nel senso che i primi favorivano l'aggiudicazione di determinati appalti proprio a queste ditte, ove dimostrato e comprovato anche in sede giudiziale, dimostrerebbe in maniera assolutamente incontrovertibile ed irrefutabile le cointeressenze tra i vertici dell'A.S.L. che si sono succeduti negli anni di interesse negli incarichi apicali dell'Azienda e la Criminalità Organizzata locale, e quindi, a seconda delle ipotesi di reato che troveranno accoglimento in sede giudiziale, la corruzione degli stessi o comunque il condizionamento che gli esponenti della C.O. avrebbero esercitato su di loro, e quindi, date le funzioni di altissimo profilo dirigenziale dagli stessi rivestite, sull'A.S.L. in genere.

(7) Altri rapporti rilevati

Dall'esame dei dati contenuti nel sistema ASCOT, con riferimento ai mandati di pagamento è emerso che la citata Azienda Sanitaria ha avuto anche rapporti commerciali con:

- LICO SANTO S.r.l. di Maierato esercente altre attività di installazione per importi di Euro 20.680 nel 2005 e Euro 32.952 nel 2006. Titolare di detta impresa risulta LICO Santo nato il 01.11.1930 a Vibo Valentia, con vari precedenti penali (Truffa, Turbata libertà degli incanti, inquinamento acque, affidamento servizi sociali, uso di fatture per operazioni inesistenti, Truffa);
- Hotel CALA DEL PORTO (Euro 1549,37 nel 2003) e ristorante L'APPRODO (euro 3.356,97 nel 2002) di LOPREIATO Giuseppe n. il 13.10.1951 a Vibo Valentia.

Le suddette aziende, in relazione ai dati forniti dallo SCICO risulterebbero esercitare l'attività di riciclaggio per conto di MANCUSO Antonio nato a Nicotera il 31.10.1938 e MANCUSO Giovanni nato a Limbadi l'1.1.1941 **appartenenti all'omonimo clan.**

Inoltre l'attività di Bar presso l'ospedale di Tropea risulta gestita da FERRINDA Domenico, nato a Tropea il 18.3.1964 che da quanto comunicato dallo SCICO risulta essere prestanome del clan "LA ROSA". In data 28.06.2005 l'attività risulta essere stata ceduta al fratello Roberto.



8. ASSUNZIONE DI PERSONALE

a. Aspetti normativi

Gli aspetti normativi, di seguito indicati, relativi all'assunzione di personale sono riportati più in dettaglio nell'allegato 11:

- profili normativi, analisi comparativa e valutazioni in ordine alle modalità di assunzione a tempo determinato ovvero secondo principi di flessibilità del lavoro;
- contratto di fornitura di lavoro temporaneo, previsto dalla legge 196/97, disciplinato successivamente negli aspetti di dettaglio dal contratto collettivo nazionale quadro dell'agosto del 2000;
- contratto di somministrazione di unità lavorative, previsto e regolamentato dal D.lgs 276/2003;
- contratto a tempo determinato, previsto e regolamentato dal D.lgs 368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Tutto quanto detto nell'analisi dei punti che precedono, dettagliati nel citato allegato, porta a poter affermare che il rivolgersi ad una società privata di lavoro interinale per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato da utilizzare nell'ambito di strutture pubbliche comporta una totale assenza di selezione del personale inviato, che si coniuga con l'ampia discrezionalità non solo da parte della società privata, ma anche del soggetto pubblico che, secondo diverse modalità, può "caldeggiare", ove non proprio "predeterminare" i soggetti da farsi inviare.

Ciò apre la questione di opportunità, da parte di una pubblica amministrazione che intende avvalersi di unità lavorative, di rivolgersi, in luogo di una società privata di lavoro interinale, ad un centro per l'impiego ovvero ad un'agenzia per l'impiego che operano, ai sensi della recente Legge 469/1997, nell'ambito delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

E' plausibile affermare che il rivolgersi alle società private di lavoro interinale in luogo degli Uffici pubblici deputati per legge ad avviare gli iscritti al lavoro, implica e determina un'ampissima discrezionalità di scelta, non solo in capo alla società, ma anche al soggetto committente-utilizzatore, che può arrivare a candidare espressamente, ovvero a suggerire, e comunque a concordare i

60⁵⁷ 

nominativi da farsi inviare, seppure legati da rapporto di lavoro subordinato con la società di lavoro interinale stessa, e correlativamente non consente alcun tipo di controllo sui soggetti avviati.

b. Assunzioni in attuazione del progetto denominato "dalla sorgente alla foce"

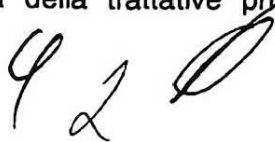
Il Ministero della Salute, con decreto ministeriale del 29/03/1999 ha approvato un progetto presentato dalla regione Calabria denominato "dalla sorgente alla foce" finalizzato al miglioramento dell'assistenza psichiatrica nei confronti dei soggetti affetti da malattie mentali ed ha stanziato, per la sua realizzazione, la cifra di Lire 15,3 miliardi, da ripartire tra tutte (5) le aziende sanitarie capoluogo di provincia, tra cui, per l'appunto, quella di Vibo Valentia la quale ha avuto, per la prima annualità, uno stanziamento ammontante a Lire 2,443 miliardi. Di questo importo, a tenore della delibera della giunta regionale nr. 610 del 2001, 2,234 miliardi dovevano essere destinati alla messa a regime della pianta organica, mentre i rimanenti 208 milioni dovevano essere destinati all'acquisizione di beni e servizi per l'adeguamento strutturale dei presidi deputati alle dette cure quali i centri di salute mentale di Tropea, di Vibo Valentia, di Serra san Bruno ed il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Vibo Valentia.

Per dare attuazione al citato progetto, è stato redatto, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di Vibo un piano operativo che dettagliava le spese che si sarebbero dovute sostenere per adeguare la dotazione organica di personale (specificando tutte le figure professionali necessarie) e per dotare le strutture del materiale idoneo al loro funzionamento.

Il citato piano di utilizzo fondi è stato approvato dalla A.S.L. che ha tenuto conto dei suggerimenti della Regione alla quale era stato sottoposto in via preliminare.

In attuazione dello stesso, pertanto, si è dato corso ad un programma di assunzioni delle figure professionali preventivamente individuate e ad alcune procedure concorsuali tese all'acquisizione del materiale stimato come necessario.

Per quanto concerne specificamente le acquisizioni di beni, sono avvenute in esito all'espletamento della procedura della trattative privata ed hanno

61⁵⁸ 92 

riguardato, rispettivamente gli arredi, le attrezzature informatiche, le autovetture e le attrezzature audiovisive.

Per la prima acquisizione, concernente gli arredi, e che è stata ripartita in 4 lotti, sono stati predisposti gli inviti a presentare offerte rivolti a determinate ditte, sono stati presentati 3 preventivi per ogni lotto ed in esito alla rinegoziazione dei prezzi offerti, sono state cristallizzate le offerte finali visualizzate plasticamente in un prospetto comparativo di sintesi e si è addivenuti alla "aggiudicazione" alle ditte (For Hospital e Sanit Sud) che, in relazione ad ogni specifico lotto avevano realizzato l'offerta più bassa, procedendo all'acquisto dei beni per un totale di circa 25.000 Euro.

La seconda, concernente le attrezzature informatiche, è avvenuta secondo le medesime modalità già sopra delineate quali l'invito a presentare offerte rivolto a determinate ditte, l'arrivo di sei preventivi, la predisposizione di un quadro comparativo delle offerte pervenute, la rinegoziazione dei prezzi offerti, la redazione di una nota di sconto, la individuazione delle offerte migliori e l'aggiudicazione alle ditte che hanno realizzato l'offerta più bassa (Kernel informatica, Met sviluppo e PC service), per una spesa complessiva di circa 22.000 Euro.

Nella terza, concernente nr. 3 autovetture, si dà atto preliminarmente circa la non convenienza ad avvalersi della convenzione Consip, che riguarda unicamente la fornitura a nolo con costi più elevati rispetto a quelli di acquisto. Conseguentemente, si dà corso all'iter di acquisto già sperimentato in relazione alle altre acquisizioni, mediante invito alla presentazione delle offerte, pervenimento di due preventivi, rinegoziazione dei prezzi offerti e definizione dell'offerta migliore, evidenziata dal prospetto comparativo realizzato con "aggiudicazione" finale alla ditta "Concessionaria Renault Calabria Auto di Gioia Tauro" che ha venduto nr. 3 "Renault Kangoo".

La quarta, concernente attrezzatura audiovisiva, si è svolta mediante invito a presentare offerte rivolto a determinate ditte, a riscontro del quale è pervenuta unicamente un'offerta che, data l'esiguità della spesa prevista, circa 1200 Euro, e la congruità del prezzo, è stata ritenuta sufficiente ai fini dell'aggiudicazione della vendita dei beni in questione alla ditta "Fiorillo Giuseppe".

Per quanto concerne, invece, la materia dell'assunzione di personale in attuazione del detto progetto, si rappresenta preliminarmente che le dette

assunzioni sono avvenute in ossequio alle norme regolanti la materia con particolare riguardo all'art. 15 octies del Dlgs. 502/92 a tenore del quale, in attuazione di progetti, nei limiti delle risorse, è possibile assumere, per contratto a tempo determinato, soggetti in possesso dei requisiti ed alla Legge Regionale 29/2002 che, nello stabilire il blocco delle assunzioni, stabilisce espressamente una deroga per le assunzioni cui si dà corso in attuazione di progetti obbiettivo.

Pertanto, in attuazione del detto piano operativo veniva disposta, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, l'assunzione di nr. 42 unità lavorative, di cui nr. 28 sarebbero state assunte unicamente previa valutazione dei curricula e le rimanenti 14 mediante l'espletamento delle procedure di avviamento dal collocamento previste dalla Legge 56/87, per una spesa totale determinata in Lire 2,230 miliardi.

Sono state esaminate tutte le delibere prodotte dal Direttore del Dipartimento Amministrativo della A.S.L. e concernenti il progetto in questione, senza pretesa di esaustività a cagione del fatto che l'incartamento relativo è stato sequestrato dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Vibo Valentia.

L'esame delle delibere nelle quali venivano disposte le assunzioni del personale con contratti a tempo determinato per la durata di un anno ha consentito di individuare ed enucleare i seguenti elementi di criticità:

- innanzitutto non è emersa la modalità secondo la quale sono stati individuati i soggetti che sono stati successivamente assunti, e, correlativamente lo strumento attraverso il quale gli stessi siano venuti a conoscenza di questa opportunità lavorativa, e cioè se abbia avuto luogo una qualche forma di pubblicità o semplicemente per conoscenza e chiamata diretta; in taluni casi la delibera faceva riferimento alla produzione di un'istanza (in relazione alle assunzioni della Dottoressa MAZZITELLI Anna Serafina –nata a Vibo Valentia il 26/03/1972 - e del Dottor SORIANO Giovanni –nato il 28/06/1969), in altri casi tale circostanza non veniva menzionata (e pertanto deve ritenersi assente). Pare pertanto, alla luce di quanto detto sopra, che vi sia stata un'ampia discrezionalità nella scelta delle unità lavorative da assumere;
- l'unico criterio di selezione dei nominativi individuati pare essere stato quello della valutazione dei curricula dall'esame dei quali veniva desunto il

possesso dei requisiti necessari e sufficienti per ricoprire l'incarico di cui al progetto (non consta, in merito, se fosse stata nominata una commissione investita del compito di valutare detti curricula ed in definitiva, di esprimersi in ordine all'assunzione di tali figure professionali, oppure se tale valutazione spettasse, in maniera del tutto discrezionale, a qualche dirigente);

- non pare sia stata fatta alcuna valutazione comparativa, nel senso che non vi è traccia se altri soggetti abbiano presentato domanda ovvero siano stati interpellati in ordine ad un eventuale interesse a ricoprire quell'incarico, e pertanto se la scelta sia stata fatta tra una rosa di nomi i cui titoli siano stati oggetto di valutazione comparativa ovvero se sia stata considerata unicamente e meramente la idoneità di un unico soggetto prescelto e predeterminato non si sa bene da chi e secondo quali criteri;
- sono stati registrati due casi in cui due soggetti, preventivamente individuati come persone con le quali stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, hanno rinunciato ad ultimare gli adempimenti per il perfezionamento dei contratti di assunzione e pertanto sono stati dichiarati decaduti e successivamente sostituiti da altri soggetti; si fa riferimento, partitamente:
 - al secondo posto di dirigente medico di primo livello in psichiatria, in cui, in relazione alla presumibile perdita di interesse (non consta, dai documenti esaminati, il motivo di tale rinuncia, e cioè se la stessa abbia avuto un'altra opportunità lavorativa ovvero se vi siano altre ragioni) da parte della dottoressa D'ANGELO Annalisa (nata il 01/04/1973, il cui curriculum era stato valutato positivamente e che pure aveva dato la sua disponibilità e per la quale era stata disposta l'assunzione), è stata designata in sostituzione la dottoressa ISGRO' Laura (della quale non risultano, dalla delibera, la data ed il luogo di nascita) parimenti sulla base della positiva valutazione del curriculum ed una volta acquisita preventivamente la dichiarazione di disponibilità da parte dell'interessata;
 - ad uno dei tre posti di assistente amministrativo per il quale era stato designato tale LIGATO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 13/02/1971, e che a cagione del fatto che lo stesso ha fatto decadere i tempi per la stipula del contratto di assunzione a tempo determinato per la durata di

un anno con la A.S.L., (non constano, come per il caso sopra emarginato, le ragioni di tale rinuncia), per addivenire al quale era stato preventivamente valutato positivamente il curriculum ed acquisita la disponibilità, veniva successivamente disposta, in sostituzione, l'assunzione del Sign. BOSCHETTI Davide, nato a Catania il 02/08/1971.

E' stato, altresì, appurato che alla designazione delle 10 unità appartenenti alla categoria professionale dei collaboratori professionali sanitari, categoria D (infermieri), si è proceduto mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 70 posti precedentemente bandito, espletato ed ultimato, atteso che fino al momento nel quale si è attinto alla graduatoria per assumere nell'ambito del progetto in esame, erano state assunte solamente 40 unità per mancanza della copertura finanziaria. La delibera puntualizza altresì, che le assunzioni in esame rientrano nel quadro del piano di assunzioni del triennio 2002/2004 e costituiscono formale attuazione del programma per il fabbisogno di personale per l'anno 2002. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'assunzione di tali 10 unità lavorative appare esente da qualsivoglia censura, atteso che sono soggetti risultati vincitori di concorso pubblico.

Per quanto concerne, infine, le assunzioni di nr. 11 ausiliari specializzati e di nr. 3 operatori tecnici autisti, si è proceduto, a cagione del livello base delle mansioni, mediante richiesta di unità lavorative inoltrata al Centro Provinciale per l'Impiego di Vibo Valentia, ai sensi del D.P.C.M. 27/12/1988. In riscontro, il prefato ufficio interessato ha comunicato i nominativi dei soggetti rientranti nelle figure lavorative richieste risultati prescelti sulla base dei criteri di selezione adottati e l'A.S.L. ha nominato una commissione con l'unico scopo di formulare, in esito all'espletamento di specifica attività di verifica, in capo agli stessi, la valutazione di idoneità all'espletamento delle mansioni richieste. I nominativi indicati dal prefato Ufficio sono stati valutati tutti idonei dalla commissione nominata nell'ambito della A.S.L., in esito all'espletamento di apposita attività selettiva, e c'è stata solo una persona, tale MARCHESE Filomena, nata il 21/11/1960 che ha lasciato decadere i termini per la stipula del contratto di assunzione a tempo determinato per la durata di un anno (non constano, come per i casi sopra evidenziati, le ragioni di tale rinuncia), circostanza che ha reso necessaria altra designazione da

parte del centro provinciale per l'impiego in sostituzione della persona rinunciataria.

C'è da aggiungere che la Giunta Regionale, per l'anno successivo, ha effettuato un'ulteriore erogazione di denaro che è stato utilizzato dalla A.S.L. per RINNOVARE E PROROGARE i contratti delle figure professionali assunte mediante i fondi stanziati il primo anno, allo scopo di dare continuità alle attività progettuali intraprese con i primi stanziamenti.

c. Condizionamento della c.o. sul personale

L'indagine tesa a verificare la presenza, l'incidenza e l'eventuale condizionamento della C.O. sull'A.S.L. nr. 8 di Vibo Valentia ha avuto inizio con la richiesta di elementi di conoscenza in ordine alla mappatura della C.O. su Vibo Valentia, con specifico riguardo all'elenco delle cosche operanti sul capoluogo e sulla provincia, completo dei rispettivi capocosca, degli appartenenti, degli affiliati, dei fiancheggiatori, dei prestanomi, fino ad arrivare alle imprese collegate.

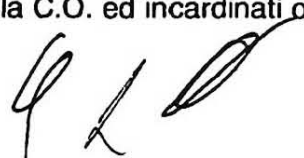
Pertanto, le informazioni fornite dalla locale Prefettura, dalla D.I.A., dallo S.C.I.C.O., dal locale Nucleo Provinciale, nonché acquisite tramite fonti aperte, hanno consentito di ricostruire un elenco delle cosche operanti nel territorio di interesse e di soggetti, persone fisiche e giuridiche a vario titolo collegati alle stesse.

Tale elenco ha costituito il fondamentale termine di raffronto con il quale sono stati coniugati tutti i nominativi raccolti perché a vario titolo presenti o ricollegabili all'A.S.L..

In primo luogo è stato raccolto, in formato elettronico, l'elenco completo del personale legato da rapporti di lavoro dipendente con la A.S.L., dalle qualifiche più basse e meramente esecutive, passando per quelle intermedie, fino ad arrivare a quelle apicali ed è stato preliminarmente effettuato un incrocio con i nominativi legati alla C.O. (allegato 12), ricercando:

- la coincidenza assoluta di nome, cognome e codice fiscale;
- la coincidenza del solo nome e cognome;
- la coincidenza del solo cognome.

In relazione alla prima verifica (coincidenza assoluta), sono stati individuati 2 nominativi, **LO BIANCO PAOLINO** e **MACRI' GERARDO** i quali si è accertato essere, ad un tempo, legati alla C.O. ed incardinati organicamente,



all'interno della A.S.L. nr. 8 di Vibo Valentia mediante la stipula di un rapporto di lavoro subordinato (vedi all. nr. 12) In relazione alla seconda verifica (coincidenza di nome e cognome, ma non di codice fiscale), sono stati individuati altri 7 nominativi: CASTAGNA Antonino, GASPARRO Gregorio, GRECO Giuseppe, GRILLO Antonio, MANCUSO Francesco, PETROLO Francesco E TRIPODI Salvatore.

In relazione alla terza verifica (coincidenza del solo cognome, ma non del nome e del codice fiscale), sono stati individuati circa 60 nominativi.

E' stato successivamente enucleato, dal novero dei dipendenti, un elenco completo di circa 50 dirigenti, appartenenti al ruolo amministrativo e a quello medico, individuati tra coloro che hanno rivestito, nell'arco temporale di interesse, funzioni ed incarichi di direzione e di responsabilità di alto livello (Allegato 13).

Tutti i loro nominativi, completi di codice fiscale, sono stati analizzati *funditus*, ed in particolare, per ciascuno di essi:

- sono stati attivati gli archivi telematici in uso al Corpo, dall'A.T. (allo scopo di verificare i rispettivi redditi, le possidenze immobiliari ed eventuali incrementi patrimoniali occorsi nell'arco temporale di interesse), allo S.D.I. (allo scopo di verificare eventuali precedenti generici o specifici in capo agli stessi);
- sono state, altresì, acquisite informazioni presso i Comuni di residenza che hanno consentito di delineare i rispettivi stati di famiglia allo scopo di verificare eventuali legami parentali o di affinità tra gli stessi e le famiglie o gli esponenti legati alla C.O. (situazioni che, laddove riscontrate, consentirebbero di ipotizzare un'influenza da parte delle cosche all'interno dell'A.S.L. proprio per il tramite del "potere" gestito da questi dirigenti.....);

E' stata, infine, condotta, in relazione al prefato elenco del personale, un'ulteriore analisi consistente nella verifica dei cognomi più ricorrenti tra i dipendenti, e sono stati estrapolati circa 60 nominativi, ricorrenti da un minimodi 5 volte (considerata quale soglia di significatività), fino ad un massimo di 23 volte. (Allegato 14).

Questo ulteriore elenco è stato esaminato sotto il duplice profilo della coincidenza di tali cognomi con quelli di soggetti a vario titolo legati alla C.O. e con quelli di dirigenti, allo scopo di individuare l'esistenza di legami

6⁶⁴ 

parentali con gli uni o con gli altri (legami da cui poter legittimamente desumere un'influenza delle cosche ovvero degli alti dirigenti nelle assunzioni di tali soggetti).

Analogo accertamento è stato, infine, condotto sui lavoratori messi a disposizione della A.S.L. per un tempo determinato dalla società privata di lavoro interinale denominata "Obbiettivo Lavoro".

E' stato acquisito, in formato elettronico, l'elenco dei nominativi messi a disposizione della A.S.L. pro tempore, dalla prefata società ed è stato effettuato, a campione, un incrocio tra i soggetti aventi un cognome coincidente con quelli di appartenenti alla C.O., prescelti anche in ragione della reiterazione degli incarichi a tempo determinato, e quelli ricompresi nelle liste C.O., allo scopo di verificare se, sia pure per una via traversa ed a tempo determinato, fossero stati chiamati a prestare servizio presso la A.S.L. soggetti appartenenti alla C.O., o comunque legati a questi da vincoli parentali.

Dall'esame comparativo è emerso, ictu oculi, il nominativo di un soggetto, PATANIA DOMENICO, rinvenuto tra quelli messi a disposizione della A.S.L. dalla società di lavoro interinale, che è risultato coincidente *in toto* (nome, cognome e codice fiscale), con quello di un soggetto legato alla C.O..

d. Esito accertamenti relativi a personale dipendente A.S.L.

Oltre a quanto già evidenziato sulle persone dei Direttori Generali e del Commissario Straordinario pro-tempore, dei Dirigenti, funzionari e dipendenti della Azienda Sanitaria di Vibo Valentia coinvolti nelle varie vicende penali descritte nella presente relazione nella parte relativa agli appalti pubblici di cui al punto 7. che precede, si riporta di seguito quanto ulteriormente emerso sul conto di altro personale dipendente della citata struttura.

Si rappresenta che tali risultanze sono riferite ai dati richiesti dagli operanti e forniti dalla A.S.L. in ordine ai Direttori Generali, Commissari Straordinari, Dirigenti e a tutto il personale a vario titolo impiegato nel periodo oggetto della presente indagine 01.01.2003 – 01.01.2006.

Inoltre avendo acquisto elementi in ordine a personale fornito da agenzie di somministrazione di lavoro interinale, e in particolare dalla società Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro S.p.A. di Milano, filiale di Lamezia Terme, sono stati acquisti presso tale impresa, avvalendosi delle facoltà citate di cui

all'art. dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, i dati riferiti al personale fornito all'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia dal 2003 al 2006.

Naturalmente, stante la mole dei dati disponibili e la necessità di esaminarli in tempi ragionevoli, si è proceduto alla verifica a campione di un numero, comunque cospicuo degli stessi.

Le visure effettuate alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, corroborate dagli altri elementi acquisiti con le modalità indicate in precedenza, hanno evidenziato segnalazioni da parte delle varie forze di polizia per varie tipologie di reato a carico dei soggetti dettagliatamente indicati negli allegati 15 e 16.

Si riportano di seguito in relazione alla delega ricevuta i soli "precedenti di maggior rilievo" rilevati nei confronti del personale dipendente della ASL con riferimento alla carica rivestita, rinviando per il dettaglio di tutto quanto rilevato ai citati allegati.

Dirigenti:

- (1) TALARICO Francesco – attuale Direttore Generale risulta segnato per Truffa e falsi in genere;
- (2) MARTINA Mario Direttore Dipartimento Amministrativo pro-tempore, segnalato per Abuso d'ufficio, concussione, falsi in genere, truffa;
- (3) LA TESSA Domenico - Direttore Sanitario Distretto Serra San Bruno (CZ – ora VV), segnalato per reati contro la pubblica amministrazione, falsi in genere e truffa;
- (4) MASSARA Francesco - Direttore Dipartimento di Prevenzione segnalato per reati contro la Pubblica Amministrazione, truffa e reati di carattere elettorale;
- (5) PERRI Domenico - Direttore Dipartimento Materno Infantile segnalato per omicidio volontario tentato;
- (6) SCHIRRIPA Pietro - Direttore Sanitario Stabilimento Ospedaliero V.V. – segnalato per reati contro la Pubblica Amministrazione (Arresto in custodia cautelare art. 285 CPP), truffa, violazioni al T.U. per disciplina dell'immigrazione e rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
- (7) CATAUDELLA Matteo - Direttore Sanitario POU e Stabilimento Ospedaliero Soriano, segnalato per turbata libertà degli incanti e altri reati contro la Pubblica Amministrazione

Non dirigenti:

- (1) LO BIANCO Paolino nato il 27.06.1963 a Vibo Valentia – impiegato alla ASL con la qualifica di Operatore Tecnico - figlio del capo clan LO BIANCO Carmelo - risulta essere stato, già a far data dal 1985, più volte segnalato e tratto in arresto per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto abusivo di armi, usura, furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché tentato omicidio volontario, riciclaggio, ricettazione, violenza privata, lesioni e destinatario di misure di prevenzione personali, da ultimo tratto in arresto in data 19.9.2006 dalla Polizia di Vibo Valentia e dalla D.D.A. di Catanzaro nell'ambito dell'operazione odissea contro le famiglie Mancuso-La Rosa);
- (2) MACRI' Gerardo nato il 01.01.1960 a Tropea – impiegato alla ASL come tecnico sanitario di laboratorio biomedico - già a far data dal 1994 risulta segnalato per associazione a delinquere di stampo mafioso e tratto da ultimo in data 19.9.2006 dalla Polizia di Vibo Valentia e dalla D.D.A. di Catanzaro nell'ambito dell'operazione odissea contro le famiglie Mancuso-La Rosa). Lo stesso risulta destinatario del decreto n. 2/5 R.A.C., datato 12.01.2005, emesso, ai sensi dell'art. 25 della Legge 646/1982, dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di MANCUSO Giuseppe, nato il 5/10/1949, quale gestore di fatto della discoteca "Casablanca" di Tropea, formalmente intestata alla sorella, MACRI' Carmela, nata a Tropea il 17.3.1954, risultata nella reale disponibilità della cosca MANCUSO di Limbadi e per tale motivo, sottoposta a provvedimento di confisca.
- (3) PATANIA Domenico n. il 26.01.1982 a Vibo Valentia assunto a tempo determinato da tramite la società obiettivo lavoro appartenente all'omonimo clan, con precedenti di detenzione e porto abusivo di armi, omicidio doloso e reati contro l'incolumità pubblica;
- (4) SOLDANO Vincenzo nato a San Gregorio il 13.4.1952 impiegato con la qualifica di infermiere – ex vice sindaco S. Gregorio d'Ippona arrestato nel corso del luglio 2005 dalla Polizia di Vibo Valentia e la D.D.A. di Catanzaro nell'ambito dell'operazione "RIMA" che ha riguardato i capi e i gregari della cosca FIARE' di San Gregorio d'Ippona (VV), per reati di associazione mafiosa finalizzata all'usura, estorsione, riciclaggio,

truffa ai danni dello Stato, dell'U.E.. Dall'inchiesta è altresì emerso il coinvolgimento di due amministratori comunali di San Gregorio d'Ippona, in particolare è emerso che la cosca FIARE' avrebbe pesantemente condizionato l'attività comunale infiltrandosi in appalti ed altre attività grazie alla diretta complicità del Sindaco e del Vicesindaco. La cosca, inoltre, avrebbe attuato anche una serie di estorsioni ai danni di imprenditori impegnati nella realizzazione di lavori pubblici. Lo stesso risulta essere stato oggetto di controllo da parte delle forze dell'ordine unitamente alle persone di seguito riportate per alcune delle quali si è già riferito, in ordine alla loro appartenenza a clan mafiosi di cui al punto che precede:

- RAZIONALE Saverio, nato a San Gregorio d'Ippona il 07/08/1961 (soggetto arrestato nell'ambito dell'operazione "RIMA" collegato alla cosca FIARE'), più volte segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 416, 416 BIS, 575, 435, 422, 610 del C.P., art. 162 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, nonché destinatario di misure di prevenzione personali;
- GASPARRO Francesco, nato a San Gregorio D'Ippona il 24/06/1973 (soggetto appartenente alla cosca GASPARRO-FIARE'), più volte segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 416, 416 BIS, 648 BIS, 640 del C.P., art. 216 del R.D. 267/1942, violazioni alla L. 516/1982 e all'art. 72 della L. 685/1975, nonché tratto in arresto in data 19.09.2006 per i reati di cui agli artt. 644 e 629 del C.P.;
- COLLOCA Filippo, nato a San Gregorio D'Ippona il 06/02/1964 segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 416 BIS C.P. e art. 73 del D.P.R. 309/1990;
- FIARÈ Vincenzo, nato a San Gregorio D'Ippona il 18/11/1974 più volte segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 644, 416 BIS, 648, 385 del C.P., art. 71 e art. 72 della legge 685/1975, art. 12 della legge 1423/1956 art. 73 del D.P.R. 309/1990, nonché destinatario di misure di prevenzione personali (Soggetto appartenente alla cosca GASPARRO-FIARE');
- CULLIA Emanuele, nato a Vibo Valentia il 15/06/1979, segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 337, 624 e 582 del C.P., art. 4 della legge 110/1975, art. 9 comma 1 della legge 1423/1956, art. 72



della legge 685/1975, nonché destinatario di misure di prevenzione personali;

- GASPARRO Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 16/05/1977, segnalato e tratto in arresto per i reati di all'art. 624 C.P., nonché destinatario di misure di prevenzione personali.

Lo stesso, inoltre, in data 21.01.2002 risulta essere stato in località San Gregorio d'Ippona, in occasione del funerale di Fiarè Francesco, unitamente a:

- CORTESE Francesco, segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 624, 575, 582, 648, 628, 610 del C.P., nonché destinatario di misure di prevenzione personali;
- RUFFA Francesco, segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 385 e 648 del C.P., art. 73 del D.P.R. 309/1990, art. 71 e 72 della legge 685/1975, art. 9 comma 1 della legge 1423/1956, nonché destinatario di misure di prevenzione personali;
- CULLIA Emanuele, nato a Vibo Valentia il 15/06/1979, poco prima indicato;
- FARFAGLIA Pasquale, nato a Vibo Valentia il 08/03/1965, segnalato per i reati di cui all'art. 416 BIS del C.P.;
- FARFAGLIA Stefano, nato a Vibo Valentia il 26/04/1983, segnalato per i reati di cui agli artt. 635, 624, 614, 609 quarter del C.P.;
- PAGANO Antonino, nato a San Gregorio D'Ippona il 18/06/1952.

- (5) TRIPODI Francesco Michele, dipendente dell'Azienda Sanitaria 8 di Vibo Valentia, in servizio presso la divisione di Chirurgia Generale del Polo Stabilimento Ospedaliero di Tropea, risulta dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo essere coniugato con PIROMALLI Concetta nata a Bagnara Calabra (RC) il 29/5/1960, figlia del defunto boss PIROMALLI Girolamo, capo clan dell'omonima famiglia mafiosa che, notoriamente, rappresenta una delle più potenti organizzazioni criminali gravitanti nel territorio reggino e in particolare su Gioia Tauro.

Oltre a tali nominativi, nel corso dell'attività di incrocio dei dati in possesso riferiti ai nominativi appartenenti alla C.O. con quelli dei dipendenti dell'ASL, sono emersi, altresì, ulteriori soggetti che risultano dediti ad attività illecite.

In particolare, FURCI Giuseppe Francesco, SCATURCHIO Luciano e TULOSAI Salvatore, quali soggetti strettamente legati agli ambienti delle

72⁶⁹ 

cosce locali. Nei confronti dei citati dipendenti dell'ASL si è proceduto alla redazione di dettagliate schede riferite ai precedenti di polizia, nonché ai collegamenti con altri soggetti appartenenti alla C.O. .

Si è proceduto, inoltre, ad effettuare a scandaglio ulteriori accertamenti alla banca dati SDI, nei confronti di soggetti dipendenti dell'ASL. Da tale attività è emerso che alcuni dipendenti "attenzionati " sono risultati in possesso di precedenti di polizia.

Va inoltre messo in risalto il dato emerso sul possesso di armi da fuoco di alcuni dipendenti, in taluni casi pregiudicati, non limitate al normale e giustificato possesso di armi da caccia.

Si riportano, i soli casi di maggior rilievo, rinviando per tutti gli altri al citato allegato 16.

(1) FURCI Giuseppe Francesco- con la qualifica di Operatore Professionale Sanitario – Infermiere risulta denunciato dai carabinieri di S. Onofrio per il reato di cui all'art. 631 del C.P. (usurpazione); nel 2005 risulta tratto in arresto dai Carabinieri di Serra San Bruno per violazioni all'art. 2 della legge L. 895/1967 (detenzione illegale di armi) e colpito da misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. ai sensi dell'art. 282 C.p.p. dal G.I.P. presso il tribunale di Vibo Valentia, per violazioni all'art. 2 della legge L. 895/1967 (detenzione illegale di armi); nel 2006 sottoposto a rilievi segnaletici ai fini di identificazione di pubblica sicurezza, nonché emessa la misura di prevenzione personale dell'avviso orale ai sensi della legge n. 327/88;

(2) SCATURCHIO Luciano, dipendente A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia con la qualifica di Operatore Professionale Sanitario – Infermiere. Nel 1996 risulta tratto in arresto dai Carabinieri di Arena (VV) per il reato di favoreggiamento, per reati contro la persona e reati contro l'amministrazione della giustizia; nel 1999 denunciato dai Carabinieri di Vibo Valentia per reati contro l'incolumità pubblica per i quali è stato tratto in arresto in data 19.01.2000 e definitivamente condannato in data 26.09.2005; nel 2000 tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 12 e 14 della L. 497/1974 inerente le armi, art. 73 del D.P.R. 309/1990 inerente gli stupefacenti, artt. 416 (associazione per delinquere), 625 comma 1- parte 5 (furto aggravato), 424 (danneggiamento aggravato seguito da incendio), 629

(estorsione) e 629 comma 2 (illecito profitto in associazioni mafiose); nel 2001 sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno e destinatario di provvedimento di revoca della patente di guida per mancanza di requisiti morali, emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia; nel 2005 scarcerazione con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e riconoscimento del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale e sottoposto con provvedimento del Tribunale Vibo Valentia Uff. Mis. Prev. alla misura della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di Dasà (VV), per la durata di anni 4 (quattro), con scadenza, salvo eventuali interruzioni, alle ore 24.00 del 08.09.2009; condannato con sentenza della Corte d'Appello Catanzaro alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di cui agli artt. 12 e 14 della L. 497/1974 inerente le armi, art. 73 del D.P.R. 309/1990 inerente gli stupefacenti, artt. 416 (associazione per delinquere), 625 comma 1- parte 5 (furto aggravato), 424 (danneggiamento aggravato seguito da incendio), 629 (estorsione) e 629 comma 2 (illecito profitto in associazioni mafiose);

- (3) TULOSAI Salvatore, dipendente A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia con la qualifica di Coadiutore Amministrativo negli anni 2003 e 2004, e di Coadiutore Amministrativo Esperto nel 2005. Nel 1988 è stato destinatario di proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s, revocata il 04.05.1989 dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, nel 1992 denunciato per il reato di cui all'art. 416 bis del C.P., nel 1993 per i reati di cui agli artt. 416, 644 e 629 del C.P. nonché destinatario di provvedimento del divieto di espatrio generico, nel 1994 tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 416, 644 e 629 del C.P.; nel 1994 denunciato per i reati di cui agli artt. 416 e 644 del C.P. , nel 2002 denunciato all'A.G. poiché responsabile di violenza e minaccia in pregiudizio del dr. Sorrentino Domenico, medico otorino in servizio e nello svolgimento delle sue funzioni presso il relativo reparto dell'ospedale civile di Vibo Valentia e per averlo calunniato e schiaffeggiato. Veniva inoltre deferito per interruzione di servizio di pubblica necessità (artt. 336, 340, 368, 582 e 640 del C.P.) nonché

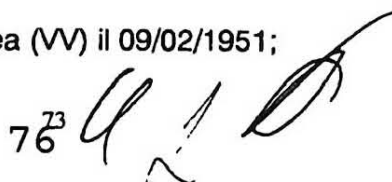
tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 582 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate), nel 2003 è stato denunciato unitamente a Buttafuoco Antonio (22/04/1949), Carotta Antonio (24/06/1970), Collia Alessandro (20/03/1978), Comità Marcello (29/04/1974), Fazzolari Marcello (26/04/1958), Galluccio Giuseppe (08/12/1957), Muscia Gaetano (20/04/1964), Pandullo Giuseppe (23/08/1948), Ponzoni Maurizio (26/02/1966), Sergi Vincenzo (30/11/1961), Vatrano Walter (10/10/1966), per i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 615 ter e quater (detenzione abusiva codici accesso a sistemi informatici e telematici - accesso abusivo a sistema informatico), 617 quater (interc./impedim./interruz. illecite di comunicazioni informatiche e telematiche), 640 ter (frode informatica), art. 12 del D.L. 143/1991 inerente le carte di credito; nel 2005 denunciato per i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 482 (falsità materiale commessa dal privato), 642 (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), in quanto dedito alla simulazione di sinistri stradali con l'intento di trarre ingiusto profitto ai danni delle società assicurative, in concorso con Vacatello Lorenzo (15/03/1966), Vatrella Roberto (21/07/1976), Scali Gaetano (04/07/1976), Rossi Luigi Adriano (26/02/1967), Pasquino Francesco Orlando (10/12/1972), Palumbo Francesco (24/09/1939), Moscato Maurizio (07/07/1962), Mondello Marcello (03/04/1973), assunto dall'ASL sia tramite Ufficio di Collocamento tramite Obiettivo Lavoro, Melluso Vincenzo (21/01/1975), Mantino Rosario Primo (23/02/1975), Mantino Orazio Benito (22/01/1972), Mantino Luciano (30/03/1967), Mantino Fortunato (31/07/1946), Mantella Andrea (03/12/1972), Gelanzè Giuseppe (23/10/1933), Francolino Michele (30/10/1969), Fortuna Rosaria (30/11/1950), Fortuna Ippolito Andrea (04/03/1960), Fiorillo Vincenzo (26/10/1984), Fiorillo Giuseppe (24/08/1948), Ferrarini Franco (06/03/1959), Farrilli Graziella (08/09/1966), Chirico Francesco (19/08/1960), Artusa Giuseppina (03/04/1967), Arena Francesco (01/06/1978), sempre nel 2005 denunciato per i reati di associazione a delinquere finalizzata ai delitti di estorsione, danneggiamento, porto abusivo e detenzione di armi e munizioni, usura, furto, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione, unitamente a Lo Bianco

Paolo dipendente ASL, Barba Francesco, Mantella Andrea, Scrugli Francesco, Pugliese Carchedi Giuseppe, Pugliese Carchedi Michele, Cutrullà Roberto, Macrì Domenico, Gramendola Carmelo assunto all'ASL tramite Obiettivo Lavoro, Mantella Salvatore, De Rito Mario, Scrugli Nicola, Andracchi Angelo e tale sedicente Giovanni, operaio di nazionalità rumena e in data 07.03.2005: destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. Presso il Tribunale di Vibo Valentia, per i reati di cui sopra, unitamente a:

- Pugliese Carchedi Michele, nato a Vibo Valentia il 18.02.1984, più volte segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt 648, 629, 416 del C.P., art. 4 della L. 895/1967, art. 2 L. 895/1967, art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/1990 e destinatario di misure di prevenzione personali;
- Pugliese Carchedi Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 23/10/1980, pluripregiudicato deceduto in un agguato nell'agosto del 2006;
- Lo Bianco Paolino, nato a Vibo Valentia il 27/06/1963, dipendente dell'ASL 8 di Vibo Valentia, più volte segnalato e tratto in arresto per i reati di associazione a delinquere finalizzata ai delitti di estorsione, danneggiamento, porto abusivo di armi, usura, furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché tentato omicidio volontario, riciclaggio, ricettazione, violenza privata, lesioni e destinatario di misure di prevenzione personali;
- Scrugli Francesco, nato a Vibo Valentia il 10/02/1970;
- Cutrullà Roberto, nato a Vibo Valentia il 26/06/1983, segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 581, 582, 629 del C.P., art. 73 comma 1. D.P.R. 309/1990, art. 416 C.P., art. 2 e art. 4 L. 895/1967;
- Macrì Domenico, nato a Vibo Valentia il 12/08/1984;
- Mantella Andrea, nato a Vibo Valentia il 03/12/1972;
- De Rito Mario, nato a Vibo Valentia il 18/10/1974

Il medesimo provvedimento prevedeva la misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti soggetti:

- Barba Francesco, nato a Vibo Valentia il 23/04/1962, con precedenti per i reati di usura ed estorsione e destinatario di misure di prevenzione personali;
- Scrugli Nicola, nato a Tropea (VV) il 09/02/1951;

76 

- D'Andrea Giovanni Claudio, nato a Vibo Valentia il 27/10/1986,
nonché dell'obbligo di presentazione ai Carabinieri di Vibo Valentia nei
confronti di Andracchi Angelo, nato a Vibo Valentia il 30/10/1974;

In merito a quanto innanzi citato, va comunque evidenziato, che in data
06.12.2005 il G.U.P. c/o il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso
sentenza di assoluzione e contestuale scarcerazione per insussistenza
dei fatti inerenti un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416
(associazione per delinquere), 615 ter e quater (detenzione abusiva
codici accesso a sistemi informatici e telematici - accesso abusivo a
sistema informatico), 617 quater (interc./impedim./interruz. illecite di
comunicazioni informatiche e telematiche), 640 ter (frode informatica),
art. 12 del D.L. 143/1991 inerente le carte di credito, mentre in data
28.07.2006 sentenza esecutiva del Tribunale di Vibo Valentia di
assoluzione per insussistenza dei fatti inerente un procedimento penale
per i reati di cui agli artt. art. 629 (estorsione) e 644 (usura).

Si riportano altresì, le emergenze più significative degli accertamenti svolti su
soggetti dipendenti dell'Asl 8, assunti tramite la società di lavoro interinale
OBIETTIVO LAVORO filiale di Lamezia Terme (CZ):

- (1) D'ANDREA Giovanni Claudio - assunto tramite Obiettivo Lavoro con
contratto n. 1090076 dal 01/06/2005 al 31/07/2005 e con contratto n.
1090271 dal 21/12/2005 al 31/01/2006, con la qualifica di agente
tecnico.

Da notizie desunte dalla consultazione della banca dati S.D.I. emerge
che nel 2005 è stato denunciato per i reati di associazione a delinquere
finalizzata ai delitti di estorsione, danneggiamento, porto abusivo e
detenzione di armi e munizioni, usura, furto, detenzione e spaccio di
sostanza stupefacente e ricettazione, unitamente a diversi soggetti per i
quali si rimanda a quanto già detto per Tulosai Salvatore;

- (2) TRECATTE MASSIMO - assunto tramite Obiettivo Lavoro con contratto
n. 1090263 dal 13/12/2005 al 28/02/2006, con la qualifica di agente
tecnico.

Da notizie desunte dalla consultazione della banca dati S.D.I. emerge
che in data 15.10.1999 è stato destinatario di misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale di p.s. (art. 5 legge 1423/56),
revocata in data 18.10.2000; in data 29.10.1998 destinatario di

77⁷⁴ 

affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 legge 354/75) dal Tribunale di Catanzaro; in data 20.09.1997 condannato dalla Corte d'Appello di Catanzaro per i reati di oltraggio, resistenza, violenza; il 02.03.1997 condannato dalla Corte d'Appello di Catanzaro per il reato di furto (art. 624 c.p.); in data 17.07.1995 destinatario di affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 legge 354/75) dal Tribunale di Cosenza; il 12.07.1995 destinatario di provvedimento di libertà controllata da parte del Tribunale di Catanzaro; in data 26.05.1993 destinatario di affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 legge 354/75) dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13.01.1993 irrogata sentenza definitiva dalla Corte d'Appello Catanzaro di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., il 31.08.1991 denunciato per il reato di evasione (c.p. art. 385); il 04.02.1991 tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per il reato di estorsione (c.p. art. 629), in data 27.01.1991 indagato per i reati di associazione per delinquere (c.p. art. 416) ed estorsione (c.p. art. 629), il 04.06.1990 denunciato per i reati di porto abusivo e detenzione di armi; il 22.12.1989 scarcerato con provvedimento della Corte d'Assise di Catanzaro per il reato di violazione di domicilio (c.p. art. 614); il 07.08.1989 tratto in arresto per il reato di porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento; il 07.07.1989 denunciato dal Commissariato di Vibo Valentia per il reato di lesioni personali (c.p. art. 582); in data 18.01.1989 con provvedimento della Corte d'Assise di Catanzaro per il reato di associazione per delinquere (c.p. art. 416) e omicidio volontario tentato (c.p. art. 575); il 12.04.1987 tratto in arresto per il reato di ricettazione (c.p. art. 648); il 01.08.1985 destinatario di provvedimento di divieto di ritorno nel comune e di rimpatrio con foglio di via obbligatorio da parte della Questura di Catanzaro; il 14.09.1983 tratto in arresto dalla Polizia di stato di Tropea per i reati di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (c.p. art. 435) e danneggiamento (c.p. art. 635);

- (3) RUSSO Pasquale, segnalato per i reati inerenti gli stupefacenti, falsità ideologica, truffa, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi e munizioni (assunto all'ASL tramite Obiettivo Lavoro nel 2006);

78⁷⁵ 

- (4) ZACCARO Francesco, segnalato e tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 644, 629, 624, 336, 337, 651, 650, 582 del C.P., art. 73 del D.P.R. 309/1990 e art. 9 comma 1 della legge 1423/1956;
- (5) MONDELLO Marcello, collegato a Tulosai Salvatore in quanto destinatario della medesima informativa di reato, assunto dall'ASL, tramite Ufficio di Collocamento nel 2003, con la qualifica di Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economici), ha lavorato nel 2005 presso l'ASL tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Ausiliario e Agente Tecnico (con precedenti per associazione per delinquere, falsità materiale, fraudolenta distruzione della cosa propria, atti osceni);
- (6) MERLO Rosario, assunto all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per associazione per delinquere; bancarotta fraudolenta; altri delitti contro il patrimonio;
- (7) SPINOSO Nicola, assunto all'ASL nel 2005 e nel 2006 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Autista di Ambulanza: con precedenti per porto abusivo e detenzione di armi, associazione a delinquere, truffa;
- (8) LACQUANITI Emiliano, assunto all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per omicidio colposo, lesioni personali, favoreggiamento;
- (9) GRAMENDOLA Carmelo, assunto all'ASL nel 2006 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, stupefacenti art. 73 comma 1 DPR 309/90 (unitamente ai già citati Tulosai Salvatore e Lo Bianco Paolino più altri pregiudicati), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, lesioni personali colpose, violazioni alle norme di comportamento in caso di incidente, furto;
- (10) CURELLO Saverio, nato a San Gregorio d'Ippona il 06/11/1969, assunto all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per porto abusivo e detenzione di armi, ricettazione, stupefacenti, porto abusivo e detenzione munizionamento;
- (11) LA BELLA Francesco, nato a Vibo Valentia il 27/01/1973, assunto all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per affidamento in prova ai servizi sociali per il reato di danneggiamento, divieto di ritorno nel comune di Fuscaldo

(CS), furto, lesioni personali, violazione di domicilio, porto abusivo e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere - L.110/75, violazioni all'art. art. 12 della L. 497/1974 sul controllo delle armi, ricettazione, porto abusivo o detenzione di munizionamento.

- (12) CONDELLO Emanuela, nata a Vibo Valentia il 25/12/1970, assunta all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- (13) RUSSO Massimiliano, nato a Tropea (VV) il 07/10/19174, assunto all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per lesioni personali, porto abusivo di armi, stupefacenti, reati contro l'incolumità pubblica;
- (14) DESIDERATO Emanuela, nata a Gagliano del Capo (LE) il 26/08/1980, assunta all'ASL nel 2005 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
- (15) MANTELLA Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 25/09/1986, assunto all'ASL nel 2006 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico, in data 20.05.2006 è stato controllato unitamente a D'Andrea Giovanni Claudio di cui si è detto in precedenza e denunciato per lesioni personali volontarie aggravate, unitamente al pluripregiudicato Patania Francesco;
- (16) MEDDIS Saverio, nato a Vibo Valentia il 26/02/1982, assunto all'ASL nel 2006 tramite Obiettivo Lavoro con la qualifica di Agente Tecnico con precedenti per lesioni personali, danneggiamenti, porto abusivo e detenzione di armi, destinatario di avviso orale di p.s. nel giugno 2006;

Si riportano altresì alcuni accertamenti, ritenuti di rilievo, effettuati nei confronti dei parenti del personale dipendente dell'ASL con ruoli direttivi:

- (1) RIZZO Domenico Francesco (fratello di Rizzo Maria Gabriella- direttore amministrativo presso l'ASL) con precedenti per associazione per delinquere, truffa, turbata libertà degli incanti, reati contro la pubblica amministrazione, abuso di ufficio, frode nelle pubbliche forniture, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, altri delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

(2) BORRELLO Nicola Antonio (cognato di Namia Giuseppe direttore amministrativo presso l'ASL - in quanto marito della sorella, Borrello Teresa) con precedenti per associazione di tipo mafioso, reati contro la Pubblica Amministrazione;

Oltre a quanto sopra il Comando Nucleo PT di Vibo Valentia ha fatto conoscere le notizie di seguito riportate ed a schedario di detto Comando.

Dal 2003 al 2006, sono state poste in essere indagini delegate dalla locale A.G., finalizzate ad accertare il corretto funzionamento della Commissione Tecnica di Controllo dell'A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, e generate dalle circostanze riferite dal dott. Monteleone Domenico, nato a Cessaniti il 27.03.1958, Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Vibo Valentia, il quale denunciava omissioni da parte della citata Commissione Tecnica, deputata al controllo sulla regolarità delle ricette, successivamente rimborsate dal S.S.N..

L'attività di cui sopra ha consentito di segnalare alla locale Procura della Repubblica, tutti i componenti della Commissione Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria 8 di Vibo Valentia, di seguito elencati, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 323, e 328 del C.P. (omissione e abuso d'ufficio):

- (1) De Fina Massimo, nato a Sant'Onofrio (VV) il 20 aprile 1950 e residente in Spilinga (VV) Corso Garibaldi n. 28, presidente della Ferfarma e della Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Farmaceutica di Vibo Valentia;
- (2) Cichello Mimì Cornelia, nata a Zungri (VV) il 25 ottobre 1953 e residente in Serra San Bruno (VV) via A. Scivo n. 37, titolare dell'omonima farmacia rurale, componente effettivo della Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Farmaceutica di Vibo Valentia;
- (3) Capocasale Concetta, nata a Pizzo (VV) il 2 dicembre 1950 ed ivi residente, via Riviera Prangi snc, nella sua qualità di componente supplente della Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Farmaceutica di Vibo Valentia;
- (4) Gabriele Gaetano Antonio, nato a Mileto (VV) il 16.01.1960, ivi residente in via F. Rossi, assistente amministrativo A.S.L. 8 e Segretario della Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Farmaceutica di Vibo Valentia;
- (5) Borrello Giuseppe, nato a San Costantino Calabro (VV) il 07.05.1958 ed

ivi residente in via Galilei, farmacista, dirigente dell'A.S.L. 8 di Vibo Valentia;

- (6) Garaffo Caterina, nata a Vibo Valentia il 01.06.1968 ed ivi residente in via Veipuna, farmacista, dirigente dell'A.S.L. 8 di Vibo Valentia e componente della Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Farmaceutica di Vibo Valentia.

Gli ulteriori sviluppi delle indagini delegate, hanno consentito di accertare che i soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), e 3) redigevano falsi verbali di riunione, inducendo in tal modo in errore Federfarma Roma, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e procurando un ingiusto profitto, costituito dagli emolumenti percepiti. Per quanto sopra, in data 06.02.2006, i sigg. De Fina Massimo, Cichello Mimì Cornelia e Capocasale Concetta sono stati denunciati alla locale A.G. per i reati di cui agli artt. 640, 2° comma e 493 del C.P..

Inoltre, nel corso delle indagini è emerso che, in data 8 giugno 2005, la dirigenza *pro tempore* della Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia aveva approvato una specifica delibera, finalizzata all'acquisto di cospicue scorte di farmaci a elevato costo, allo scopo di procedere alla successiva distribuzione, a beneficio di determinati pazienti e per il tramite di 29 medici base convenzionati.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di accertare che la delibera adottata per attuare quanto sopra detto era illegittima, in quanto adottata in violazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Tali norme, infatti, prevedono che l'attività di dispensa dei farmaci è opera esclusiva dei farmacisti o dei servizi farmaceutici.

Tale attività si è conclusa con la segnalazione per danno erariale alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, per un importo di 210.000,00 euro e alla denuncia di 32 persone alla competente Procura della Repubblica. Nel dettaglio, sono stati denunciati per i reati di cui agli artt. 110 e 323 del C.P. (abuso d'ufficio), i seguenti dirigenti dell'ASL n. 8 di Vibo Valentia:

- (1) Crupi Armando Francesco, nato a Mileto (VV) il 29.04.1946 ed ivi residente in via Sacrari n. 37 p.t., nella sua qualità di Direttore Generale *pro-tempore* dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia;
- (2) Petrolo Giuseppe, nato a Feroletto Antico (CZ) il 23.01.1947 e residente

in Stefanaconi (VV) via F. Santa Caterina, nella sua qualità di Direttore Amministrativo *pro-tempore* dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia;

- (3) Miceli Francesco, nato a Spilinga (VV) il 21.12.1942 ed ivi residente in via XXIV Maggio, nella sua qualità di Direttore Sanitario *pro-tempore* dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia.

Inoltre, sono stati denunciati per il reato di cui all'art. 348 del Codice Penale (abusivo esercizio di una professione), i numerosi medici di base convenzionati:

- (1) BARBUTO Carmine, nato a Rombiolo (VV) il 07/02/1947 e residente in Tropea (VV), L.Go Vaccari Snc, con studio in Rombiolo (VV) via Dei Mille 70;
- (2) BAX Incoronata, nata a Campobasso (CB) il 15/12/1953 e residente in Vibo Valentia, II^a trav. Viale delle Accademie n. 12, con studio in Vibo Valentia;
- (3) CAMPISI Francesco, nato a Polia (VV) il 09/08/1956 e residente in Filadelfia (VV) via Giustino Fortunato 22, con studio in Polia (VV) via Roma 32;
- (4) CARCHEDI Vincenzo, nato a Francavilla Angitola (VV) il 15/09/1948 ed ivi residente in Viale A. De Gasperi n. 28, con studio in Francavilla Angitola, via Roma 38;
- (5) CATALDI Antonio, nato a Roma (RM) il 11/07/1961 e residente in Serra San Bruno (VV) Corso Umberto I° n. 168, con studio Serra San Bruno (VV) Corso Umberto I° n. 168;
- (6) CATANIA Vincenzo, nato a Gerocarne (VV) il 01/12/1950 ed ivi residente in via Carmine n. 62, con studio in Gerocarne (VV) via Salita Madonna Pompei n. 3;
- (7) CICCONE Gregorio, nato a Dinami (VV) il 23/02/1952 ed ivi residente in frazione Monsoreto, Corso Vittorio Emanuele III, con studio in Dinami frazione Monsoreto, Corso Vittorio Emanuele III n. 30;
- (8) CORSO Giovanna Aurora, nata a Limbadi (VV) il 09/03/1957 ed ivi residente in Contrada Gagliardi, con studio in Limbadi (VV) via XXXI Marzo, n. 17;
- (9) D'AMICO Annunziato, nato a Vibo Valentia (VV) il 14/03/1954 ed ivi residente in Trav. via C. Alvaro n.18, con studio in Vibo Valentia, frazione Piscopio via Regina Margherita;

- (10) DEL GIUDICE Pasquale, nato a Gerocarne (VV) il 17/04/1941 ed ivi residente in via G. Berta n. 14, con studio in Gerocarne (VV) via Berta 14;
- (11) Di GESU Maria Grazia, nata a Cessaniti (VV) il 11/08/1953 e residente in Briatico (VV) via Provinciale S. Costantino, con studio in Briatico (VV) via Provinciale S. Costantino;
- (12) Di MINO Calogero, nato a Montemaggiore Belsito (PA) il 30/03/1947 e residente in Francica (VV) via Calabria, con studio in Francica (VV) via Duomo;
- (13) FEROLETO De Maria Francesco Maria Carlo, nato a Pizzo (VV) il 04/11/1954 ed ivi residente in C.da Marinella 1, con studio in Pizzo (VV) via Nazionale n. 7;
- (14) FRANZÈ Francesco Osvaldo, nato a Vibo Valentia (VV) il 29/07/1955 ed ivi residente in via S Maria Dell'imperio n. 8, con studio in Vibo Valentia via Santa Maria Dell'imperio n. 8;
- (15) GIANNOTTA Girolamo, nato a Staiti (RC) il 14/09/1957 e residente in Nicotera (VV) via La Corte, con studio in Nicotera (VV) via La Corte;
- (16) GRILLO Alessandro, nato a San Calogero (VV) il 26/12/1954 ed ivi residente in via Padre Pio, con studio in San Calogero (VV) via Milano n. 13;
- (17) MASSARA Costantino, nato a Briatico (VV) il 01/05/1956 ed ivi residente frazione San Costantino, con studio in Briatico (VV) via Gravazio n. 23;
- (18) MONTELEONE Cosmo Rocco, nato a Nardodipace (VV) il 05/09/1939 ed ivi residente in via Alcide De Gasperi n. 12, con studio in Nardodipace (VV) via Alcide De Gasperi n. 12;
- (19) PAGNOTTA Vincenzo, nato a Filandari (VV) il 08/01/1953 e residente in Pizzo (VV) via Nazionale n. 2, con studio in Filandari (VV) via Roma;
- (20) POLITO Francesco, nato a Nicotera (VV) il 08/06/1944 ed ivi residente in Corso Garibaldi, con studio in Nicotera (VV) frazione Marina via Garibaldi n. 72;
- (21) PUGLIESE Giuseppe, nato a Drapia (VV) il 02/09/1953 e residente in Tropea (VV) Cda Labirinto, con studio in Drapia (VV) via Posta n. 43;
- (22) SCALAMANDRÈ Rosa Anna, nata a Zungri (VV) il 08/02/1956 e

residente in Pizzo (VV) Piazza della Repubblica n. 29, con studio in Pizzo (VV) Piazza della Repubblica n. 29;

- (23) SCHIARITI Antonio, nato a Spilinga (VV) il 15/06/1952 e residente in Ricadi (VV) via Artigiani n. 27, con studio in Stefanaceni (VV) via Guglielmo Marconi n. 18;
- (24) SESTO Rosalba, nata a Limbadi (VV) il 29/10/1957 ed ivi residente in via Davide Muzzupappa, con studio in Nicotera (VV) Piazza Garibaldi n. 7;
- (25) SORACE Giuseppe, nato a Soriano Calabro (VV) il 03/12/1953 e residente in San Costantino Calabro (VV) via Fratelli Bandiera n. 43, con studio in San Costantino Calabro (VV) via Fratelli Bandiera;
- (26) SORBARA Giuseppe, nato a Arena (VV) il 02/12/1949 ed ivi residente Corso Vittorio Emanuele III, con studio in Arena (VV) Corso Vittorio Emanuele III n. 69;
- (27) STINGI Pasquale, nato a Pizzo (VV) il 01/03/1948 e residente in Pizzo (VV) C.da Bevivino, con studio in Pizzo (VV) Corso Garibaldi;
- (28) VALENTE Vincenzo, nato a Mileto (VV) il 09/09/1934 e residente in Paravati di Mileto (VV) Corso Umberto I° n. 16, con studio in Paravati di Mileto, Corso Umberto I° n. 16;
- (29) ZAVETTIERI Carmelo, nato a Bova (RC) il 28/02/1958 e residente in Pizzo (VV) Riviera Prangi n. 96, con studio in Pizzo (VV) via Riviera Prangi n. 96.

Nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale avviati di iniziativa nei confronti di persone fisiche residenti nella provincia di Vibo Valentia, tendenti ad appurare la regolare dichiarazione, ai fini delle Imposte Dirette, delle spese sanitarie e mediche sostenute, sono stati esperite indagini sulla legittimità della concessione e della fruizione delle esenzioni dal ticket sanitario. Tale attività ha consentito di conseguire i seguenti risultati di servizio:

- anno 1999: denunciati n. 207 soggetti, responsabili di avere ottenuto indebitamente l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, per i reati di cui agli artt. 640, 483 e 495 del C.P.. Inoltre, sono stati denunciati n. 5 dipendenti dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia per i reati di cui agli artt. 323 (abuso d'ufficio), 493 (falsità commesse dal pubblico ufficiale in

atti pubblici), 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 640 (truffa) C.P., di seguito generalizzati:

- (1) AMERATO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 13.03.1949, commesso presso l'ospedale;
 - (2) CRITELLI Antonio, nato a Vibo Valentia il 26.07.1951, ausiliario specializzato presso l'ospedale;
 - (3) CAPANO Grazia, nata a Vibo Valentia il 17.08.1946, coadiutore amministrativo presso l'ospedale;
 - (4) Lo RIGGIO Raffaele, nato a Polia (VV) il 10.08.1943, coadiutore amministrativo presso l'ospedale;
 - (5) MILIDONI Saverio, nato a Mileto (VV) il 22.05.1943, commesso presso l'ospedale.
- anno 2003: denunciati n. 24 soggetti, responsabili di avere ottenuto indebitamente l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, per i reati di cui agli artt. 26 della Legge 15/1968 e 483 del C.P.;
 - anno 2006: denunciati n. 54 soggetti, responsabili di avere ottenuto indebitamente l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, per i reati di cui agli artt. art. 640, comma 2, C.P. (truffa), 483 C.P. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), 76 D.P.R. n. 445/2000 (Mendaci dichiarazioni).

Nell'ambito di altra attività di servizio, volta ad accertare e contrastare violazioni relative all'esatto assolvimento degli obblighi di servizio da parte del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, sono emerse anomalie circa l'operato e i compiti svolti dal personale dell'A.S.L. n. 8, con riferimento al Presidio Ospedaliero di Tropea.

In particolare, gli accertamenti svolti, inerenti il periodo 2000-2005, indirizzati a verificare eventuali assenze ingiustificate dal lavoro, hanno riguardato, tra gli altri, i seguenti dipendenti della A.S.L.:

- (1) MACRI' Gerardo, (di cui si è già detto in precedenza);
- (2) MUSCIA Salvatore, nato a Tropea (VV) l'1/9/1946, in servizio presso il S.E.R.T. dello Stabilimento Ospedaliero di Tropea;
- (3) CICCARELLI Eugenio, nato a Tropea (VV) il 7/8/1958, in servizio presso la Direzione Amministrativa del Poli Stabilimento Ospedaliero di Tropea;
- (4) TRIPODI Francesco Michele, di cui si è già detto in precedenza, in servizio presso la divisione di Chirurgia Generale del Poli Stabilimento



Ospedaliero di Tropea.

L'analisi dei dati acquisiti presso l'A.S.L. aveva consentito di rilevare alcune incongruenze tra i dati registrati sui tabulati del *badge*, i dati trascritti sulle schede personali e la documentazione prodotta dagli interessati riguardante istanze di permessi e/o ferie. Sono emerse ad esempio, anomalie nella registrazione delle presenze, degli orari di ingresso e di uscita, nelle ferie godute, nel funzionamento dei *badge*.

Viene messa in risalto dalle indagini, la circostanza secondo la quale l'A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia ha provveduto a collocare a riposo, per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, il proprio dipendente Macrì Gerardo a decorrere dal 1 luglio 2005, data quest'ultima, posteriore all'avvio da parte del Nucleo PT dell'attività di p.g., avvenuta nei primi mesi del 2005.

d. Provvedimenti cautelari assunti dalla A.S.L. nei confronti del personale dipendente

In merito a quanto riportato al punto d. che precede, l'Azienda Sanitaria, a seguito di specifica richiesta, dei militari operanti, ha fornito i dati in ordine ai seguenti dipendenti destinatari colpiti da ordinanze di custodia cautelare per i quali è stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio:

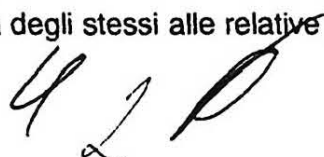
- LO BIANCO Paolino dal 08.3.2005 al 31.12.2005;
- SCATURCHIO Luciano dal 01.01.2000 al 31.12.2005;
- SOLDANO Vincenzo dal 01.07.2005 al 3.10.2005;
- TULOSAI Salvatore dal 08.3.2005 al 22.06.2005.

9. CONSULENZE

Prima di illustrare l'esito dell'esame delle consulenze sono stati tratteggiati gli aspetti normativi e le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali relative, riportati più in dettaglio nell'allegato 17.

a. accertamenti su consulenze

E' stato effettuato l'esame di tutti gli atti di affidamento di incarichi esterni deliberati dalla Direzione Generale della A.S.L. nel periodo di riferimento, verificando innanzitutto l'istituto giuridico integrato realmente dall'atto posto in essere e successivamente la conformità degli stessi alle relative previsioni di



legge ed alle elaborazioni giurisprudenziali circa i requisiti di forma che devono necessariamente essere presenti.

Si segnala, preliminarmente, che gli incarichi di consulenza in senso stretto, e cioè come la migliore dottrina, sopra riportata, qualifica tale attività (come attività di studio, di ricerca e di consulenza), ricorre in pochi degli atti esaminati, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di incarichi conferiti per soddisfare esigenze legate a carenze di organico o di professionalità.

Ciò non di meno, negli atti esaminati, spesso si utilizza la formula che vengono attivate consulenze, mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con liberi professionisti esterni, determinandosi in tal guisa una commistione di istituti giuridici ciascuno con un proprio e peculiare regime giuridico.

Si precisa, innanzitutto, che tali incarichi esterni sono divisi in due categorie, a seconda che afferiscano a profili tecnici estranei all'ambito sanitario in senso stretto, ovvero all'ambito prettamente sanitario.

E' di tutta evidenza come, per quanto riguarda le consulenze di carattere tecnico non sanitario (ci si riferisce, ad esempio, a quelle fornite da ingegneri, architetti e geometri), è *in re ipsa* la non previsione (e quindi la non presenza in concreto) nelle piante organiche aziendali, di professionalità di questo genere e quindi in grado di fare fronte, affrontandole e risolvendole, a problematiche concernenti aspetti siffatti profili di tecnicità.

Pertanto, il requisito di legittimità elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, concernente la previa ricognizione, reale e concreta circa l'inesistenza qualitativa e quantitativa di figure professionali in grado di espletare gli incarichi di tal genere non è suscettibile di trovare applicazione con riferimento a tali consulenze.

Si segnalano, tra le esigenze che hanno messo capo in via preponderante, al ricorso alle consulenze di carattere tecnico, quelle riconducibili agli interventi di messa a norma di legge del patrimonio edilizio nella disponibilità della A.S.L. di Vibo.

In particolare, l'incarico conferito agli Architetti ALUNNI e MINIERI, che a termini di quanto argomentato nella premessa della delibera viene conferito per fare fronte ad esigenze eccezionali (precondizione per il conferimento di una consulenza), in realtà viene qualificato giuridicamente nella parte dispositiva della delibera stessa e nella convenzione conseguente come

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, istituto regolato dagli artt. 2222-2229 e seguenti del codice civile e che non prevede i limiti di spesa della consulenza, che non richiede motivazione e per il quale non è previsto il deferimento del relativo atto di affidamento alla Corte dei Conti.

Comunque, a parte il problema di inquadramento giuridico, l'unico aspetto che pare deficitario riguarda la non menzione circa la produzione, da parte dei professionisti in questione ed il correlativo esame, da parte di personale della A.S.L. di documentazione che attesti la rispettiva professionalità (curricula), essendo contenuta solo la menzione che la loro competenza si deve evincere dalla proficua esplicazione dell'incarico precedentemente assolto e del quale questo costituisce un rinnovo, cioè una motivazione per relationem che postula che anche in occasione del primo conferimento non fosse stata prodotta della documentazione attestante la professionalità.

Stessi profili di criticità si rinvencono per il conferimento dell'incarico di "nomina di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia elettrica" attribuito all'Architetto CHIRICO, che viene definito come un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma contestualmente pare non avere carattere continuativo e viene definito come "prestazione non continuativa di carattere libero professionale" nella premessa della delibera, ancorché sussista un obbligo circa la nomina di questa figura stabilita per legge (art. 19 L.10/91).

Anche in questo caso, comunque, il profilo di criticità si rinviene nella mancanza di documentazione attestante le qualità professionali, in relazione alle quali viene semplicemente detto che lo stesso è un esperto in materia.

Con riferimento all'incarico conferito al Geometra LE ROSE per l'accatastamento di tutto il patrimonio immobiliare dell'A.S.L., il profilo deficitario afferisce alla valutazione della professionalità del prescelto, in relazione alla quale non vi è traccia di documentazione prodotta ed esaminata, ma si fa genericamente richiamo alla circostanza di aver già ricevuto ed espletato un incarico di tal fatta, e pertanto di essere il più titolato ad espletare tal altro incarico similare.

Per quanto concerne l'incarico conferito all'Ingegnere INTERDONATO, non è stata allegata alla delibera la convenzione regolante nel merito l'incarico stesso, e pertanto vi è solo il riferimento generico al tipo di attività oggetto dell'incarico (che v'è da presumere venga dettagliato maggiormente nel

corpo della convenzione) ed all'esame di un curriculum del professionista (che v'è da presumere sia stato prodotto, ancorché non sia stato allegato ai documenti esibiti ai militari operanti).

Per quanto riguarda, invece, le consulenze di carattere sanitario, occorre premettere che sono state stipulate diverse convenzioni con omologhe strutture pubbliche quali L'azienda Ospedaliera di Cosenza (per il servizio di ecografia, specie quella pediatrica), l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria (per l'analisi citogenetica ai fini del rilevamento di anomalie cromosomiche e la consulenza in materia ematologica), l'Azienda Ospedaliera di Catanzaro (per il posizionamento di accessi venosi per malati oncologici), l'Azienda ospedaliera di Messina (per l'avvio di un programma di attività neurologica), l'Azienda Ospedaliera di Napoli (in materia di ortopedia, con particolare riguardo alla patologia della spalla) e l'Azienda Sanitaria Locale Roma H (in materia gastroenterologica e di endoscopia generale).

In relazione a queste consulenze, occorre dire che si tratta di prestazioni richieste ad altre aziende pubbliche in relazione a delle carenze che l'azienda di Vibo accusava in determinati settori specifici, originate dalla necessità di fornire una risposta diagnostica e terapeutica in settori nei quali la stessa mancava, di contenere il fenomeno della migrazione sanitaria e di consentire ai medici dell'azienda che operavano in quegli specifici settori di soddisfare la legittima esigenza formativa.

Per quanto riguarda gli altri incarichi conferiti nel settore sanitario, viene utilizzata una fraseologia ambigua ai fini dell'individuazione dell'istituto giuridico all'interno del quale inquadrare l'incarico, perché si parla di "attivazione di consulenze attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con liberi professionisti esterni, per esigenze cui non si può fare fronte con personale in servizio, ovvero per profili professionali estremamente carenti nella dotazione organica dell'azienda".

Per quanto concerne gli incarichi conferiti a professionisti "medici", ed in particolare al Dr. CARNOVALE. e alla Dr.ssa MICELI, si evidenzia come in entrambi i casi sia riportata in maniera incisiva ed esaustiva nella premessa della delibera la motivazione relativa all'esigenza di conferire un incarico ad un professionista esterno (carenza di personale in organico per quelle specialità, cioè rispettivamente anestesia e pediatria, avviso pubblico di conferimento di incarico temporaneo andato deserto, impossibilità di far

fronte alla normale attività di reparto, impossibilità di ricorrere alla procedura di mobilità urgente nell'ambito dipartimentale), si faccia riferimento al carattere dell'eccezionalità (precondizione del conferimento di una consulenza) quando poi si ricorre all'istituto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e si motivi in maniera che non pare esauriente il profilo della competenza (in modo apodittico con riferimento all'esame positivo del curriculum presentato nel primo caso ed al fatto che il Direttore Sanitario Aziendale ritiene genericamente che la Dott.ssa sia in possesso delle capacità professionali e delle competenze pediatriche necessarie per l'espletamento dell'incarico).

Tali affermazioni in ordine ad un generico positivo esame di un curriculum, ovvero relative alla sopra riferita opinione del Direttore Sanitario mal si sposano e si conciliano con l'esigenza, ribadita in più occasioni dalla giurisprudenza, della esistenza di documentazione che attesti l'elevata professionalità del soggetto affidatario dell'incarico, dovendosi trattare di esperto di provata competenza.

Tra l'altro, la Dott.ssa Miceli è risultata essere figlia di Miceli, già Direttore Sanitario aziendale dell'A.S.L. nr.8.

Si puntualizza, inoltre, che sia il Dr. Carnevale Michele, sia la Dott.ssa Miceli Michelina sono risultati vincitori di concorsi, relativi alle rispettive branche specialistiche, svoltisi nel periodo di interesse.

Stessi profili di criticità (scarsa definizione o attestazione della cifra professionale) sono emersi dall'esame degli altri incarichi affidati a tecnici sanitari, quali assistenti di oftalmologia, tecnici audiometristi e logopedisti, anche se in tali casi pare proprio non potersi parlare di vere e proprie consulenze, ma semplicemente di un avvalimento dell'opera tecnico professionale di tali figure a fronte di evidenti carenze di organico in grado di paralizzare la funzionalità di interi reparti.

Si precisa, infine, che tali osservazioni relative alle criticità sono state formulate unicamente sulla base dell'esame delle delibere prodotte ai militari, non essendo stato fatto alcun tipo di riscontro in merito all'effettività, ad esempio, dell'avvenuta ricognizione reale e concreta circa l'inesistenza, qualitativa e quantitativa, di figure in grado di far fronte alle esigenze alle quali il conferimento di tali incarichi intendevano porgere riscontro.

b. Convenzionamenti

Il D.lgs n. 517/1993, di modifica del D.lgs 502/1992, introdusse, per la prima volta, l'istituto dell'accreditamento nell'ambito della normativa sanitaria italiana, anche se poi, il D.P.R. 14/1/1997, ma specialmente il D.lgs 229/1999 hanno sviluppato e sistematizzato l'intera materia dell'autorizzazione, dell'accreditamento e del convenzionamento.

Di seguito si vanno ad enucleare gli aspetti salienti degli istituti sopra citati, rinviando all'allegato per i profili di maggiore dettaglio.

Il principio al quale si è informato il nuovo sistema è quello della eliminazione della funzione sussidiaria del privato rispetto al pubblico, che caratterizzava il precedente sistema "a convenzione", mediante la definizione di una serie di regole alle quali devono conformarsi tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie, pubbliche e private, tra le quali deve sussistere un rapporto pienamente concorrenziale.

L'obiettivo finale perseguito mediante questa riforma è quello del miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni e dell'efficienza del sistema in genere, consentendo a tutte le strutture capaci di erogare prestazioni sanitarie di accedere ai finanziamenti del Servizio Sanitario Nazionale a determinate condizioni.

L'autorizzazione costituisce la soglia rigorosa di garanzia o di sicurezza al di sotto della quale non possono essere assolutamente espletate prestazioni sanitarie, per cui per tutte le strutture che intendono erogare prestazioni di tal genere deve essere obbligatoriamente accertata l'esistenza di requisiti minimi di carattere "strutturale, tecnologico ed organizzativo".

L'accreditamento costituisce un livello superiore rispetto all'autorizzazione, postulandone il possesso, ma richiedendo requisiti ulteriori.

In particolare, ha carattere istituzionale, essendo concesso dalla Regione, obbligatorio perché costituisce condizione necessaria, anche se non sufficiente, affinché un soggetto possa erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale e deve necessariamente essere funzionale alle scelte di programmazione ed ai fabbisogni di prestazioni definiti dalla Regione.

Secondo una definizione che ne ebbe a dare la Corte Costituzionale nella sentenza nr. 4161 del 28/07/1995, costituisce l'operazione con la quale si riconosce il possesso, da parte di un soggetto od organismo, di specifici

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi (c.d. standard di qualificazione), a tutela della qualità ed affidabilità del servizio, e si risolve nella iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati, all'interno del quale può attingere la A.S.L. per la stipula di convenzioni ed i privati per la erogazioni di prestazioni in regime di convenzione, sulla base di prescrizioni del medico di base e su un piano di piena concorrenza rispetto alle strutture pubbliche.

Il sistema così delineato vede assurgere la Regione a "capogruppo strategico", radicandosi, in capo alla stessa, la competenza esclusiva alla concessione sia dell'autorizzazione che dell'accreditamento, ma anche la potestà di regolazione e di controllo e finanche il ruolo di "soggetto finanziatore", sia perché dalla stessa, per il tramite del Fondo Sanitario regionale, promanano i fondi che alimentano le casse delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere, sia perché la stessa, sulla base dei fondi a disposizione e dell'analisi dei fabbisogni di prestazioni, fissa i tetti massimi di spesa per le prestazioni in regime di convenzione.

Un breve cenno, a questo punto, merita la situazione della Regione Calabria che non ha una disciplina specifica in materia, ma ha recentemente previsto, nell'ambito della Legge Regionale nr.29/2002 di adottare un apposito provvedimento legislativo per regolamentare tale materia, con particolare riguardo ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

Nelle more è previsto che il Dirigente generale del Dipartimento della Sanità possa concedere autorizzazioni ed accreditamenti, tenuto conto delle carenze di prestazioni che possano essere state riscontrate, secondo i criteri fissati dalla Giunta Regionale e sentito il parere della A.S.L. competente.

In relazione ai principi giuridici sopra delineati e ritratti dall'esame della normativa nazionale e regionale di riferimento in materia di autorizzazioni, di accreditamento e di convenzionamento, occorre, a questo punto, soffermarsi su tre profili suscettibili di rivestire un certo interesse in subiecta materia, ed in particolare:

- sul regime degli accreditamenti, di natura provvisoria ed in sanatoria, che ha contraddistinto il funzionamento del sistema degli accreditamenti nella Regione Calabria e che ha costituito il necessario presupposto per la stipula di convenzioni da parte della A.S.L.;
- sul complesso meccanismo dei tetti di spesa, stabilito a livello regionale, comprensivo dei meccanismi degli sforamenti e degli abbattimenti, con

specifico riguardo a quanto previsto dalle leggi regionali, dalle delibere della Giunta Regionale di attuazione e sul come, in concreto si è comportata la A.S.L.;

- infine sul sistema dei controlli attuati dalla A.S.L. in merito ai ricoveri presso la casa di cura convenzionata ed alle prestazioni erogate presso le strutture di assistenza specialistica ambulatoriale (diagnostica di laboratorio, radiologia e riabilitazione).

(1) regime degli accreditamenti di natura provvisoria ed in sanatoria.

In materia di accreditamenti, ha costituito una tappa fondamentale la legge 724/94, che ha introdotto il regime dell'accREDITAMENTO provvisorio, in ragione del quale si intendono provvisoriamente accreditati, e quindi abilitati alla stipula di convenzioni con le aziende sanitarie locali allo scopo di effettuare prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs 502/92, quelle strutture che alla data del 01/01/1993 agivano già in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ovvero che alla stessa data erogavano prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta.

Questa norma riveste un'importanza fondamentale nel panorama degli accreditamenti a cagione del fatto che tale sistema provvisorio, destinato, ab origine, a riverberare effetti unicamente per gli anni 1995-1996, è tuttora in vigore in diverse regioni.

L'effetto di tale norma è stata la cristallizzazione, alla data di entrata in vigore della stessa, delle strutture in grado di stipulare convenzioni con il S.S.N., perché negli anni successivi, in diverse regioni, tra le quali la Calabria, si è verificato il blocco degli accreditamenti, nel senso che la regione Calabria, dal 1994, non ha più iscritto, nell'elenco dei soggetti accreditati, alcuna struttura sanitaria.

Tuttavia, si è verificato che vi fossero taluni settori nei quali le strutture pubbliche e quelle private accreditate non fossero in grado di assicurare le prestazioni sanitarie necessarie a soddisfare il fabbisogno e la domanda da parte dei cittadini, e pertanto, le A.S.L., allo scopo di tutelare il bene primario della salute dei cittadini, tutelato dalla Costituzione, hanno stipulato dei Protocolli di Intesa con talune strutture autorizzate, ma non accreditate, con funzione surrogatoria degli istituti dell'accREDITAMENTO e del convenzionamento, in virtù dei quali le

prestazioni, ricomprese nei protocolli stessi e che venivano erogate, venivano considerate a carico del Servizio Sanitario Regionale e retribuite direttamente dalle A.S.L. stipulanti.

La Regione Calabria, preso atto di questa prassi che si era invalsa presso le A.S.L. che operavano nell'ambito della regione, adottò delle disposizioni di legge tese a "regolarizzare" tale situazione di fatto e che hanno introdotto il cosiddetto "ACCREDITAMENTO IN SANATORIA".

In particolare, la L.R. 51/2002, all'art.2, ha previsto che i soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie, già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, e che abbiano erogato prestazioni con oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali, possono accedere, in via transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le A.S.L. territorialmente competenti, per continuare a fornire prestazioni a carico del S.S.R. per la durata massima di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La regione avrebbe provveduto, con procedura "accelerata", a definire l'iter di valutazione delle istanze di accreditamento presentate dai soggetti che avevano presentato domanda di autorizzazione e/o di accreditamento entro la data del 30 novembre 2002.

Successivamente, è intervenuta la L.R. 8/2003 che all'art. 15 ha previsto che i soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie, già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, e che abbiano erogato prestazioni a carico delle A.S.L. regionali negli anni 2001 e 2002, possono continuare ad effettuarle anche per il 2003, autorizzando le A.S.L. territorialmente competenti alla stipula con gli stessi degli accordi di cui al citato art. 8 quinquies. La regione avrebbe provveduto al rilascio degli appositi provvedimenti di accreditamento, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, entro il 31 dicembre 2003.

E' intervenuta, infine, la L.R. 30/2003 che autorizzava i soggetti di cui alle due leggi sopra citate ad effettuare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale anche per l'anno 2004, prevedendo la proroga del termine previsto dalla L.R. 8/2003 (31 dicembre 2003) fino al 30 giugno 2004, allo spirare del quale dovevano intendersi risolti di diritto gli accordi contrattuali di coloro i quali non dovessero ottenere l'accREDITAMENTO entro il predetto termine.



Con riferimento alla normativa finora richiamata, hanno ottenuto l'accreditamento cosiddetto "IN SANATORIA" solo due strutture che nell'anno 2001 avevano erogato prestazioni a carico della A.S.L. nr.8 di Vibo Valentia, vale a dire la VIGI diagnostica (erogatrice di prestazioni cardiologiche) e l'ambulatorio fisioterapico TERI (che erogava prestazioni di riabilitazione).

(2) spesa pubblica sanitaria, responsabilità dei dirigenti e settori di spesa della a.s.l.

La spesa pubblica sanitaria costituisce una tematica particolarmente avvertita, a cagione del fatto che costituisce una percentuale circa del 10 per cento della spesa pubblica nazionale, andando a gravare in maniera molto significativa sul bilancio dello Stato.

Gli importi che, di anno in anno, le singole leggi finanziarie o di spesa destinano al comparto "sanità", confluiscono nel Fondo Sanitario Nazionale e, dallo stesso, secondo i criteri predeterminati fissati dall'art. 12 del D.lgs 502/1992, vanno a refluire nei Fondi Sanitari Regionali che le rispettive Regioni provvedono a ripartire, nell'ambito di una discrezionalità cosiddetta "vincolata" di cui dispongono, tra i diversi soggetti e tra i diversi settori di competenza.

In attuazione della normativa sul Federalismo Fiscale, che prevede che a ciascun livello istituzionale venga attribuita la responsabilità di spesa derivante dalle rispettive potestà decisionali, si è verificata una maggiore responsabilizzazione da parte delle Regioni nella verifica e nel controllo delle spese sostenute nello specifico comparto sanitario, essendo in ultima analisi imputabili alle stesse le maggiori spese che vengono sostenute, e pertanto dovendo le Regioni stesse provvedere con proprie risorse agli effetti finanziari conseguenti agli eventuali maggiori costi di produzione sostenuti nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. LEA) superiori rispetto a quelli ritenuti essenziali.

Tuttavia, ferma restando l'imputazione alle Regioni delle maggiori spese sostenute rispetto agli stanziamenti ricevuti nel F.S.R., sussiste una responsabilità diretta da parte dei dirigenti che, con la loro gestione non improntata al principio del contenimento della spesa, hanno determinato il cosiddetto "sforamento". A tal proposito, i Direttori Generali delle A.S.L., in ossequio con il loro ruolo di dirigenti, ovvero di manager di aziende,

seppur particolarmente atteggiate in virtù della compresenza di profili pubblicistici e privatistici, sono responsabili del perseguimento degli obiettivi di assistenza sanitaria (per il raggiungimento dei quali le "A.S.L." sono state costituite), ma anche della legittimità, della congruità e della correttezza delle somme erogate per realizzarli, dovendo attenersi a precisi principi contabili e di controllo della spesa necessaria per assicurare tali prestazioni nell'ottica del sostenimento delle sole spese necessarie e nel solco generale del contenimento della spesa. .

Gli stessi, infatti, sono titolari delle funzioni di controllo (che il più delle volte viene effettuato in termini meramente formali) sulle dette spese, e su di loro si appuntano le correlative "responsabilità di spesa", nel caso di spese erogate indebitamente (ai sensi dell'art. 10 della L.724/99) costituendo l'ipotesi di un "grave disavanzo" nei conti delle ASL causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte della Regione.

Più nel dettaglio, ciascuna ASL procede a spendere:

- le prestazioni sanitarie con particolare riferimento a quelle offerte:
 - dalle aziende ospedaliere convenzionate;
 - dalle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e convenzionate;
 - dalle strutture sanitarie a gestione diretta;
- la somministrazione dei farmaci debitamente autorizzati da apposite ricette mediche.

Con riferimento specifico alla A.S.L. nr.8 di Vibo Valentia , per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, non sussistono strutture ospedaliere convenzionate perché tutte le aziende ospedaliere rientrano nel presidio ospedaliero unificato (cosiddetto P.O.U.) e pertanto non sono legate da rapporto di tipo civilistico convenzionale, rientrando tra le strutture sanitarie a gestione diretta, mentre sussistono talune strutture sanitarie convenzionate.

Occorre evidenziare, riguardo alle somme spese per fare fronte alle prestazioni erogate da strutture convenzionate, casa di cura e laboratori di diagnostica strumentale, che, sia a cagione del numero esiguo di strutture convenzionate sedenti sul territorio della A.S.L. NR.8 di Vibo Valentia, sia, c'è da presumere, a cagione dell'efficienza dei controlli che vengono realizzati, nessuna di queste strutture ha comportato degli

sforamenti di spesa rispetto a quanto preventivato negli accordi stipulati con l'A.S.L. essendo risultate, le maggiori prestazioni fornite rispetto a quelle convenute, anche in attuazione del complesso meccanismo degli abbattimenti, coperte dalle somme accantonate in bilancio, e sempre mantenendosi al di sotto dei tetti di spesa assegnati dalla regione.

Merita di essere citato ed evidenziato, a conforto di quanto appena detto, che la spesa sostenuta dalla A.S.L. in relazione alle strutture convenzionate non supera l'1% del bilancio della Azienda stessa, costituendo una parte davvero minimale e quantitativamente poco significativa.

Per quanto riguarda, invece, la spesa sostenuta dalla A.S.L. in relazione alla somministrazione di farmaci, dietro presentazione di ricetta rilasciata dal medico di base, essa ammonta ad una percentuale molto significativa del bilancio della A.S.L., di circa il 20% dello stesso.

(3) Sistema dei tetti di spesa relativi alle strutture sanitarie convenzionate

Per comprendere a pieno il meccanismo di gestione e di fissazione dei tetti di spesa è necessario fornire qualche breve cenno sull'evoluzione della disciplina normativa e regolamentare vigente in Calabria partendo dal 2001, anno assunto come riferimento da tutte le disposizioni regionali successive.

Nel corso del 2001 la Regione Calabria impose alle Aziende Sanitarie di non fissare alcun tetto di spesa riservandosi di procedere all'introduzione di un sistema di abbattimenti tariffari differenziati.

In pratica la regione consentì alle strutture pubbliche e private di erogare prestazioni senza alcun limite prestabilito così da poter determinare la domanda effettiva di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale.

Le norme di riferimento sono contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 512/2001, mai pubblicata sul B.U.R..

L'anno successivo la Regione, effettuata la ricognizione delle prestazioni erogate, procedette agli abbattimenti tariffari con regressioni poco significative per le strutture ospedaliere e, invece, assai consistenti per gli erogatori di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (nel caso dei laboratori analisi – 31% sulla produzione).

Le delibere di abbattimento DGR 615/2002 (ospedaliera) e DGR 460/02 (specialistica ambulatoriale) sono state impugnate davanti al TAR Calabria dalle singole strutture private, spesso con esito positivo).

Fatta questa doverosa premessa si può passare alla relazione sulla gestione dei rapporti con le strutture accreditate, per gli anni di interesse 2003-2005, nell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.

Per l'esercizio finanziario del 2003, è intervenuta la L.R. 51/2002 che, all'art. 2, ha previsto che, al duplice scopo di realizzare il contenimento della spesa ed il miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale devono essere remunerate secondo i rispettivi tariffari nazionali vigenti (all'inizio era stato previsto, rispetto alle dette tariffe, una riduzione del 12%, successivamente, in seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto ministeriale che prevedeva tale abbattimento, ed in attesa di un provvedimento regionale che rideterminasse la remunerazione delle prestazioni - che non è ancora stato emanato -, hanno ripreso vigore le tariffe previgenti e, in virtù di accordo integrativo, la prestazioni sono state valorizzate-remunerate sulla base di un tariffario misto che considerava, prestazione per prestazione, il valore più alto tra le tariffe previste nel tariffario del 1991 e in quello del 1996), mentre i volumi massimi delle prestazioni non potranno superare quelli dell'anno 2001, come riconosciuti e validati, ridotti del 20%.

Quindi, alla luce della disposizione di legge sopra riferita, la A.S.L. di Vibo Valentia ha provveduto alla stipula dei contratti di convenzionamento che tenessero conto, combinatoriamente, del citato tariffario ai fini della remunerazione delle singole prestazioni e dei volumi delle prestazioni fissati.

Pertanto, per l'anno 2003, alla casa di cura Villa dei Gerani fu riconosciuta una riduzione di budget pari al 35% (con un budget fissato a 4,5 milioni di Euro) ed al termine dell'anno fu riconosciuto alla stessa, sulla base dei controlli effettuati, un importo pari a E 3.737.935,00, con un risparmio di oltre 800.000 Euro rispetto alla spesa preventivata.

Per l'esercizio finanziario del 2004, è intervenuta la L.R. 30/2003 che, all'art. 1 stabilisce che le prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale devono essere remunerate secondo quanto

previsto per l'anno 2003 (tariffario misto 1991-1996), e che i volumi massimi delle stesse, come previsto per l'anno 2003, non potranno superare quelli dell'anno 2001, come riconosciuti e validati, ridotti del 20%, introducendo, tuttavia, una riduzione ulteriore dell'8%.

Ha previsto, altresì, che laddove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività, si provvederà al pagamento degli sforamenti mediante il sistema degli abbattimenti progressivi e proporzionali, nei limiti degli accantonamenti di bilancio e nei limiti dei tetti della spesa regionale preventivata, cosa di cui si dirà a breve.

Alla luce della disposizione di legge sopra illustrata, l'Azienda ha proceduto alla stipula dei contratti attenendosi sostanzialmente allo schema previsto dalle delibere n. 361/04 e n. 362/04 della Giunta Regionale con applicazione del meccanismo di abbattimento differenziato per branca specialistica ai soli erogatori privati con esclusione degli erogatori pubblici a produzione diretta .

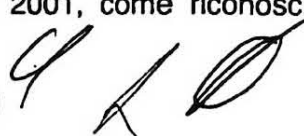
Relativamente all'assistenza specialistica ambulatoriale, nella fissazione dei budget sono state rispettate le disposizioni regionali - riducendo dell'8% la produzione riconosciuta del 2003 - e prevedendo un accantonamento da destinare alla remunerazione degli sforamenti.

Per la casa di cura, preso atto dei dati dell'attività riconosciuta per l'anno precedente, è stata prevista una riduzione del budget pari al 12% (da €. 4.500.000 circa. a €. 4.000.000 circa) .

Gli importi sono stati regolarmente iscritti nel bilancio di previsione.

A consuntivo le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state abbattute per oltre 300.000 euro, mentre alla casa di cura sono state riconosciute prestazioni per circa 3.400.000 euro con un risparmio di €. 600.000 ca. sulla spesa preventivata.

Per l'esercizio finanziario del 2005, è intervenuta la L.R. 2/2005 che ha stabilito che le prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale devono essere remunerate secondo quanto previsto per l'anno 2004 (tariffario misto 1991-1996), ma il limite di spesa dovrà essere incrementato, rispettivamente, del 10% per l'assistenza specialistica ambulatoriale, e del 5% per l'assistenza ospedaliera, e che i volumi massimi delle stesse, come previsto per l'anno 2004, non potranno superare quelli dell'anno 2001, come riconosciuti e validati,



ridotti del 20%, confermando la riduzione dell'8% che era stata introdotta per l'anno 2004.

Per l'anno 2005 l'Azienda ha metodologicamente proceduto come per il 2004.

I tetti regionali (relativi alla remunerazione ed al volume massimo delle prestazioni) sono stati rispettati con una previsione di aumento della remunerazione complessiva per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di circa il 10%.

Per la casa di cura è stata prevista un'ulteriore riduzione del budget assegnato che è sceso di oltre 250.000 euro rispetto all'anno precedente. Ciò è stato possibile utilizzando quale base di partenza i risultati dell'attività di ricovero validata dopo l'esecuzione dei controlli.

A consuntivo le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state abbattute per oltre 400.000 euro mentre alla casa di cura sono state riconosciute prestazioni per circa 3.500.000 euro con un risparmio di €. 250.000 circa sulla spesa preventivata.

Merita di essere portato all'attenzione il funzionamento del c.d. meccanismo dell'abbattimento con il quale si provvede a determinare la percentuale della spesa per le prestazioni effettuate, eccedente rispetto a quella preventivata ed autorizzata a termini di convenzione, da retribuire mediante il ricorso alla quota di accantonamento, e correlativamente quella da defalcare e cioè da non retribuire.

Si porta, ad esempio, il caso della specialistica ambulatoriale, (analisti, cardiologi e oculisti), settore nel quale vige una commistione tra pubblico e privato per cui, il budget per settore finisce in un calderone unico e viene distribuito in proporzione tra strutture pubbliche e private.

Orbene, se il totale delle prestazioni erogate supera il volume massimo consentito e quindi il budget assegnato (determinandosi, così, uno sforamento), si applica, per l'appunto, il meccanismo dell'abbattimento e cioè si computa un reddito netto prodotto dalle strutture private (reale) e da quelle pubbliche (fittizio) sulla base del differenziale tra il reddito ritratto dalle prestazioni erogate ed i costi sostenuti (che saranno reali per le strutture private e non veritieri per quelle pubbliche perché non terranno conto di tutti i costi reali quali, ad esempio, il costo del personale

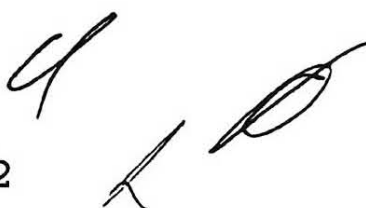
ecc.) ed in proporzione, nei limiti del plafond previsto in surplus (accantonamento), avviene una redistribuzione.

Tale sistema di abbattimenti proporzionali, predisposto dalla Regione, si applica sia all'assistenza ospedaliera, sia alla specialistica ambulatoriale, invece, dal punto di vista della gestione di tale meccanismo di redistribuzione contabile del surplus, la A.S.L. di Vibo ha optato per creare dei tetti differenziati solo per le strutture private e per determinare a priori le somme destinate a compensare gli sforamenti in virtù del principio che non è possibile assimilare le strutture a produzione diretta e definibili come pubblicistiche, gravate di molteplici voci di costo, agli erogatori privati.

Tale meccanismo sterilizza contro uno sforamento eccessivo dei costi (ed è pertanto deflattivo, se non azzerativo del contenzioso) e nel contempo scoraggia dal non fornire un esubero di prestazioni perché nel caso che le prestazioni siano al di sotto del budget stanziato, lo stesso verrà diminuito per l'anno successivo.

In definitiva, la spesa sostenibile da parte di ciascuna struttura convenzionata, che rimane all'interno del finanziamento regionale, è data dal budget assegnato, più la quota di accantonamento spettante in percentuale sulla base dell'applicazione del meccanismo dell'abbattimento, tutte somme previste nel bilancio preventivo, accantonamento complessivo (per tutte le strutture) compreso.

Per quanto riguarda specificamente l'unica CASA DI CURA, denominata "VILLA DEI GERANI", insistente sul territorio della A.S.L. 8, si è accertato essere sottoposta ad uno stringente regime di controlli che mirano a verificare l'appropriatezza dei ricoveri sotto il duplice profilo della conformità tra la malattia del paziente che richiede il ricovero e quelle per la quale la struttura è autorizzata ed accreditata, e quello della durata del ricovero, assumendosi, pertanto, che se la malattia non rientra nel novero delle patologie autorizzate-convenzionate ovvero se il ricovero, in assenza di complicanze o situazioni particolari, si protrae per un lasso di tempo superiore a quello previsto per quella patologia, la A.S.L. non copre le spese eccedenti.

The block contains three handwritten marks. On the left is a stylized signature. In the center is a set of initials, possibly 'A' and 'K'. On the right is another signature, which appears to be 'P' followed by a flourish.

Tale sistema ha comportato, ad un tempo, il dimezzamento del fatturato della casa di cura ed il contenimento della relativa spesa ben al di sotto del budget assegnato.

Pertanto, per l'anno 2003, alla casa di cura Villa dei Gerani fu riconosciuta una riduzione di budget pari al 35% (con un budget fissato a 4,5 milioni di Euro) ed al termine dell'anno fu riconosciuto alla stessa, sulla base dei controlli effettuati, un importo pari a E 3.737.935,00, con un risparmio di oltre 800.000 Euro rispetto alla spesa preventivata.

Per l'anno 2004, sulla base dei dati dell'attività riconosciuta per l'anno precedente, è stata prevista una riduzione del budget pari al 12% (da €. 4.500.000 circa a €. 4.000.000 circa).

A consuntivo alla casa di cura sono state riconosciute prestazioni per circa 3.400.000 euro con un risparmio di €. 600.000 circa sulla spesa preventivata.

Per l'anno 2005 è stata prevista un'ulteriore riduzione del budget assegnato che è sceso di oltre 250.000 euro rispetto all'anno precedente (e pertanto ad una cifra pari a Euro 3.750.000 circa). Ciò è stato possibile utilizzando quale base di partenza i risultati dell'attività di ricovero validata dopo l'esecuzione dei controlli.

A consuntivo alla casa di cura sono state riconosciute prestazioni per circa 3.500.000 euro con un risparmio di €. 250.000 circa sulla spesa preventivata.

Discorso analogo è stato fatto per le strutture eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio.

In particolare, si può affermare che, in applicazione dei parametri sopra delineati della fissazione di volume massimi di prestazioni, dell'utilizzo della tariffazione di tipo misto volta a remunerare le prestazioni stesse, dell'attuazione dei meccanismi degli abbattimenti, volti a coprire gli sforamenti mediante quote di accantonamento appositamente appostate in bilancio, tutte le prestazioni erogate dalle dette strutture negli anni di riferimento sono rimaste all'interno del finanziamento regionale.

Si può affermare, in conclusione, che alla luce dei dati esaminati e delle procedure e dei meccanismi che hanno consentito il conseguimento degli stessi, nessuna delle strutture convenzionate con la A.S.L. in oggetto, nel

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

periodo in esame, ha fatto registrare degli sforamenti della spesa sostenuta rispetto a quella stimata come sostenibile

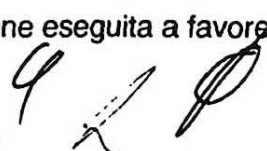
Questo risultato, oltre che ascrivibile alla piena conformazione da parte della A.S.L. ai meccanismi predisposti e congegnati dalle disposizioni di legge tese a contemperare l'espletamento delle prestazioni sanitarie con il principio del contenimento della spesa e sopra ampiamente illustrati fin nel dettaglio, è stato raggiunto anche mediante l'utilizzo di canoni aziendalistici nonché mercè l'espletamento di controlli particolarmente efficaci.

Per quanto riguarda il primo profilo, occorre premettere che l'azienda, anche in considerazione del numero relativamente esiguo di strutture accreditate (allegato 18) insistenti sul territorio di competenza, ha stipulato accordi con tutti gli erogatori privati, senza alcuna esclusione, pertanto non ha posto in essere alcuna attività mirata ad escludere dal regime di convenzionamento alcuna struttura.

Tuttavia, è in facoltà dell'A.S.L. che, essendo configurabile dal punto di vista della qualificazione giuridica come un'azienda, seppur pubblica, deve operare secondo criteri di managerialità e di convenienza ed opportunità economica, stipulare convenzioni, laddove lo ritenga opportuno e conveniente, anche con altre strutture insistenti fuori dalla sua circoscrizione territoriale, allo scopo di assicurare le prestazioni sanitarie ritenute necessarie che altrimenti non sarebbero assicurate affatto o non lo sarebbero nella stessa misura.

Si fa, ad esempio, il caso concreto di un servizio sanitario offerto da una struttura sedente sul territorio di Cosenza ed operante nell'ambito della A.S.L. di Cosenza: in tale evenienza il management della A.S.L. di Vibo deve valutare se possa essere più conveniente stipulare una convenzione con la detta struttura, sostenendo i relativi costi fissi, ovvero se sia economicamente più vantaggioso farsi carico del costo necessario per inviare a Cosenza i pazienti.

Ebbene, nel caso concreto sopra citato, è più conveniente farsi carico direttamente del costo necessario per inviare i pazienti presso la struttura fuori circoscrizione, a cagione del fatto che il costo della convenzione va iscritto a bilancio di esercizio come posta passiva, mentre il costo costituito dalla tariffa per la prestazione eseguita a favore del paziente a



Cosenza, a tacer dell'alea relativa al numero di pazienti da dover inviare colà, viene iscritto in via differita ed eventuale e cioè viene iscritto a bilancio degli anni successivi ed è suscettibile di entrare in compensazione, (c.d. mobilità infraregionale) con analoghi costi sostenuti da altre strutture operanti nell'ambito della regione, e pertanto può darsi l'eventualità che non venga affatto sostenuto perché compensato in sede infraregionale, magari con fondi integrativi di cui disponga la Regione.

10. SISTEMA DEI CONTROLLI

Appare opportuno ora focalizzare l'attenzione sulle tipologie e sulle metodologie di controlli che vengono effettuati dalle strutture preposte della A.S.L., rinviando per una più ampia analisi all'allegato 19.

Per quanto concerne la tematica dei controlli che vengono espletati nell'ambito dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia, occorre precisare che la normativa di riferimento è costituita dalle Delibere Regionali nr. 5103/98 e nr. 316/2005.

I controlli non fanno capo ad uno specifico organo deputato a svolgere in via esclusiva tale attività nei confronti delle articolazioni dell'ASL, ma sono effettuati a seconda dell'oggetto da organi diversi in base ai quali possono essere suddivisi in quattro categorie.

In particolare:

- il P.O.U. (Presidio Ospedaliero Unificato) effettua controlli sulla casa di cura;
- la struttura di verifica dell'appropriatezza controlla, per l'appunto, la correttezza dei ricoveri;
- la struttura interdistrettuale di Nicotera effettua i controlli sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- apposita commissione verifica il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Infine vengono effettuati controlli sulla spesa farmaceutica.

11. ALTRI ACCERTAMENTI

a. Rapporto con la casa di cura villa dei gerani e tempistica, in genere, dei pagamenti.

Nel corso dell'attività di indagine conoscitiva si è appreso dell'esistenza di rapporti conflittuali tra la A.S.L. nr. 8 e l'unica casa di cura convenzionata insistente sul territorio di Vibo Valentia, e cioè "Villa dei Gerani", e pertanto sono state assunte informazioni su esponenti sia della casa di cura, sia dell'A.S.L. allo scopo di delineare un quadro completo della situazione e di evidenziare eventuali profili di criticità.

Inoltre, dalle informazioni ricevute e riportate a verbale, rilasciate da taluni soggetti titolari di strutture di diagnostica di laboratorio, nonché dall'esame dei mandati di pagamento condotto a campione, è emerso che l'A.S.L. provvede a liquidare con ritardo le competenze di spettanza delle strutture stesse.

Si è proceduto, pertanto, a ricostruire le modalità in base alle quali, a termini di legge, dovrebbe avvenire il pagamento delle spettanze e la cadenza temporale con cui, in concreto, sono erogate. Le notizie acquisite sono riportate in dettaglio nell'allegato 20 cui si rinvia anche per una maggiore analisi circa il rapporto dell'ASL con la casa di cura Villa Gerani e le altre strutture convenzionate.

b. Screening mammografico e citologico

In attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34bis della legge nr. 662/1996, il ministro della Salute pro tempore, nel 1999, invitava gli assessori regionali alla sanità a presentare progetti, che sarebbero stati finanziati dal C.I.P.E., per il perseguimento di obiettivi primari, tra cui quello relativo alla campagna di screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili.

Sulla base di tale impulso, la Regione Calabria presentava al Ministro della Salute un progetto illustrativo, ottenendo, in tal guisa, l'accredito della cifra di Euro 568.000 per l'attuazione dello screening mammografico e citologico, vincolando, all'uopo, una quota del fondo sanitario.

Il progetto, che prevedeva il coinvolgimento del 60% della popolazione femminile della regione Calabria, e che sarebbe dovuto essere preceduto da un'adeguata campagna informativa che ne promuovesse la partecipazione, si articolava in due distinte iniziative, ciascuna delle quali

contemplava la possibilità, nel caso di esito positivo dei relativi esami, di dare corso ad accertamenti di secondo livello.

Lo SCREENING MAMMOGRAFICO o del CARCINOMA MAMMARIO che prevedeva, per la sua piena attuazione:

- la individuazione di centri di screening dove si potessero effettuare tutte le procedure diagnostiche;
- la effettuazione di esami mammografici di primo livello (mammografie, in relazione alle quali si stimava se ne sarebbero potute effettuare fino a 5000 all'anno);
- la effettuazione di esami mammografici di secondo livello o di approfondimento (nel caso di esito positivo degli esami di primo livello);
- la effettuazione di visite interdisciplinari, e cioè da parte di medici specialisti in diverse branche, tra cui quella oncologica (nel caso di diagnosi di carcinoma, con il conseguente approntamento di terapie adeguate e tempestive).

Lo screening citologico che prevedeva, per la sua piena attuazione:

- l'individuazione di centri di prelievo citologico (dove si sarebbe dovuto effettuare l'esame colposcitologico della cervice uterina, altrimenti detto pap test, in relazione al quale si stimava se ne sarebbero potuti effettuare fino a 10000 all'anno);
- l'individuazione di centri di lettura citologica e di registrazione delle risposte istologiche;
- l'individuazione di centri di secondo livello (nel caso di referto positivo del pap test, e quindi dell'individuazione di lesioni).

La Regione Calabria, peraltro, con circolare apposita, prevedeva che ciascuna A.S.L., per l'attuazione del progetto, provvedesse alla costituzione di un CENTRO DI RIFERIMENTO AZIENDALE per lo screening in questione, dotato di SEGRETERIA, di un COMITATO TECNICO (8 nomi), ed alla designazione di un COORDINATORE (nome), responsabile dell'elaborazione del progetto aziendale, dell'organizzazione, della gestione e della valutazione degli esami nei quali lo screening si sarebbe dovuto sostanziare ed articolare.

Nel 2004, con nota protocollata, l'allora Direttore sanitario aziendale chiedeva al Coordinatore del progetto in questione di fornire notizie in ordine all'acquisto delle tecnologie, all'inerenza delle stesse rispetto allo

screening di cui al progetto regionale ed alle modalità di esecuzione delle 2420 mammografie, dei 9000 pap test e delle 1200 colposcopie che, a tenore della relazione in suo possesso, sarebbero stati effettuati.

Con nota, sempre protocollata, a firma del Coordinatore del progetto in questione, lo stesso rispondeva che non tutte le tecnologie erano state acquistate con il suo beneplacito o comunque su sua richiesta e che gli esami di cui si chiedeva contezza erano stati effettuati negli anni 2002 e 2003.

Tuttavia, successivi accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza consentivano di appurare quanto segue:

- non era stata affatto avviata l'attività di "chiamata diretta" delle donne;
- non era stato neanche avviato lo screening mammografico e citologico;
- non era stata attivata la segreteria organizzativa, né il numero verde previsto;
- l'inattuazione del progetto di screening aveva comportato l'inutilizzo dei macchinari acquistati per quel fine, essendo stato accertato che nessun apparecchio acquistato era stato utilizzato per attività di screening;
- erano state acquistate, con i fondi vincolati, talune apparecchiature non inerenti, e cioè oggettivamente non utilizzabili per l'attività di screening (quali il cardiocitografo e l'apparecchio per la misurazione della densimetria ossea ad ultrasuoni), talune, pur astrattamente inerenti, sono state utilizzate per attività ordinarie (come, ad esempio, gli specula vaginali);
- non erano state acquistate tecnologie che viceversa sarebbero state necessarie allo screening (quali l'unità mobile per l'effettuazione degli esami in questione);
- erano state acquistati macchinari che dovevano servire per l'espletamento di esami di secondo livello, quando mancavano quelli per la realizzazione degli esami di primo livello;
- non sono state rilevate talune macchine in relazione alle quali erano state emesse fatture, effettuato il collaudo ed i mandati di pagamento;
- erano stati sostenuti costi per l'acquisto dei macchinari sensibilmente superiori rispetto al preventivato (536.000 Euro, a fronte dei 295 preventivati).

Tra l'altro, il Responsabile dell'attuazione del progetto, richiesto di fornire dei dati in merito, aveva falsamente attestato l'avvenuta effettuazione degli esami proprio con quelle tecnologie acquistate.

Occorre, inoltre, segnalare, dal punto di vista prettamente finanziario-contabile, che rispetto alla cifra erogata, utilizzata per l'acquisto dei macchinari, come sopra ampiamente illustrato, era rimasto un residuo contabile di Euro 22.559,00, dato che, a tenore del fatto che il bilancio di esercizio dell'anno 2001 si era chiuso in disavanzo e che da dichiarazioni assunte si è appurato che laddove si fosse dato corso all'attività richiesta, consente di affermare che le stesse sono state utilizzate per il pagamento di altre spese.

Merita di essere evidenziata, infine, la circostanza che, in esito alla relazione licenziata dal Coordinatore del progetto, tutti i soggetti facenti parte del Comitato Tecnico hanno percepito degli emolumenti in ragione del fatto che avevano realizzato il progetto sovvenzionato dalla Regione, che viceversa, come detto sopra, non aveva neanche visto la luce.

I fatti sopra descritti sono oggetto di indagini di polizia giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato integrate dalle condotte descritte, ma hanno anche incontrato l'interesse della Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro che ha dato corso ad un'indagine tesa ad appurare i fatti allo scopo di accertare l'esistenza di un danno erariale e di addivenire ad una quantificazione dello stesso.

Ebbene, la Corte dei Conti ha rilevato l'esistenza di un danno erariale determinato equitativamente in circa 2 milioni di Euro, nelle forme del danno patrimoniale finanziario, consistente nella diminutio derivante dallo sviamento funzionale dei fondi vincolati stanziati dalla Regione, del danno da disservizio, ovvero, *rectius*, da aservizio (consistente nel non conseguimento degli obbiettivi della diminuzione della mortalità causata dalle specifiche patologie alla cui prevenzione era indirizzato il progetto, e dei minori costi per la cura delle patologie, una volta scoperte) e del danno all'immagine (consistente sia nel discredito al quale ha portato presso l'opinione pubblica il venire a sapere che cospicui finanziamenti che erano stati erogati per una finalità di salute pubblica erano stati in realtà utilizzati non proficuamente, ma anche nella perdita di una buona occasione per riquilibrare se non proprio per ricucire il rapporto tra il sistema sanitario

locale ed il cittadino calabrese, spesso costretto a recarsi in altre regioni d'Italia, quando non direttamente all'estero per risolvere questioni afferenti la propria salute).

c. Servizio di risonanza magnetica mobile

La vicenda relativa all'acquisto delle prestazioni dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica mobile è risultata, in base ad elementi informativi, essere al centro di un procedimento penale e pertanto, per esigenze di piena comprensione sono stati acquisiti dei documenti che consentissero di ricostruire i fatti nella maniera più completa possibile.

Occorre premettere che la A.S.L. di Vibo Valentia, ad oggi, non è dotata di un apparecchio per l'effettuazione della Risonanza Magnetica Nucleare, a causa dell'assenza di locali idonei alla collocazione di siffatto apparecchio e che, attesa:

- la grande varietà delle condizioni patologiche nei confronti delle quali consente la formulazione di una diagnosi;
- ma anche il carattere assolutamente indolore e senza rischi di tale strumento diagnostico;
- nonché il numero potenzialmente cospicuo di esami di tal genere da poter effettuare, sia per effetto della prescrizione da parte dei capi dei Dipartimenti Ospedalieri, ovvero da parte dei medici di laboratorio o in conseguenza dell'esecuzione di esami di primo livello (quali, ad esempio, dell'ecografia),

allo scopo di realizzare il contenimento:

- dei relativi costi;
- della mobilità sanitaria intraregionale;
- della migrazione sanitaria;
- dei disagi delle persone, costrette ad andare fuori provincia per l'effettuazione di siffatto esame, ovvero a sostenere i costi derivanti dall'utilizzo del servizio presso strutture private;
- aveva, per l'anno 2003 stipulato una convenzione con la casa di cura Villa dei Gerani, per l'acquisto dalla stessa di 800 esami di R.M.N. al prezzo unitario di Lire 500.000, per un totale di Lire 400.000.000, riservata, però, ai pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere pubbliche, cosiddetti interni.

Tuttavia, a cagione del fatto che le moderne tecnologie oramai consentono di avere un servizio di risonanza magnetica nucleare mobile, e cioè montata su mezzo mobile itinerante, appositamente attrezzato, schermato e sicuro, che avrebbe consentito l'effettuazione di un tale tipo di esame in diverse località, il management dell'Azienda Sanitaria decise di dotarsi di siffatto macchinario.

Risulta che da informazioni assunte, si era appreso che in Italia esistono solo due ditte in grado di fornire un siffatto servizio, e cioè l'Alliance Diagnostic S.r.l e la UMS Lithomobile, e pertanto l'allora Direttore Generale diede corso ad una trattativa privata diretta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, provvedendo ad invitare le due ditte a presentare offerte e ad aggiudicare la gara a quella che ha offerto il ribasso più significativo, risultata essere la UMS Lithomobile che ha offerto di fornire per due giorni alla settimana, per un totale di dodici ore al giorno, al costo giornaliero di Euro 4.602, nr. 25 prestazioni diagnostiche, impegnandosi, in esito alla stipula del contratto, a fornire il macchinario prefissato, con un medico incaricato della refertazione ed un tecnico che provvedesse all'effettuazione materiale dell'esame.

La modalità secondo la quale si è svolta la procedura di aggiudicazione del servizio ha suscitato delle perplessità che hanno dato origine al procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e del quale si dà contezza in altra sede della presente relazione.

Comunque, l'espletamento del servizio di R.M.N. mobile ha dato luogo ad una serie di rilievi da parte dei Direttori dei Dipartimenti ospedalieri interessati, concentratisi sulla qualità dei referti, che venivano stilati con ritardo, e che spesso facevano rilevare una discordanza tra i risultati strumentali e la realtà, ma anche sulla necessità di una presenza costante di un consulente ovvero di un neuroradiologo che conferisse al servizio una maggiore valenza scientifica.

Tra l'altro, il macchinario fornito aveva avuto un funzionamento non in linea con le potenzialità, per la mancanza di un software applicativo che ne limitò notevolmente le prestazioni.

Ciò non di meno, i Direttori dei Dipartimenti interessati, interpellati dall'allora Direttore Sanitario Aziendale, hanno perorato la causa della proroga,

ovvero della prosecuzione del servizio in questione, motivando circa l'estrema utilità in relazione ad una pletora di patologie diagnosticabili attraverso il ricorso a tale macchinario.

Pertanto furono intavolate delle trattative con la società Alliance Diagnostic, che nel frattempo aveva incorporato la UMS Lithomobile, provvedendo a stilare un elenco completo delle condizioni alle quali avrebbe accettato di stipulare con la stessa un contratto per la fornitura del servizio, frutto delle esperienze pregresse e della propria competenza specifica nel settore, ma per ragioni che non è stato possibile ricostruire documentalmente, non consta sia stato stipulato alcun contratto per il rinnovo del detto servizio.

Sinteticamente si riferiscono, in questa sede, le ragioni che sono state poste alla base dei rinvii a giudizio nell'ambito del procedimento penale che ha riguardato l'apparecchiatura in questione, a tenore delle quali:

- il macchinario fornito dalla UMS Lithomobile era inferiore a quello previsto dal contratto, secondo la tesi difensiva a cagione della mancanza di un software applicativo che ne limitò notevolmente le potenzialità comunque esistenti;
- venne impiegato del personale medico e paramedico (tecnici di radiologia) che prestava servizio presso l'ospedale, con il duplice risultato che si sottraeva personale alle mansioni ordinarie alle quali era adibito, e che si contravveniva ad una fondamentale condizione contrattuale in virtù della quale la UMS si era aggiudicata la gara di appalto per la fornitura di detto servizio;
- in diverse circostanze non era proprio presente il medico nel corso dell'espletamento degli esami, ma il materiale gli veniva fatto pervenire successivamente, con la duplice conseguenza che la gran parte degli esami veniva svolta senza la direzione, la supervisione e quindi la garanzia dell'apporto di un sanitario, e che la refertazione conseguente avveniva con grande ritardo;
- in diverse occasioni il servizio non è stato proprio fornito, ovvero è stato fornito con ritardo, determinandosi delle vere e proprie omissioni o ritardi nel servizio stesso.

d. Laboratorio di analisi "biolab" di nistico' robeerto

Il Comando Nucleo PT di Vibo Valentia ha fatto conoscere che nell'anno



2004, sono stati eseguiti accertamenti mirati ad un controllo della spesa sanitaria, nell'ambito dei rimborsi di spese per esami di laboratorio a strutture accreditate della Provincia di Vibo Valentia.

Nello specifico, è stato sottoposto a controllo il laboratorio di analisi "Biolab del dott. Roberto NISTICO", con sede a Serra S. Bruno, rappresentata da NISTICO' Roberto Nicola, nato a Cardinale (CZ) il 22.05.1950 e residente a Serra S. Bruno via A. Moro.

Oggetto di controllo sono stati gli esami di laboratorio relativi alle *prove allergiche*, eseguiti nel corso del 2004. Tali esami sono considerati tra i più costosi. Dagli accertamenti esperiti è emerso che il laboratorio in questione era tra quelli che maggiormente eseguiva tale tipologia di esame, in rapporto alle sue potenzialità, nonché al bacino di utenza.

Inoltre, si è appurato che taluni dei pazienti interessati, risultanti tra gli elenchi delle impegnative per le quali era stato richiesto il rimborso della prestazione, non avevano mai eseguito gli esami che gli erano stati prescritti dai medici di base, ovvero avevano eseguito solo comuni esami di laboratorio e non anche le più costose prove allergiche. Tra i pazienti che effettivamente avevano eseguito le prove allergiche, emergeva, altresì, che il medico specialista, dott.ssa Caterina PRIMERANO, li aveva indirizzati presso il laboratorio Nisticò.

Pertanto, è stata informata la locale A.G. dei fatti sopra esposti, in particolare del fatto che il laboratorio NISTICO' ha posto a rimborso impegnative mediche inerenti analisi cliniche in realtà mai eseguite, ovvero per analisi meno onerose di quelle per le quali è stato chiesto il rimborso.

e. Contratto di brokeraggio assicurativo

Merita di essere evidenziata la vicenda relativa al contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo stipulato tra la A.S.L. 8 e la IACOBINO INSURANCE BROKERS S.r.l..

Tale contratto, stipulato in data 26/11/1996 e destinato a dispiegare i suoi effetti per 5 anni, fino al 26/11/2001, aveva ad oggetto l'omogeneizzazione e l'accorpamento delle coperture assicurative facenti capo alla A.S.L., lo studio dei rischi obbligatori, la gestione delle procedure per l'effettuazione della gara europea e l'attività tesa a verificare la regolarità amministrativa delle polizze in essere e si caratterizzava perché stipulato a titolo gratuito e

cioè senza la previsione di oneri a carico della A.S.L., stante la previsione che i compensi sarebbero stati corrisposti alla prefata società da parte delle compagnie assicuratrici stipulanti i contratti di assicurazione con la A.S.L. stessa.

Tuttavia, in data 26/11/2001, e cioè allo spirare del termine di scadenza, si procedeva al suo rinnovo per la durata di altri 5 anni, e cioè fino al 26/11/2006.

Inoltre, nel corso dell'esplicazione degli effetti del contratto, con delibera del Direttore Generale del 10/03/2004, veniva eliminato l'art. 7 della convenzione, che fissava il termine di scadenza al 26/11/2006, e si statuiva che la *"Convenzione aveva durata di anni 5 con decorrenza 04/12/2003 fino al 04/12/2008"*, realizzandosi, in tal guisa, una sorta di rinnovo ulteriore, ovvero di novazione oggettiva del contratto limitatamente alla sua durata.

La delibera motivava tale rinnovo sulla base della professionalità dimostrata dalla società di brokeraggio assicurativo, della necessità di proseguire e portare a compimento il programma di lavoro intrapreso e della gratuità dello stesso, che non comportava nessun onere a carico del bilancio della Azienda.

Tuttavia, è lecito muovere qualche obiezione all'impianto contrattuale così come impostato.

Innanzitutto, costituisce principio acquisito (*Jus receptum*) dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedasi, a titolo esemplificativo, C.S. nr. 1019 del 24/02/2000), del T.A.R. (vedasi, a titolo esemplificativo, T.A.R. Puglia nr. 4306 del 22/06/2004) ed affermato anche dall'Avvocatura dello Stato (parere del 24/12/2004) quello secondo cui il contratto di brokeraggio assicurativo deve intendersi a titolo oneroso (e la ragione giustificativa risiede presumibilmente nel fatto che lo stesso, ancorchè non comporti esborsi per una parte contrattuale, nel caso di specie, per l'A.S.L., in realtà è come se si verificasse una traslazione, ovvero un accollo, da parte delle altre compagnie assicurative, del corrispettivo che la A.S.L. dovrebbe pagare al broker assicurativo), e pertanto richiede il rispetto delle regole di evidenza pubblica per la scelta del contraente (si cita, in questa sede, l'art.6 della Legge 537/93 come novellato dall'art. 44 della Legge 724/94), non potendosi, pertanto ricorrere né alla trattativa privata, né alla proroga automatica.

Pertanto, alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, che propendevano per la qualifica di siffatto contratto come a titolo oneroso, sarebbe stato necessario applicare le regole sull'evidenza pubblica in occasione del "rinnovo" che ha avuto luogo, invece, a trattativa privata diretta, in attuazione della Delibera del Direttore Generale pro tempore del 14/12/2001.

Tuttavia, la vicenda porta all'attenzione, un altro profilo di interesse, e cioè quello del "rinnovo" della convenzione con la prefata società di brokerfaggio assicurativo.

Infatti, l'istituto del rinnovo, così come regolamentato alla data nella quale furono assunte le delibere in discussione (Dlgs 157/1995 sui contratti di forniture di beni e servizi, all'art. 7, comma 2, lettera f, oggi superato dalla Legge 62/2005 che ha espressamente fatto divieto di procedere a "rinnovi contrattuali" invece di individuare il contraente mediante apposita procedura di evidenza pubblica), prevedeva la possibilità di rinnovare un contratto di fornitura di beni e servizi unicamente per una durata pari alla metà di quella del contratto che si andava a "prolungare", con la previsione essenziale di una riduzione del 3% del compenso originariamente pattuito.

Nel caso di specie, il primo rinnovo sarebbe stato fatto non per 2 anni e mezzo, ma per una durata pari a quella del contratto originario, e cioè per altri 5 anni, e l'altra condizione, e cioè quella dello sconto del 3% sul compenso pattuito nel precedente contratto, apparentemente non troverebbe applicazione a cagione della natura a titolo gratuito del contratto, anche se, in virtù della ricostruzione giuridica fatta, non di vero contratto a titolo gratuito si tratterebbe perchè il compenso spettante al broker assicurativo per le prestazioni svolte a favore dell'A.S.L. sarebbe in realtà corrisposto, (in virtù di unj meccanismo di traslazione o di accollo) dalle compagnie assicuratrici.

Altro profilo che desta perplessità è costituito dalla delibera del Direttore Generale pro tempore del 10/03/2004 con la quale si disponeva un "rinnovo del rinnovo" del contratto, quando, per le ragioni sopra riferite, il primo rinnovo non si sarebbe potuto fare così come è avvenuto (e cioè per altri 5 anni) e questo secondo rinnovo, per il quale valgono gli stessi rilievi formulati per il primo, addirittura interveniva durante il periodo di esplicazione di efficacia del contratto già rinnovato, determinando che, dalla

data della Delibera, decorreva il termine di 5 anni nel quale il contratto avrebbe continuato ad esplicitare la sua efficacia (comportando ciò lo slittamento del termine finale del contratto al 04/12/2008 e cioè di altri due anni circa).

Tale ultima delibera, oltre a disporre un rinnovo irrituale (e cioè di 5 anni invece che di soli due anni e mezzo), interveniva quando il contratto avrebbe avuto comunque altri due anni di durata ed efficacia, e pertanto non si comprende la necessità ovvero l'utilità che l'A.S.L. possa avere ritratto da un siffatto atto dispositivo.

Occorre, in conclusione, dire che il nuovo management dell'A.S.L., notato che, con riferimento al contratto in discussione, si sarebbe verificato il mancato rispetto delle regole dell'evidenza pubblica nella scelta del contraente, in sede di autotutela, ha annullato le Delibere del Direttore Generale del 10/03/2004 e del 04/12/2004 che disponevano il "rinnovo" fino al 04/12/2008, prevedendo di dare corso, alla scadenza fisiologica del contratto, che era prevista per il 26/11/2006, disponendo, per il tratto a venire, il ricorso alle normali procedure di gara pubblica.

12. CRITICITÀ RILEVATE

Prima di procedere ad enumerare le criticità, il cui contenuto è analiticamente descritto nel corpo della presente relazione, appare opportuno sottolineare che l'attività effettuata nei confronti dell'A.S.L. è stata orientata all'esame dei dati richiesti ed acquisiti. Sulla base di tali dati si è proceduto ad effettuare gli approfondimenti che sono apparsi utili e, quando ritenuto necessario, è stata chiesta la relativa documentazione di supporto.

Pertanto, l'esito degli accertamenti riportato nella relazione riguarda gli aspetti apparsi più meritevoli di essere approfonditi dopo un'attenta selezione dei dati forniti.

Ciò premesso, si sintetizzano le seguenti criticità, in alcuni casi vere e proprie anomalie, già ampiamente illustrate nei punti richiamati in parentesi:

- (1) presenza di esponenti della criminalità organizzata tra il personale dipendente di ditte aggiudicatrici di appalti (punto 7.b.);



- (2) diffuso ricorso per gli appalti di forniture di beni e servizi alla trattativa privata e alla trattativa privata diretta, istituto che implica la partecipazione di una sola ditta invitata dall'amministrazione (punto 7.b.);
- (3) frazionamento di numerosi appalti di forniture di beni e servizi, con importi risultati sotto il limite previsto per la richiesta della certificazione antimafia e sotto soglia comunitaria (punto 7.b.);
- (4) ricorso, in alcuni casi, a rinnovi e proroghe di contratti in elusione degli obblighi di gara e dell'obbligo di produrre la prevista certificazione antimafia, in luogo dell'autocertificazione prodotta (punto 7.b.);
- (5) rinnovo del contratto di appalto del servizio mensa in contrasto con l'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62, che imponeva l'indizione alla scadenza, avvenuta nel caso del contratto in questione in data 21 luglio 2005, di una nuova gara (punto 7.b.);
- (6) esecuzione di lavori di ristrutturazione in economia ripartiti in più lotti, disattendendo gli obblighi della normativa che vieta di assegnare a trattativa privata, in tempi successivi, lotti appartenenti alla medesima opera (punto 7.a.);
- (7) inclusione di alcuni lavori nella categoria dei lavori in economia, per i quali non appaiono esistere i presupposti di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 554/1999 (punto 7.a.);
- (8) inottemperanza alle disposizioni sul cottimo circa il numero minimo delle imprese da invitare (punto 7.a.);
- (9) aggiudicazione di appalti a rotazione tra un numero limitato di imprese, tali da far ritenere che tra le stesse potesse esistere un possibile accordo sottostante (punto 7.a.);
- (10) condotta di dirigenti che, come emerso anche da atti redatti da organi investigativi e giudiziari ed acquisiti per l'esame, hanno favorito l'aggiudicazione di taluni appalti a ditte riconducibili direttamente o indirettamente ad esponenti di spicco della Criminalità Organizzata locale (punto 7.a. e 7.b.);
- (11) assunzione di personale da parte dell'ASL tramite società privata di lavoro interinale, senza che risultassero stabiliti criteri di selezione, peraltro con conseguente aggravio di costi. A tutto ciò fa riscontro la conseguente massima discrezionalità nella scelta del personale non solo

da parte della società somministratrice, ma anche del soggetto pubblico committente (punto 8);

- (12) mancanza di criteri di individuazione e di selezione del personale da assumere in esecuzione di un progetto regionale (punto 8);
- (13) presenza di dipendenti dell'ASL assunti a tempo determinato e indeterminato, di cui alcuni appartenenti alle cosche criminali locali, altri con procedimenti penali anche in corso (punto 8.d.);
- (14) assegnazione di consulenze non sempre rispondenti alla normativa, né adeguatamente motivate (punto 9.);
- (15) fruizione generalizzata di prestazioni sanitarie convenzionate in regime di esenzione apparsa anomala (punto 10.).

13. CONCLUSIONI

La complessità dell'indagine è stata caratterizzata dal fatto che ha riguardato l'attività dell'A.S.L. di Vibo Valentia nella sua globalità e conseguentemente gli accertamenti in ogni settore esplorato sono stati effettuati necessariamente sulla base di una selezione preliminare, privilegiando l'acquisizione e l'elaborazione dei dati rispetto ad un impossibile esame generalizzato della documentazione.

Infatti, l'azienda è strutturata in molteplici articolazioni, con circa 2000 dipendenti ed opera in un contesto ambientale molto impegnativo e ad alta densità criminale quale la provincia di Vibo.

In tale contesto operativo si è ritenuto di richiedere l'apporto del locale comando Nucleo pt della Guardia di Finanza, che ha fornito un valido contributo.

Inoltre, l'esigenza di riscontrare elementi pertinenti all'indagine ha determinato gli operanti ad avvalersi dei poteri delegati di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 258/2004 facendo ricorso a controlli incrociati.

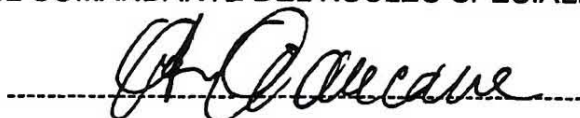
L'attività di indagine è stata diretta coordinata e, per aspetti di rilievo, eseguita dal Gen. B. Gaetano GIANCANE ed eseguita:

- con continuità dal Cap. Francesco LACANNA - distaccato dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso l'Alto Commissario e da questi messo a disposizione per l'impiego nella specifica indagine - unitamente al

- M.A. Luigi CUCCA, i quali hanno provveduto, altresì, all'elaborazione dei dati acquisiti;
- dal M.O. Felice TRIGLIA, che ha partecipato alle operazioni presso la sede dell'ASL ed impiegato per la rilevazione di dati ed elementi tratti dalle banche dati, attinti dallo schedario del comando di appartenenza e presso gli uffici locali ed in particolare dall'ufficio anagrafe dei Comuni della provincia di Vibo Valentia;
 - dal M.C. Sergio NIGRO e dall'App. sc. Luciano RAGLIONE, limitatamente alle banche dati in uso alla Guardia di finanza.
- Inoltre, episodicamente hanno partecipato presso l'A.S.L. il MC. Sergio NIGRO e il M.C. Antonio SICILIA.

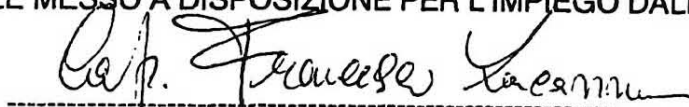
GLI ESTENSORI

IL COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE



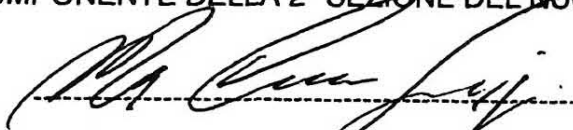
(Gen. B. Gaetano GIANCANE)

L'UFFICIALE MESSO A DISPOSIZIONE PER L'IMPIEGO DALL'A. C.



(Cap. Francesco LACANNA)

COMPONENTE DELLA 2° SEZIONE DEL NUCLEO



(M.a. Luigi CUCCA)